



ARTIGIANO E IMPRESA

NCT.2024-2026.001 – EDIZIONE: GIUGNO 2026

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO PER ARTIGIANI, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Danni;
- b) Dip Aggiuntivo;
- c) Glossario;
- d) Condizioni di assicurazione;

che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia
800.894.148

NUMERO dall'estero
+39.039.9890.721

SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti
danni di Nobis Assicurazioni che permette
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✓ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



Assicurazione Multirischio per Artigiani, Piccole e Medie Imprese



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Artigiano e Impresa

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il presente contratto assicura i rischi connessi all'esercizio dell'attività svolta da artigiani e da piccole e medie imprese, fornendo una copertura per: **Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Protezione del Reddito, Tutela legale e Assistenza**. Le **Garanzie** citate possono essere **combinare** in base alle **specifiche esigenze del Contraente/Assicurato**. A tal riguardo, si precisa che al loro interno possono essere presenti **combinazioni** di **Garanzie Base** e **Garanzie Opzionali**, che dovranno essere rispettate.



Che cosa è assicurato?

Garanzia Incendio

✓ **Garanzie Base:** l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, inerenti all'attività assicurata, in conseguenza di: Incendio; azione del fulmine; Scoppio, Implosione ed Esplosione; caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o Cose da essi trasportate; onda sonora; rovina di ascensori, montacarichi e altri impianti installati all'interno del Fabbricato; urto di veicoli stradali; effetto di correnti, scariche e altri Fenomeni elettrici da qualunque causa provocati; sviluppo di fumi, gas e vapori; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi; acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di Tubazioni; a enti assicurati, Contraente/Assicurato e Terzi. Tale copertura sarà operante anche in caso di: Eventi sociopolitici, Eventi atmosferici, Grandine, Intasamento grondaie e pluviali, Sovraccarico di neve, Allagamento, Rottura lastre, Mercè e Attrezzature presso terzi, Spese di demolizione e sgombrò, Indennità aggiuntiva, Danni indiretti e Colpa Grave.

Garanzia Furto

✓ **Garanzie Base:** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo per: Furto commesso con rottura o scasso, con uso fraudolento di chiavi e di grimaldelli o arnesi simili, con introduzione clandestina, con scalata, durante i periodi di esposizione diurna o serale, attraverso le maglie di saracinesche o di inferiate e con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura, dai dipendenti Addetti all'esercizio fuori dalle ore di lavoro; Rapina; Guasti e atti vandalici causati dai ladri in occasione di Furto, tentato Furto e Rapina; Furto, Rapina e atti vandalici a archivi e documenti, attestati, registri, disegni e simili, schede, dischi, nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; Furto, Scippo, Rapina di denaro, carte valori e titoli di credito in genere commessi; Furto, Rapina di merci e Attrezzature presso terzi cui sono state affidate; le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti le Cose assicurate. Inoltre, la garanzia prevede il pagamento di un'Indennità aggiuntiva.

Condizioni particolari: Mezzi di chiusura (24/A), Impianto d'allarme (installato da ditte registrate presso l'I.M.Q.), Impianto d'allarme (di diverso tipo), Mercè di natura più grave.

Responsabilità civile a Terzi e Prestatori del lavoro

Garanzie Base:

✓ **Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):** l'Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento a Terzi per morte, lesioni personali e danni materiali a cose a quale conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza. Sono compresi i rischi derivanti dalle attività preliminari, complementari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative. La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato per: fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; azioni di rivalsa esperite dall'INPS; fatto delle persone considerate terze.

✓ **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):** l'Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento a Terzi per morte e lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro di cui il Contraente/Assicurato si avvale. L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da INAIL e INPS. Se il Contraente è una persona giuridica, la garanzia opera anche per gli infortuni del rappresentante legale, dell'amministratore e dal socio a responsabilità illimitata. Inoltre, l'Assicurazione è prestata per i "Prestatori di lavoro", per i quali sussiste un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Contraente/Assicurato e l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo INAIL ricade sul Contraente/Assicurato stesso e per tutti gli altri "Prestatori di lavoro".

Condizioni integrative: Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività; Proprietà di civili abitazioni; Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro; Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi; Danni da Incendio, Esplosione o Scoppio; Lavori presso terzi; Responsabilità civile personale; Leasing; Cose in consegna e custodia; Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate; Mezzi meccanici di sollevamento; Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti; Responsabilità per danni ai capi in consegna e custodia per tintorie e lavanderie; Condizione integrativa valida per i soli distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico; Lavori di edilizia e di scavo; Mancato o insufficiente servizio di vigilanza; Responsabilità civile per smercio al dettaglio di generi alimentari; Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione (durata annuale); Danni da Furto.

Garanzia Protezione del reddito

✓ **Garanzia Base:** la garanzia prevede il pagamento, entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza, di una diaria giornaliera in conseguenza di infortunio o malattia subiti dal titolare o dai soci indentificati nella Scheda di Polizza.

Garanzia Tutela legale

✓ **Garanzia Base:** la garanzia assicura l'onere dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale, che si renda necessaria per la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato in conseguenza di un evento assicurato. La garanzia copre, entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza, le spese: di assistenza in sede stragiudiziale; per l'intervento dei legali che sono incaricati alla gestione del Sinistro; per l'intervento dei periti/consulenti tecnici d'ufficio e dei consulenti tecnici di parte nella misura liquidata dal Giudice; di giustizia nel processo penale; liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; conseguenti ad una Transazione autorizzata dall'Impresa; della controparte, se autorizzate dall'Impresa; di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; per la redazione di denunce, querele e istanze all'Autorità Giudiziarie; degli arbitri e del legale intervenuti, se la controversia rientra nella garanzia e deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; per l'Indennità dovuta agli Organismi di Mediazione, a carico esclusivo del Contraente/Assicurato. Inoltre, sono comprese le spese per la Difesa Legale.

Garanzia Assistenza

✓ **Garanzia Base:** l'Impresa, alle condizioni ed entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza, si obbliga a fornire al Contraente/Assicurato le seguenti prestazioni: Protezione Belfor; Invio di un idraulico/Elettricista/Fabbro per interventi di emergenza; Invio di un sorvegliante.



Che cosa non è assicurato?

Garanzia Incendio:

Garanzie Base

sono esclusi i danni:

- ✗ da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, penetrazione di acqua marina ed eruzioni vulcaniche;
- ✗ da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- ✗ causati dal dolo del Contraente/Assicurato, nonché di terzi;
- ✗ causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, stitilicidio, infiltrazioni di acqua piovana, cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- ✗ subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ✗ indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- ✗ di smarrimento, Furto o Rapina delle cose assicurate;
- Scoppio, Implosione ed Esplosione**
- ✗ sono esclusi i danni a macchine o impianti, se provocati da: usura, corrosione o difetto del materiale.

Urto di veicoli stradali

✗ è escluso l'urto del veicolo del Contraente/Assicurato;

Effetto di correnti, scariche, altri Fenomeni elettrici

✗ sono esclusi i danni: da usura; da mancata o difettosa manutenzione; che si sono verificati in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione; che si sono verificati durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto di stipula della Polizza; per i quali deve rispondere il costruttore o il fornitore per legge o contratto; indiretti o consequenziali.

Acqua condotta

✗ sono esclusi i danni: alle merci poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo nonché causati da gelo, traboccamenti, rigurgito, rigurgito di fognature e rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del Fabbricato e le relative spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;

✗ in caso di rottura che provochi la fuoriuscita di liquidi non Infiammabili dalle Tubazioni, sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di pannelli radianti.

Leasing

✗ per la voce "Contenuto" le garanzie non operano per gli enti detenuti in Leasing, se non diversamente convenuto.

Garanzia Furto:

Garanzie Base:

sono esclusi i danni:

- ✗ a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in Polizza;

- ✗ che si sono verificati in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il Sinistro è in rapporto con tali eventi;
- ✗ agevolati dal Contraente/Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da: persone che con il Contraente/Assicurato occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a termini di legge, incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, persone legate al Contraente/Assicurato da vincoli di parentela o affinità, nonché dai soci a responsabilità illimitata del Contraente/Assicurato, se questi è una Società.
- ✗ causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall'autore del Sinistro, anche se il Reato non è stato consumato;
- ✗ di Furto avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i "valori" e per più di 45 giorni per il "contenuto".
- ✗ derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.

Mezzi di chiusura

- ✗ sono esclusi i danni commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate e intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

Guasti e atti vandalici causati dai ladri in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina

- ✗ sono esclusi denaro e valori

Garanzia Responsabilità civile a Terzi e Prestatori del lavoro

Garanzie Base:

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Sono esclusi i danni:

- ✗ da Furto e a cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute;
- ✗ da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
- ✗ da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili;
- ✗ dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
- ✗ da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
- ✗ a cose rimorchiate, movimentate, trasportate, sollevate, caricate o scaricate;
- ✗ alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed alle cose e/o opere in costruzione;
- ✗ causati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, se si tratta di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori. Se soltanto parti delle opere vengono prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate;
- ✗ causati da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi;
- ✗ a condutture e impianti sotterranei;
- ✗ a fabbricati e cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- ✗ derivanti dalla proprietà di fabbricati che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- ✗ provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati;
- ✗ provocati da persone non qualificabili come "Prestatori di lavoro" del Contraente/Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- ✗ conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- ✗ conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
- ✗ conseguenti ad alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ✗ derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente/Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- ✗ di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere come previsto dal Codice Civile.

Sono inoltre esclusi:

- ✗ gli importi che il Contraente/Assicurato è tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

Sono esclusi i danni:

- ✗ da detenzione o impiego di esplosivi;
- ✗ che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- ✗ derivanti da malattie professionali;
- ✗ provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o impianto di prodotti contenenti silicene, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
- ✗ derivanti da: tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; immunodeficienza acquisita e patologie correlate; amianto; encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE); sostanze o organismi in genere geneticamente modificati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria; violazione di brevetti e/o marchi.
- ✗ conseguenti ad atti di terrorismo e/o sabotaggio ed altri atti di guerra in genere;
- ✗ provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
- ✗ risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- ✗ direttamente o indirettamente derivanti da atti terroristici, guerra dichiarata e non, guerra civile, operazioni militari, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- ✗ derivanti da tutte le attività svolte a bordo di aerei, nel perimetro a stretto contatto con aerei, sulla pista di atterraggio/decollo, nelle torri di controllo; sono esclusi anche i danni agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
- ✗ Sono inoltre esclusi gli importi che il Contraente/Assicurato è tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.

Garanzia Protezione del Reddito

Garanzie Base:

non opera per l'inabilità temporanea a seguito di Infortuni accaduti:

- ✗ prima della stipula della Polizza che si verificano nei primi 3 anni dalla stipula della Polizza stessa;
 - ✗ nella pratica di sport aerei in genere ed alle partecipazioni a corse/gare motoristiche/nautiche ed alle relative prove ed allenamenti;
 - ✗ nella partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando il Contraente/Assicurato svolge tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;
 - ✗ in stato di ebbrezza quando il Contraente/Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore, con un livello di alcolemia che supera del doppio i limiti previsti dalla legge;
 - ✗ nell'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio;
 - ✗ a causa di uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
 - ✗ nel compimento di delitti dolosi del Contraente/Assicurato o del/dei Beneficiario/i;
 - ✗ durante Inondazioni, Alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e Terremoti, se avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino;
 - ✗ durante uno stato di guerra, se il Contraente/Assicurato si trova già all'estero e gli Infortuni verificano dopo quattordici giorni dallo scoppio degli eventi bellici;
 - ✗ a causa di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche;
- Inoltre, sono esclusi:
- ✗ Malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione della presente Polizza; Malattie tropicali;
 - ✗ Pandemie ed Epidemie;
 - ✗ eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della Polizza;
 - ✗ Malattie mentali, disturbi psichici, comportamenti nevrotici, sindromi organico cerebrali, schizofrenie, forme maniaco depressive, stati paranoidi;
 - ✗ cura dell'A.I.D.S. e della sieropositività;
 - ✗ Ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici e prestazioni aventi finalità estetiche;
 - ✗ intossicazioni conseguenti ad alcoolismo, ad abuso di psicofarmaci e all'uso di stupefacenti o allucinogeni.

Garanzia Tutela legale

Garanzie Base:

sono esclusi:

- ✗ danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ✗ fatti conseguenti a eventi bellici, guerra civile, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- ✗ materia fiscale e/o tributaria e/o amministrativa;
- ✗ controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni e aerei;
- ✗ spese, competente ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente/Assicurato;
- ✗ spese, competenze e onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni nonché ogni altra fattispecie afferente al c.d. "diritto di famiglia";
- ✗ controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata nella Scheda di Polizza;
- ✗ operazioni di acquisto, di vendita, di permuta, di locazione, di ristrutturazione, di trasformazione e di costruzione di beni immobili;
- ✗ acquisto, vendita, permuta, locazione di beni mobili registrati;
- ✗ pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- ✗ fatti relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni e ogni altra operazione inerente a modifiche societarie;
- ✗ pagamento di oneri fiscali in genere;
- ✗ controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- ✗ controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- ✗ tasse di registro;
- ✗ spese per controversie tra assicurati;
- ✗ controversie nei confronti dell'Impresa.

Inoltre, sono escluse le spese:

- ✗ liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza se derivano da vincoli di solidarietà;
- ✗ spettanti agli Organismi pubblici se derivano da vincoli di solidarietà.
- ✗ relative al pagamento di multe o ammende e degli Oneri fiscali che si presentano nel corso o alla fine della vertenza. Fanno eccezione le multe o le ammende per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati se il Contraente/Assicurato non può detrarre;
- ✗ per la Difesa Legale nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa diversa da quelle previste.

Garanzia Assistenza

- ✗ guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- ✗ dolo del Contraente/Assicurato.

Invio di un idraulico per interventi di emergenza:

- ✗ sono esclusi i sinistri dovuti: a guasti e otturazioni di rubinetti o Tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; a rottura delle tubature esterne dell'azienda; a negligenza del Contraente/Assicurato; da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore.
- ✗ sono esclusi i danni di traccimazione dovuti a: rigurgiti di fogna; otturazioni delle Tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

Invio di un elettricista per interventi di emergenza:

- ✗ La prestazione non opera per: corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo del Contraente/Assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'esercizio a monte del contatore.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzia Incendio

Garanzie Base:

Effetto di correnti, scariche, altri Fenomeni elettrici e Acqua Condotta

! massimale di Euro 5.000 per anno assicurativo e per ogni Sinistro. Inoltre, per ogni Sinistro è prevista una Franchigia di Euro 200.

Fumo fuoriuscito

! per ogni Sinistro è prevista una Franchigia di Euro 200.

Garanzia Furto

Merci classificate nella categoria Furto di Rischio "A" – Scoperto 10% per la garanzia "Furto"

! se il Sinistro riguarda merci classificate con la lettera "A" nella Scheda di Polizza per la garanzia Furto, l'Impresa applica uno Scoperto del 10%.

Garanzie Base:

Mezzi di chiusura

La garanzia opera se:

! le pareti ed i solai dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura;

! ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 m da: suolo, superfici acquose, ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

! se in caso di Sinistro, risulta che l'introduzione nei locali è avvenuta forzando i mezzi di: protezione e chiusura non conformi a quelli indicati, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20%.

Furto commesso con rottura o scasso

! la garanzia opera se le difese esterne dei locali e i relativi mezzi di protezione e di chiusura hanno le caratteristiche richieste.

Guasti e atti vandalici causati dai ladri in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina

La garanzia opera per:
! le Cose assicurate fino alla concorrenza della somma assicurata per il Contenuto;
! i locali e i relativi serramenti fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il minimo di Euro 2.000, senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto.

Furto, Rapina e atti vandalici a archivi e documenti, attestati, registri, disegni e simili, schede, dischi, nastri per elaboratori e calcolatori elettronici

! la garanzia opera fino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto, senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto.

Furto, Scippo, Rapina di denaro, carte valori e titoli di credito

! la garanzia opera fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 2.500, senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto.

! il Furto è indennizzato se è avvenuto in seguito ad Infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto; con destrezza; strappando i valori di mano o di dosso.

Furto, Rapina di merci e Attrezzature presso terzi

! la garanzia opera fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto ferma l'applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto

Spese documentate

! la garanzia opera con il limite massimo di Euro 500 per singolo Sinistro.

Garanzia Responsabilità Civile Danni a Terzi e Prestatori di lavoro

Franchigia per danni a Cose (aumento)

! l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia pari a Euro 500.

Garanzie Base:

Responsabilità Civile verso Prestatori Di Lavoro (R.C.O.)

! limite di Euro 750.000 per ciascun infortunato.

Se il Contraente è una persona giuridica, questa estensione di copertura opera:

! nel limite del 10% della somma assicurata per la garanzia R.C.T.;

! con una Franchigia assoluta pari a Euro 5.000, sempre operante.

Per i "Prestatori di lavoro":

! è applicata una Franchigia pari ad Euro 2.500 per ciascun danneggiato.

Aumento limite della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori Di Lavoro (R.C.O.) (acquistabile solo con Massimale RCT pari o superiore ad Euro 1.500.000)

! il limite per ogni infortunato è elevato ad Euro 1.500.000.

Garanzia Protezione del Reddito

! non sono assicurabili i soggetti che hanno già compiuto il 70° anno di età.

! il numero massimo di giorni indennizzabili è 100 per evento e per anno assicurativo.

Garanzie Base:

! la diaria viene corrisposta se l'Inabilità Temporanea totale ha una durata superiore a 30 giorni continuativi. Se l'Inabilità accertata è uguale o inferiore a 30 giorni, non è previsto alcun Indennizzo.

Garanzia Tutela Legale

Garanzie Base:

! Difesa Legale: a seguito di Procedimento penale per Delitto colposo o contravvenzione, sono coperte le spese solo se superiori a Euro 1.000;

! Sanzioni pecuniarie: la garanzia opera per ogni singola violazione solo se l'importo della somma da pagare è pari o superiore a Euro 1.000.

Garanzia Assistenza

Garanzie Base:

! le prestazioni sono garantite entro il limite di 2 eventi per anno assicurativo;

! restano a carico del Contraente/Assicurato le spese necessarie al ripristino di parti dell'esercizio interessate dall'intervento di Assistenza.

Invio di un idraulico, elettricista, fabbro in caso di emergenza:

! le spese di uscita e di manodopera sono coperte fino ad un massimo di 3 ore.

! restano a carico del Contraente/Assicurato i costi per il materiale necessario per la riparazione.

Invio di un sorvegliante

! le spese sono coperte fino ad un massimo di Euro 500, l'eventuale eccedenza rimane a carico del Contraente/Assicurato.



Dove vale la copertura?

✓ Le coperture assicurative "Incendio" e "Furto" operano solo in Italia.

✓ La copertura assicurativa "R.C.T." opera nel mondo intero, con esclusione degli USA e del Canada. Limitatamente ad USA e Canada la garanzia viene estesa alle seguenti attività: partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stands, purché direttamente effettuati dal Contraente/Assicurato.

✓ La copertura assicurativa "R.C.O." opera nel mondo intero.

✓ La copertura assicurativa "Protezione del reddito" opera per gli Infortuni e le Malattie accaduti nel mondo intero, la liquidazione dei sinistri è effettuata in Italia.

✓ La copertura assicurativa "Tutela Legale" opera: (i) nei Paesi dell'Unione Europea, per le vertenze relative a danni di responsabilità di natura extracontrattuale e di procedimenti penali; (ii) nei Paesi dell'Unione Europea (compresi: lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Svizzera), per le vertenze di natura contrattuale.



Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente/Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche (aggravamento o diminuzione) del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell'Indennizzo.

Il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni.

Il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Il pagamento può avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente alla Compagnia. Si specifica che il premio è sempre dovuto per intero anche se è stato concesso al Contraente il frazionamento in più rate. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico, assegno bancario/circolare o contanti. Il premio è già comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta operante fino alle ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza stessa. Trascorso tale termine, l'assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contratto di assicurazione ha durata annuale come risultante dalla Scheda di polizza. Salvo disdetta, la copertura si rinnova tacitamente per una ulteriore annualità e così per gli anni seguire.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto inviando una lettera raccomandata A/R o una PEC all'Impresa almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa e/o il Contraente/Assicurato possono recedere dall'Assicurazione relativa alla garanzia interessata o dall'intera Polizza:

Il recesso, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, ha effetto:

• nel caso di recesso del Contraente/Assicurato: dalla data di invio della sua comunicazione;

• nel caso di recesso dell'Impresa: dopo 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Contraente/Assicurato.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima rimborsa entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la parte di Premio imponible relativa al periodo di Rischio non corso.

In caso di recesso esercitato dal Contraente/Assicurato o in assenza di sinistri liquidati o riservati, l'Impresa rimborsa entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la parte di Premio imponible relativa al periodo di Rischio non corso. Tale rimborso viene effettuato dall'Impresa al netto delle imposte.

Assicurazione Multirischio per Artigiani, Piccole e Medie Imprese
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Artigiano e impresa
Ultimo aggiornamento: Giugno 2026
Il DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito Nobis), con sede legale in viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB); tel. +39.039.9890001; sito internet: www.nobis.it; e-mail: assicurazioni@nobis.it; PEC: nobisassicurazioni@pec.it; iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00115 e soggetta al relativo controllo. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Axa Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile e appartiene al gruppo assicurativo Axa Italia, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 041.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato (esercizio 2025), il patrimonio netto di Nobis, ammonta a 194.480.377 euro, e il risultato economico di periodo ammonta a 20.636.999 euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, si precisa che il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio), è pari al 200,13%.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

GARANZIE BASE: Rispetto a quanto indicato nel DIP Danni sono presenti le seguenti garanzie: **GARANZIA FURTO - Condizioni Particolari** – è possibile attivare le seguenti condizioni particolari: **Mezzi di chiusura (24/A); Impianto d'allarme (installato da ditte registrate presso l'I.M.Q.); Impianto d'allarme (di diverso tipo); Mercì di natura più grave. GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - Attività Complementari:** l'Assicurazione comprende i danni derivanti da: partecipazione a esposizioni, fiere e mostre mercati; esistenza della mensa aziendale o posto di ristoro; proprietà e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande; erogazione dei servizi sanitari aziendali; servizio di vigilanza; proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni; circolazione e uso di velocipedi e ciclo-furgoncini senza motore; servizio antincendio interno o intervento diretto dei Prestatori di lavoro per tale scopo; proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, i relativi impianti e reti di distribuzione; organizzazione di visite all'azienda e dalla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell'azienda; effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce; mezzi di trasporto sotto carico e scarico oppure in sosta; veicoli di terzi e Prestatori di lavoro in sosta; servizio di pulizia dei locali; pulizia, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria; esecuzione di lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino e/o parco; proprietà e/o esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati in Italia; gestione di spazi aziendali; esecuzione di lavori complementari e accessori. Se le attività e i servizi citati sono affidati in appalto o commissionate a terzi, l'Assicurazione opera a favore del Contraente/Assicurato in qualità di Committente. **Condizioni Integrative - Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività:** la polizza copre la responsabilità civile del Contraente/Assicurato come proprietario o conduttore di fabbricati e terreni, inclusi impianti e pertinenze. Sono inclusi gli impianti fissi come ascensori, montacarichi, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino e strade private. Inoltre, sono compresi i danni da: manutenzione ordinaria e straordinaria; spargimento di acqua o rigurgiti conseguenti a rottura accidentali di tubazioni o condutture; caduta di neve o ghiaccio da tetti, coperture in genere e alberi. **Proprietà di civili abitazioni:** la garanzia opera per le civili abitazioni situate nel perimetro aziendale e spazi aziendali esercitati anche da terzi. **Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro:** l'Impresa copre il Contraente/Assicurato, in qualità di Committente, per i danni causati a terzi dai propri Prestatori di lavoro durante la guida di autoveicoli, ciclomotori o motocicli, non di proprietà, né in usufrutto, locazione o intestati al Contraente/Assicurato. **Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi:** l'Assicurazione opera per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi. **Danni da incendio, Esplosione o Scoppio:** la garanzia comprende i danni a Cose altrui derivanti da incendio, Esplosione e Scoppio di Cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute. La presente garanzia opera anche per i danni avvenuti in occasione di lavori presso terzi. **Lavori presso terzi:** sono comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, per i danni a: locali dove si eseguono tali operazioni; infissi; Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. **Responsabilità civile personale:** l'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di Prestatori di lavoro, titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione e socio per fatti colposi causati durante l'attività lavorativa. Sono inclusi i danni a terzi (entro il massimale R.C.T.) e le lesioni agli altri Prestatori di lavoro (entro il massimale R.C.O.). La garanzia si estende anche ai responsabili o addetti della sicurezza, per morte o lesioni personali. **Leasing:** l'assicurazione R.C.T. copre la responsabilità civile delle società di leasing, in qualità di proprietarie dei beni mobili o immobili concessi in locazione al Contraente/Assicurato. **Cose in consegna e custodia:** la garanzia comprende i danni alle Cose in custodia o consegna detenute a qualsiasi titolo dal Contraente/Assicurato. **Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate:** la garanzia comprende i danni alle Cose di terzi sollevate per esigenze di carico e scarico; movimentate nell'ambito delle sedi aziendali del Contraente/Assicurato e di terzi; alle Cose trasportate o rimorchiate. **Mezzi meccanici di sollevamento:** la garanzia è estesa ai rischi derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento per l'esecuzione di operazioni di carico e/o scarico anche all'esterno dell'azienda. **Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti:** l'assicurazione R.C.T. copre i danni materiali e diretti ai veicoli in consegna o custodia del Contraente/Assicurato, durante lavori di riparazione, manutenzione, installazione accessori e sostituzione pneumatici. Sono inclusi anche i danni derivanti da movimentazione, sistemazione, caduta o sollevamento dei veicoli, purché avvenuti nell'area aziendale. La garanzia vale inoltre per interventi presso terzi, riparazioni su strada e prove o collaudi, se vi è responsabilità dell'Assicurato. **Responsabilità per danni ai capi in consegna e custodia per tintorie e lavanderie:** la garanzia comprende i danni ai capi che il Contraente/Assicurato ha in consegna e custodia per lavaggio, smacchiatura, stiratura e simili. Inoltre, sono compresi i danni alle Cose in lavorazione. **Condizione integrativa valida per i soli distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico:** la garanzia copre i danni ai veicoli di terzi in custodia o consegna del Contraente/Assicurato durante rifornimento, manutenzione o lavaggio e il Rischio per la proprietà di impianti, attrezzature e manufatti. Inoltre, sono compresi i danni a veicoli derivanti da operazioni di erogazione carburante e/o lubrificante avariato e i danni ai veicoli in consegna o custodia. La polizza copre anche l'esercizio di bar, tavola calda e negozi, estendendo la responsabilità civile a danni a persone e cose, inclusi prodotti venduti o somministrati, con copertura fino a un anno dalla consegna o entro la scadenza della polizza, anche per difetti originari dei generi alimentari di produzione propria. **Lavori di edilizia e di scavo:** l'Assicurazione comprende il Rischio relativo all'esecuzione dei lavori di edilizia e scavo in genere. **Mancato o insufficiente servizio di vigilanza:** l'Assicurazione comprende i danni per mancato e insufficiente servizio di vigilanza o di intervento su segnaletica, ripari e recinzioni posti a protezione dell'incolumità dei terzi. La copertura riguarda opere o lavori, macchine, impianti e attrezzi e depositi di materiali presenti in luoghi aperti al pubblico. La copertura opera se la vigilanza e l'intervento avvengono in connessione diretta con l'attività dichiarata nella Scheda di Polizza e non derivano da un contratto limitato alla fornitura dei servizi. **Responsabilità civile per smercio al dettaglio di generi alimentari:** la garanzia copre i danni involontariamente causati a terzi, compreso l'acquirente, per morte, lesioni personali e danni a Cose causati dai generi alimentari prodotti dal Contraente/Assicurato, direttamente somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, con copertura fino a un anno dalla consegna o entro la scadenza della polizza. Inoltre, la garanzia è valida se il danno causato a terzi è riconducibile a vendita di prodotti, Cose, merci e sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate. **Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione (durata annuale):** la garanzia R.C.T. copre la responsabilità civile del Contraente/Assicurato come installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e Cose in genere, anche non installati direttamente, per danni causati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori. La copertura vale per lavori eseguiti durante la validità della polizza e per danni verificatisi entro 12 mesi dal loro completamento, se denunciati nei termini previsti, anche in caso di sostituzione o cessazione della polizza (entro i limiti temporali stabiliti). **Danni da Furto:** la garanzia copre i danni da Furto causati a terzi da persone che per compiere l'azione delittuosa si sono avvalse di impalcature e ponteggi.

GARANZIE OPZIONALI: Rispetto a quanto indicato nel DIP Danni sono presenti le seguenti garanzie: **GARANZIA INCENDIO – Elettronica(forma a primo Rischio):** l'Impresa copre i danni materiali e diretti alle Attrezzature causati da: (i) imperizia, negligenza, errata manipolazione; (ii) corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; (iii) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; (iv) sabotaggio dei dipendenti; (v) traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere; (vi) alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio. Inoltre, la garanzia prevede: (i) supporti di dati – maggiori costi: in caso di Sinistro indennizzabile che colpisce sistemi di elaborazione dati e nastri o dischi magnetici; (ii) Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati: per gli elaboratori elettronici, la copertura copre anche i programmi operativi con regolare licenza. **Terremoto:** l'Impresa copre i danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate per effetto del Terremoto. **Merci in refrigerazione:** l'Impresa copre i danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle, magazzini frigoriferi; causati da: (i) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; (ii) fuoriuscita di fluido frigorifero. **Rischio locativo:** se il Contraente non è proprietario dei locali ma ne risponde dei danni, l'Impresa copre i danni materiali e diretti ai locali in locazione causati da incendio o altro evento garantito. **Ricorso a terzi:** l'Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente delle somme che deve pagare a titolo di capitale, interesse e spese fino alla concorrenza del massimale convenuto,

quando la legge lo ritiene responsabile per i danni materiali e diretti alle cose di terzi. **GARANZIA FURTO: Mercì e Attrezzature trasportate:** l'Assicurazione copre Furto e Rapina di mercì e attrezzature trasportate, relative all'attività dichiarata, su autoveicoli del Contraente/Assicurato guidati da lui, familiari o dipendenti addetti all'esercizio. **GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale:** sono coperti i danni a terzi causati, all'interno dell'azienda o del cantiere, da carrelli elevatori, macchine operatrici, trattori e veicoli non immatricolati e non autorizzati alla circolazione su strade pubbliche. **Cessione di lavori in appalto/subappalto:** è coperta la responsabilità civile del Contraente per danni causati a terzi da appaltatori/subappaltatori e loro addetti, nonché i danni da essi subiti durante lavori o servizi svolti per suo conto. È esclusa la responsabilità civile come committente di lavori edili, se sono nominati i responsabili previsti dalla legge. **Danni a condutture e impianti sotterranei:** sono inclusi i danni a condutture e impianti sotterranei. **Danni da cedimento o franamento del terreno:** sono coperti i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, purché non derivanti da lavori con sottomurature o tecniche similari. **Malattie professionali:** estensione alla responsabilità verso i Prestatori di lavoro per malattie professionali manifestatesi durante la validità della polizza e di polizze precedenti senza soluzione di continuità. **Danni da bagnamento:** sono coperti i danni a beni e parti interne di fabbricati di terzi causati da pioggia durante lavori di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione, se erano state predisposte opere provvisorie danneggiate da eventi atmosferici violenti. **Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all'art. 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22/01/2008:** sono coperti i danni a terzi, anche dopo l'ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione di impianti e attrezzature, per lavori eseguiti in vigenza di polizza. Sono coperti i danni se avvenuti entro 5 anni dall'ultimazione e denunciati durante la validità della polizza o entro 12 mesi dalla cessazione, conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della stessa. **Garanzia postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti:** sono coperti i danni causati o subiti da veicoli riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione durante il periodo di validità della polizza. Sono inclusi danni da montaggio/riparazione pneumatici manifestatisi entro 12 mesi dalla ricezione.

GARANZIA TUTELA LEGALE - Tutela legale forma plus: la copertura è estesa alla Difesa Legale: (i) se il Contraente/Assicurato deve sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per Fatto illecito di terzi; (ii) se il Contraente/Assicurato deve sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito; (iii) del Contraente/Assicurato per le attività dichiarate in Polizza, se deve sostenere vertenze per controversie: contrattuali con i fornitori per inadempienze proprie o di controparte; individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro; relative agli immobili nei quali viene svolta l'attività.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

GARANZIE BASE - Rispetto a quanto indicato nel DIP Danni sono presenti le seguenti esclusioni: **GARANZIA INCENDIO:** Sono esclusi i danni: **Eventi sociopolitici:** di inondazione o frana; di Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi; subiti dalle mercì in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; che si sono verificati nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata. Relativamente all'evento "Terrorismo" l'assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione: nucleare, biologica, chimica o radiologica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione. **Eventi atmosferici:** (i) che si verificano all'interno dei fabbricati e al loro Contenuto; (ii) causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiata e penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, gelo, sovraccarico di neve, cedimento o franamento del terreno, quando si verificano a seguito di eventi atmosferici coperti; (iii) subiti da: alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e consimili installazioni esterne; enti all'aperto, fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se temporaneamente aperti per lavori di ripristino conseguenti o meno a un Sinistro; capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi Contenuto; serramenti, vetrate, lucernari in genere, lastre di cemento-amianto e manufatti di plastica per effetto di grandine. **Intasamento grondaie e pluviali:** causati da umidità e stitilicidio. **Sovraccarico di neve:** causati: valanghe e slavine; da gelo; ai fabbricati non conformi alle norme vigenti relative ai sovraccarichi di neve ed al loro Contenuto; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento e al loro Contenuto; ai capannoni pressostatici e al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere o all'impermeabilizzazione. **Allagamento:** alle Cose contenute nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo; causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini se l'evento è caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di Cose assicurate o non, poste nelle vicinanze; da mareggiate, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; da gelo, umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazione; da franamento, cedimento o smottamento del terreno; avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti causate dal vento o dalla grandine; alle Mercì la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento. **Rottura lastre:** che si sono verificati in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai; ai lucernari; dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione; dovuti a rigature o scheggiature, da Furto e tentato Furto. **Indennità aggiuntiva e Danni Indiretti:** relativi alle chiusure/serrate obbligatorie derivanti da disposizioni delle Autorità. **GARANZIA FURTO - Condizioni Particolari - Mezzi di chiusura (24/A):** danni da Furto se mancano i mezzi di chiusura previsti e i furti commessi tramite luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse senza effrazione delle relative strutture o dei sistemi di chiusura. **GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO** - Sono esclusi: **Attività Complementari:** (i) la responsabilità civile propria di persone fisiche o aziende (titolari, prestatori di lavoro, addetti) che operano per conto del Contraente/Assicurato; (ii) i danni alle opere o cose su cui sono installate insegne, cartelli o striscioni. (iii) i rischi da circolazione di veicoli a motore e i danni ai veicoli presi in carico da officine, carrozzerie, gommisti ed elettrauto, nelle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento mercì; (iv) i danni da mancato uso dei natanti, per mezzi di trasporto sotto carico/scarico; (v) i danni da furto, incendio e atti dolosi, per veicoli di terzi e prestatori di lavoro in sosta; (vi) i fabbricati, per attività di pulizia, riparazione e manutenzione. **Condizioni Integrative - Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività:** danni da umidità/insalubrità e da attività esercitate nei fabbricati e/o nei terreni. **Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro:** danni causati da Prestatori di Lavoro non abilitati alla guida. **Danni da Incendio, Esplosione o Scoppio:** danni a cose che il Contraente/Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. **Lavori presso terzi:** danni a beni in custodia e a cose altrui da incendio/esplosione/scoppio di Cose del Contraente/Assicurato. **Responsabilità civile personale:** danni da fatti colposi del Contraente/Assicurato nello svolgimento delle proprie mansioni. **Leasing:** è escluso il Contraente/Assicurato. **Cose in consegna e custodia:** danni (i) alle Cose e/o macchinari e/o Attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione; (ii) alle Cose che sono oggetto di lavorazione, in tutto o in parte; (iii) necessari per l'esecuzione dei lavori; (iv) da Furto, Incendio, smarrimento; (v) da spargimento d'acqua; (vi) a veicoli a motore e natanti; (vii) derivanti da attività di lavanderia o tintoria; (viii) alle Cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate; (viii) da mancato uso delle Cose danneggiate. **Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate:** danni da mancato uso delle Cose danneggiate, a veicoli/natanti e da furto/incendio. **Mezzi meccanici di sollevamento:** i rischi soggetti all'Assicurazione obbligatoria. **Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti:** danni: da circolazione durante i lavori; alle parti oggetto di intervento; a beni sui veicoli; da furto/incendio; da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato, nonché recupero/trasporto/traino. **Responsabilità per danni ai capi in consegna e custodia per tintorie e lavanderie:** danni da furto. **Condizione integrativa valida per i soli distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico:** danni da: difetti e vizio originari dei prodotti; furto/incendio, spese di riparazione/sostituzione; mancato uso o mancata disponibilità. Inoltre, sono esclusi le mercì non conformi alle norme. **Lavori di edilizia e di scavo:** le imprese edili. **Responsabilità civile per smercio al dettaglio di generi alimentari:** danni (i) a impianti, Attrezzature o Cose installate/riparate/mantenute; (ii) da vizi o difetti originari dei prodotti; (iii) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso; (iv) da mancata manutenzione; (v) a veicoli/natanti e loro parti; (vi) da lavori edili. Inoltre, la copertura non opera se il Contraente/Assicurato detiene mercì non conformi alle norme. **GARANZIE OPZIONALI:** Rispetto a quanto indicato nel DIP Danni sono presenti le seguenti garanzie: **GARANZIA INCENDIO** - Sono esclusi i danni: **Elettronica (forma a primo Rischio):** (i) causati con dolo del Contraente/Assicurato; (ii) da eventi già assicurati dalle garanzie "Incendio" e "Furto"; (iii) che derivano da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere; (iv) che si sono verificati in conseguenza di montaggi e smontaggi; (v) per cause delle quali deve rispondere il fornitore, venditore, locatore dei beni assicurati; (vi) per mancata o inadeguata manutenzione; (vii) a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce; (viii) di natura estetica che non compromettono la funzionalità dei beni assicurati. Per i supporti di dati sono esclusi i costi dovuti a errata registrazione, cancellazione per errore, cestinature per svista e smagnetizzazione. Inoltre, per i programmi operativi per sistemi di elaborazione dati sono esclusi i programmi applicativi e/o personalizzati. Relativamente ai sistemi elettronici di elaborazione dati e computers sono esclusi i guasti meccanici ed elettrici. **Terremoto:** che non rientrano nella forma di Assicurazione a Valore totale. **Mercì in refrigerazione:** alle mercì causati da interruzioni di energia annunciate o programmate dall'ente fornitore dell'energia stessa. **Ricorso terzi:** a Cose che il Contraente/Assicurato ha in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; a Cose trasportate sui mezzi di trasporto, di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. **GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale:** l'estensione di garanzia non opera se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti e per i danni subiti da terzi trasportati. **Cessione di lavori in appalto/subappalto:** sono escluse le multe, sanzioni e ammende inflitte al Contraente/Assicurato e/o a terzi. **Malattie professionali:** la garanzia non opera per: (i) i Prestatori di lavoro che hanno già avuto una ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; (ii) le Malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa, alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; (iii) l'asbestosi e la silicosi. In caso di manifestazione di una Malattia professionale, non sono comprese le malattie provocate da soprusi o comportamenti vessatori in genere causati da colleghi e/o superiori. **Danni da bagnamento:** sono esclusi i danni subiti dalla porzione di Fabbricato e relativo Contenuto. **Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all'art. 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22/01/2008:** sono escluse le attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili, assimilabili. L'Assicurazione non comprende i danni: (i) agli impianti, Attrezzature o Cose installate, riparate e mantenute; (ii) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; (iii) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso a cui sono destinati gli impianti, le Attrezzature e le Cose in genere; (iv) da mancato intervento manutentivo; (v) a veicoli a motore, natanti e loro parti. **Garanzia postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti:** l'Assicurazione non comprende i danni: (i) per i quali il risarcimento deriva dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti; (ii) da mancato uso o disponibilità del veicolo; (iii) alle Cose installate, riparate e mantenute; (iv) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; (v) da Incendio e da Furto anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto. **GARANZIA TUTELA LEGALE - Tutela legale forma plus:** sono escluse le spese per ogni attività relativa al recupero crediti anche se il Contraente/Assicurato riveste la qualifica di debitore o creditore.



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIE BASE - Rispetto a quanto indicato nel DIP Danni sono presenti i seguenti limiti: **GARANZIA INCENDIO - Eventi sociopolitici:** franchigia Euro 500; indennizzo fino al 70% della somma assicurata per uno o più sinistri nel periodo. **Eventi atmosferici:** franchigia Euro 1.000; indennizzo fino al 70% della somma assicurata per sinistro. **Grandine:** franchigia Euro 1.000; limite Euro 15.000 per sinistro. **Intasamento grondaie/pluviali:** franchigia Euro 1.000; limite Euro 10.000 per anno. **Sovraccarico neve:** scoperto 10% (min. Euro 500 - max Euro 15.000); limite 30% della somma assicurata per periodo. **Allagamento:** franchigia Euro 1.000; limite Euro 10.000 per anno. **Rottura lastre:** primo rischio assoluto fino a Euro 5.000 per sinistro; franchigia Euro 200. **Mercì e attrezzature presso terzi:** limite 10% della partita "Contenuto", se il fabbricato è conforme ai requisiti di polizza. **Spese demolizione e sgombero:** fino al 10% dell'indennizzo, massimo Euro 250 se l'indennizzo è inferiore a Euro 2.500. **Indennità aggiuntiva:** fino al 10% dell'indennizzo (max Euro 100.000/anno); spese per consulenti/periti fino a Euro 10.000. **Danni indiretti:** Euro 400 al giorno per inattività totale (metà per parziale), oltre 7 giorni e fino a 45 giorni

per sinistro; massimo complessivo Euro 10.000. **GARANZIA FURTO - Condizioni Particolari - Installato da ditte registrate I.M.Q.:** se al momento del sinistro l'impianto è inefficiente (anche parzialmente) o non attivato, l'Impresa liquida solo l'80% dell'indennizzo; il restante 20% resta a carico dell'Assicurato e non è assicurabile altrove (pena decadenza). Se si applicano più scoperti, vengono unificati al 30%. **Impianto di diverso tipo:** in caso di inefficienza o mancata attivazione, l'Impresa liquida l'80% dell'importo indennizzabile. Se si applicano più scoperti, vengono unificati al 30%. **GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO – Condizioni Integrative - Danni derivanti da interruzione/sospensione attività di terzi:** massimo Euro 100.000 per sinistro/anno; scoperto 10% minimo Euro 500. **Danni da incendio, esplosione o scoppio:** massimo Euro 100.000 per sinistro/anno; scoperto 10% minimo Euro 500. **Lavori presso terzi:** massimo Euro 100.000 per periodo annuo. **Cose in consegna e custodia:** massimo Euro 15.000 per periodo annuo; scoperto 10% minimo Euro 250. **Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate:** massimo Euro 15.000 per periodo annuo; franchigia Euro 1.000 per sinistro. **Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti:** scoperto 10% minimo Euro 1.000; limite Euro 5.000 per sinistro e Euro 15.000 annuo. Per i lavori di manutenzione/riparazione eseguiti presso terzi, interventi di riparazione di emergenza su strada e prova e/o collaudo del veicolo: limite Euro 20.000 per sinistro e Euro 40.000 annuo; scoperto 10% minimo Euro 250. Per la caduta da ponti sollevatori: scoperto 20%, franchigia Euro 500. **Responsabilità per danni ai capi in consegna e custodia per tintorie e lavanderie:** massimo Euro 3.000 per sinistro/anno; franchigia Euro 250 con limite. **Condizione integrativa valida per i solo distributori carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico:** massimo Euro 30.000 per sinistro/anno; franchigia Euro 500. Per i danni entro 1 anno dalla consegna: massimo Euro 1.000.000 per periodo annuo. Per i danni da vendita di prodotti non commissionati: massimo Euro 50.000 per periodo annuo; franchigia Euro 2.500 per danneggiato. **Responsabilità civile per smercio al dettaglio di generi alimentari:** massimo Euro 500.000 per periodo annuo; prodotti non conformi: massimo Euro 50.000, franchigia Euro 2.500 per danneggiato. **Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione (durata annuale) – Esclusi lavori edili:** scoperto 10% minimo Euro 500; massimo Euro 100.000 per periodo annuo; danni da interruzione/sospensione attività: massimo Euro 25.000 annuo. **Danni da Furto:** massimo Euro 50.000 per periodo annuo; scoperto 10%, minimo Euro 500 per sinistro. **GARANZIE OPZIONALI:** Rispetto a quanto indicato nel DIP Danni sono presenti le seguenti garanzie: **GARANZIA INCENDIO - Elettronica (forma a primo Rischio):** franchigia Euro 400 per sinistro; indennizzo fino al 20% della somma assicurata per supporti di dati; spese di ricostruzione dati devono essere effettuate entro 120 giorni dal sinistro. **Terremoto:** se attiva la garanzia "Traslocco", la copertura è valida solo per l'ubicazione indicata in polizza; limite separato per Fabbricato e Contenuto; applicazione di scoperto e franchigia come da polizza. **Merci in refrigerazione:** indennizzo fino alla somma assicurata in polizza; scoperto 15% con minimo Euro 100 per sinistro. **Rischio locativo:** indennizzo nei limiti della somma assicurata. **Ricorso a terzi:** indennizzo nel limite del 10% del massimale. **GARANZIA FURTO – Merci e Attrezzature trasportate:** la garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza, con applicazione di uno Scoperto del 20% a carico dell'Assicurato. **GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO - Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale:** massimo Euro 500.000 per uno o più sinistri annui. **Cessione di lavori in appalto/subappalto:** copertura valida se l'importo ceduto non supera il 30% del fatturato annuo. **Danni a condutture e impianti sotterranei:** massimo Euro 50.000 per sinistro/anno; franchigia Euro 500 per sinistro. **Danni da cedimento o franamento del terreno:** massimo Euro 50.000 per sinistro/anno; scoperto 10% minimo Euro 1.500. **Malattie professionali:** fino a Euro 500.000 per sinistro/danneggiato; sottolimito Euro 150.000 per prestatori di lavoro assicurati separatamente; limite unico per più danni dello stesso tipo o nello stesso periodo. **Danni da bagnamento:** massimo Euro 15.000 per anno; franchigia Euro 1.500 per sinistro. **Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all'art. 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22/01/2008:** massimo Euro 100.000 per periodo annuo; scoperto 10% minimo Euro 500 per sinistro; danni da interruzione/sospensione attività: massimo Euro 25.000 annuo. **Garanzia postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti:** massimo Euro 20.000 per sinistro e Euro 40.000 annuo; scoperto 10% minimo Euro 500 per sinistro. **GARANZIA TUTELA LEGALE - Tutela legale forma plus:** la garanzia opera solo se le spese necessarie per sostenere la vertenza superano Euro 1.000.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente contratto è rivolto ad artigiani e imprenditori di piccole e medie imprese con sede in Italia (compresa Città del Vaticano e Repubblica di San Marino), che desiderano assicurare i rischi connessi all'esercizio delle loro attività. In particolare, si tratta di soggetti che necessitano di una protezione in riferimento ai danni materiali e diretti al fabbricato, al contenuto, alle merci e/o ai macchinari, nonché alle conseguenze economiche che possono derivare dai danni descritti precedentemente, ai danni provocati a terzi durante l'esercizio dell'attività o ai dipendenti per infortuni, alle spese legali in riferimento a controversie derivanti dall'esercizio dell'attività e che desiderano ricevere assistenza in caso di emergenza all'interno dei locali.



Quali costi devo sostenere?

Costi d'intermediazione: in base alle garanzie acquistate e i relativi rami di appartenenza la quota media spettante all'Intermediario per il Ramo 8 (Incendio ed elementi naturali) è pari al 36,83%, per il Ramo 9 (Altri danni a beni) è pari al 28,28%, per il Ramo 13 (rc generale) è pari al 19,58%, per il Ramo 16 (perdite pecuniarie) è pari al 32,26%, per il Ramo 17 (Tutela Legale) è pari al 27,83% e per il Ramo 18 (Assistenza) è pari al 35,49%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., secondo le seguenti modalità, posta: viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB), mail: reclami@nobis.it. NOBIS S.p.A. è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro può essere sospeso per un massimo pari a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziante assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato Verificata la fondatezza del diritto all'indennizzo da parte dell'assicurato, le controversie di natura medica sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Liti transfrontaliere Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https:// ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net-it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigenti in Italia. Gli importi versati dall'Assicurato a titolo di premio sono detraibili al 19% nei seguenti casi e alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> Incendio e altri Elementi Naturali (Ramo 8): per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. In ogni caso sono detraibili le sole spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni , né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: www.nobis.it
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente tramite lettera raccomandata A/R o PEC all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INDICE

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	1
LEGENDA	2
GLOSSARIO	3
1. NORME COMUNI	8
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	8
Art. 1.1 - Decorrenza della garanzia	8
Art. 1.2 - Durata del contratto	8
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	8
Art. 1.3 - Pagamento del Premio	8
Art. 1.4 - Oneri fiscali	8
CHE OBBLIGHI HO E CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	8
Art. 1.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio	8
Art. 1.6 - Buona fede per la garanzia "Incendio"	9
Art. 1.7 - Buona fede per la garanzia "Responsabilità Civile Danni a terzi e Prestatori di lavoro"	9
Art. 1.8 - Assicurazione a Primo Rischio Assoluto per la garanzia "Furto"	9
Art. 1.9 - Modifiche dell'Assicurazione	9
Art. 1.10 - Altre assicurazioni	9
COME POSSO DISDIRE O RECEDERE DALLA POLIZZA?	9
Art. 1.12 - Disdetta	9
Art. 1.13 - Facoltà di recesso	9
DOVE VALE LA COPERTURA?	10
Art. 1.14 - Validità territoriale	10
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?	10
Art. 1.15 - Caratteristiche del Contenuto	10
ALTRE INFORMAZIONI	10
Art. 1.16 - Rinvio alle norme di legge.....	10
Art. 1.17 - Foro competente.....	10
Art. 1.18 - Misure restrittive.....	10
Art. 1.19 - Variazione dell'ubicazione e dell'attività	11
2. GARANZIA INCENDIO	12
CHE COSA È ASSICURATO?	12
Art. 2.1 - Oggetto della garanzia "Incendio"	12
Art. 2.2 - Garanzie Aggiuntive.....	17
CHE COSA NON È ASSICURATO?	19
Art. 2.3 - Esclusioni relative alle "Garanzie Base" e alle "Garanzie Opzionali"	19
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	19
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?	19
Art. 2.4 - Persone non considerate terzi	19
Art. 2.5 - Caratteristiche del Fabbricato	19
Art. 2.6 - Tolleranza Infiammabili e Merci speciali.....	19
Art. 2.7 - Leasing	20
Art. 2.8 - Valore a nuovo	20
3. GARANZIA FURTO	21
CHE COSA È ASSICURATO?	21
Art. 3.1 - Oggetto della garanzia "Furto"	21
Art. 3.2 - Garanzia Aggiuntiva	24
CHE COSA NON È ASSICURATO?	24
Art. 3.3 - Esclusioni relative alle "Garanzie Base"	24
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	25
Art. 3.4 - Merci classificate nella categoria Furto di Rischio "A" – Scoperto 10% per la garanzia "Furto"	25
Art. 3.5 - Limiti relativi alle "Garanzie Base"	25
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?	26
Art. 3.6 - Valore a nuovo	26
4. GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO	27
CHE COSA È ASSICURATO?	27
Art. 4.1 - Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.).....	27

Art. 4.2 - Responsabilità Civile verso Prestatori Di Lavoro (R.C.O.).....	28
Art. 4.3 - Attività Complementari	29
Art. 4.4 - Garanzie Aggiuntive	39
CHE COSA NON È ASSICURATO?	43
Art. 4.5 - Esclusioni relative alla garanzia responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro	43
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	44
Art. 4.6 - Franchigia per danni a Cose.....	44
Art. 4.7 - Franchigia per danni a Cose (aumento)	44
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?.....	44
Art. 4.8 - Pluralità di assicurati	44
Art. 4.9 - Numero Addetti	44
Art. 4.10 - Prestatori di lavoro non iscritti nel libro paga dell'Assicurato – tolleranza e comunicazione del loro numero.....	44
Art. 4.11 - Validità temporale.....	44
Art. 4.12 - Persone considerate terze	44
Art. 4.13 - Persone non considerate terzi	45
Art. 4.14 - Ditta individuale.....	45
5. GARANZIA PROTEZIONE DEL REDDITO	46
CHE COSA È ASSICURATO?	46
Art. 5.1 - Oggetto della garanzia “Protezione del Reddito”	46
CHE COSA NON È ASSICURATO?	46
Art. 5.2 - Esclusioni relative alla garanzia “Protezione del Reddito”	46
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	47
Art. 5.3 - Limiti di età	47
Art. 5.4 - Limiti relativi alla “Garanzia Base”	47
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?.....	47
Art. 5.5 - Determinazione del valore della Diaria	47
Art. 5.6 - Persone non assicurabili.....	47
Art. 5.7 - Assicurazione in caso di Studio Associato	47
6. GARANZIA TUTELA LEGALE.....	48
CHE COSA È ASSICURATO?	48
Art. 6.1 - Oggetto della garanzia “Tutela Legale”	48
Art. 6.2 - Garanzia Aggiuntiva	49
CHE COSA NON È ASSICURATO?	49
Art. 6.3 - Esclusioni valide per tutte le garanzie.....	49
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	49
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?.....	50
Art. 6.4 - Persone assicurate	50
7. GARANZIA ASSISTENZA.....	51
CHE COSA È ASSICURATO?	51
Art. 7.1 - Oggetto della garanzia “Assistenza”	51
CHE COSA NON È ASSICURATO?	52
Art. 7.2 - Esclusioni relative alla “Garanzia Base”	52
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	52
Art. 7.3 - Limiti relativi alla “Garanzia Base”	52
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?.....	53
Art. 7.4 - Effetti giuridici	53
8. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO.....	54
SEZIONE: INCENDIO E FURTO	54
Art. 8.1 - Obblighi in caso di Sinistro	54
Art. 8.2 - Procedura per la valutazione del danno	54
Art. 8.3 - Mandato dei periti	54
Art. 8.4 - Determinazione del danno	54
Art. 8.5 - Assicurazione parziale – Tolleranza	55
Art. 8.6 - Esagerazione dolosa del danno.....	55
Art. 8.7 - Raccolta e collezioni	55
Art. 8.8 - Pagamento dell'Indennizzo.....	56
Art. 8.9 - Limite massimo di Indennizzo.....	56
Art. 8.10 - Trasloco delle Cose assicurate.....	56
Art. 8.11 - Recupero delle Cose asportate.....	56
Art. 8.12 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori	56

Art. 8.13 - Anticipo indennizzi per la garanzia "Incendio".....	56
Art. 8.14 - Rinuncia al diritto di surrogazione per la garanzia "Incendio".....	56
Art. 8.15 - Operazioni peritali per la garanzia "Incendio".....	56
Art. 8.16 - Riduzione - Reintegro della somma assicurata per la garanzia "Furto".....	56
SEZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO.....	57
Art. 8.17 - Obblighi in caso di Sinistro.....	57
Art. 8.18 - Gestione delle vertenze di danno.....	57
Art. 8.19 - Cessione di lavori in appalto/subappalto.....	57
Art. 8.20 - Malattie professionali.....	57
SEZIONE: PROTEZIONE DEL REDDITO.....	57
Art. 8.21 - Obblighi in caso di Sinistro.....	57
Art. 8.22 - Criteri di indennizzabilità.....	58
Art. 8.23 - Calcolo dell'Indennizzo.....	58
Art. 8.24 - Controversie - Arbitrato irrituale.....	58
Art. 8.25 - Pagamento dell'Indennizzo.....	58
Art. 8.26 - Rinuncia al diritto di surrogazione.....	58
SEZIONE: TUTELA LEGALE.....	58
Art. 8.27 - Insorgenza del Sinistro.....	58
Art. 8.28 - Obblighi in caso di Sinistro.....	58
Art. 8.29 - Gestione del Sinistro.....	59
Art. 8.30 - Scelta del legale.....	59
Art. 8.31 - Recupero somme.....	59
SEZIONE: ASSISTENZA.....	59
Art. 8.32 - Modalità di accesso alla Struttura Organizzativa.....	59
Art. 8.33 - Gestione dei rapporti assicurativi via web.....	60
Art. 8.34 - Comunicazione estremi Conto Corrente.....	60
9. ARTICOLI DI LEGGE.....	61
INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	64

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

LA POLIZZA “ARTIGIANO E IMPRESA”

Artigiano e Impresa è la soluzione assicurativa completa e modulabile, appositamente progettata per rispondere in modo specifico alle esigenze di Artigiani, Piccole e Medie imprese.

La presente polizza:

- garantisce la protezione non solo dell'attività lavorativa, ma anche dei beni materiali e dei contenuti aziendali;
- consente di assicurare la sede principale nonché le sedi secondarie dell'impresa, fino ad un massimo di tre ubicazioni.

Tra le coperture disponibili rientrano:

- Incendio;
- Furto;
- Responsabilità civile;
- Protezione del reddito;
- Tutela legale;
- Assistenza.

Il prodotto si caratterizza per un elevato grado di flessibilità, consentendo la personalizzazione delle coperture in funzione delle specifiche esigenze dell'attività assicurata al fine di ottimizzare la gestione e la sostenibilità dei costi.

Tale modularità permette inoltre di adattare la polizza nel tempo, in conformità con l'evoluzione dell'Impresa e assicurando costantemente un livello di protezione adeguato alle mutate esigenze.

LEGENDA

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle Condizioni di Assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) sui Contratti Chiari e Comprensibili.

LEGENDA

Per rendere più chiare le Condizioni di Assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:



CHE COSA È ASSICURATO?

Garanzie e coperture incluse nella Polizza



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Persone, beni o eventi esclusi dalla Polizza



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Limiti di Indennizzo, franchigie e scoperti



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Tempistiche e modalità di pagamento del Premio assicurativo



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Date di inizio e fine della validità della Polizza



COME POSSO DISDIRE O RECEDERE DALLA POLIZZA?

Modalità di disdetta, Recesso e scioglimento del Contratto



DOVE VALE LA COPERTURA?

Paesi e territori nei quali le garanzie sono valide



CHE OBBLIGHI HO E CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Impegni e obblighi del Contraente e di Nobis Assicurazioni S.p.A al momento della stipula e durante il Contratto



ALTRE INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni sulla copertura



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Funzionamento di specifiche garanzie ed eventuale perimetro di applicazione

- Box blu per fornire esempi pratici (contrattualmente non vincolanti) per spiegare quanto riportato negli articoli



ESEMPI

- Parole/frasi in **grassetto** per indicare:
 - le principali garanzie;
 - termini e condizioni di assicurabilità;
 - obblighi di comportamento a carico del Contraente/Assicurato.
- Parole/frasi evidenziate in **azzurro** per indicare:
 - le esclusioni delle garanzie;
 - le franchigie/scoperti delle garanzie;
 - i limiti di massimale e/o sotto limiti di massimale delle garanzie.

GLOSSARIO

Per facilitare la lettura e la comprensione del presente documento, si fornisce la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo. Si riportano anche i termini che all'interno della Polizza assumono un significato specifico. Quando tali termini compaiono con l'iniziale maiuscola nella Polizza, essi hanno il significato indicato in questa sezione.

Addetti:

- soci del Contraente/Assicurato;
- titolari dell'azienda;
- familiari coadiuvanti (intendendosi per tali i familiari occupati continuativamente nell'azienda assicurata);
- associati in partecipazione;
- Prestatori di lavoro che prestano la loro opera a qualsiasi titolo nell'azienda stessa.

Sono esclusi dalla presente definizione:

- a) i soci e gli associati in partecipazione che apportano capitale, se non prestano la propria attività lavorativa presso l'azienda;
- b) le persone alle quali il Contraente/Assicurato ha appaltato o commissionato l'esecuzione delle "Attività Complementari" di cui all'art. 4.3;
- c) gli appaltatori/subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o Addetti;
- d) le persone che sostituiscono Prestatori di lavoro temporaneamente assenti per:
 - Malattia;
 - Infortunio;
 - gravidanza;
 - puerperio;
 - aspettativa.

Alluvione: fenomeno prodotto da fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto, ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità:

- dalle usuali sponde:
 - di corsi d'acqua;
 - di bacini naturali o artificiali;
- dagli argini di corsi naturali e artificiali;
- da laghi e bacini anche a carattere temporaneo;
- da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Annualità di Polizza: nelle coperture poliennali, indica un periodo di 12 mesi che decorre dalla data di effetto della copertura.



ESEMPI DI ANNUALITÀ

- 12/10/2025 -12/10/2026

Appaltatore/subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui il Contraente/Assicurato cede l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente Assicurazione si intendono equiparati all'Appaltatore/subappaltatore:

- il prestatore di un contratto d'opera come definito dal Codice Civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

Arbitrato: clausola con cui le parti di comune accordo, rinunciano all'Autorità giudiziaria ordinaria e affidano a un arbitro la Risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto.

Archivio: si distingue tra Archivio cartaceo e Archivio informatico. Il primo consiste nell'insieme di dati o informazioni conservati in un luogo fisico. Mentre, il secondo è un insieme organizzato di dati o informazioni memorizzati su strumenti informatici. Entrambi sono utilizzati per conservare la documentazione, così da permetterne la consultazione da parte degli utenti anche in futuro.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il Contratto di Assicurazione.

Assistenza stragiudiziale: attività compiuta fuori da un giudizio per comporre una vertenza.

Attività professionale: qualsiasi attività non inerente alla vita privata, anche quando non sono esercitate come attività principali.



ESEMPI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI

- attività commerciali;
- attività artigianali;
- attività industriali.

Attrezzature:

Si intendono, per la Sezione Elettronica prevista all'art. 2.2.1:

- sistemi elettronici di elaborazione dati, computers ed apparecchiature relative;
- macchine elettromeccaniche ed elettroniche;
- fatturatrici;
- macchine per scrivere e per calcolare;
- telescriventi;
- telecopiatrici;
- fotocopiatrici;
- fax;
- centralini telefonici;
- impianti video-citofonici e macchine a controllo numerico;
- schede elettroniche degli impianti di produzione.

Colpa grave: condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare:

- l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia;
- il grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano.

Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di:

- opere;
- servizi di qualsiasi natura.

Contenitore di sicurezza - Cassaforte o Armadio corazzato: mezzo di custodia con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti a contrastare i tentativi di effrazione effettuati con:

- trapano;
 - mola a disco;
 - mazze;
 - scalpelli;
 - martelli a percussione;
- di peso non inferiore a 200 Kg.

Nel caso di Cassaforte a muro, è presente un idoneo dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della Cassaforte. Una volta incassata e cementata nel muro, la Cassaforte non può essere estratta senza demolizione del muro stesso.

Contenuto:

- merci;
- macchinario (anche elettronico);
- attrezzature (comprese le insegne e impianti di allarme);
- arredamenti in genere (compresi contenitori di sicurezza escluso il loro Contenuto);

anche se all'aperto nell'area di pertinenza dell'esercizio e/o di proprietà di terzi, nonché tutto ciò che è inerente all'attività dichiarata (esclusi veicoli a motore propri iscritti al PRA).

Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive il Contratto e assume gli obblighi contrattuali, tra cui il pagamento del Premio. Tale persona può essere diversa dall'Assicurato.

Contratto di Assistenza Tecnica: contratto le cui prestazioni consistono in:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei disturbi e difetti, che si verificano durante l'esercizio senza il concorso di cause esterne.

Cose/Enti: ogni oggetto materiale o ogni animale.

Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto conseguente al Fatto illecito, ossia quello:

- del derubato;
- dell'ospite che scivola sulle scale sdruciolevoli;
- da incidenti stradali.

Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o se esiste non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto colposo: danno determinato da un fatto previsto come tale dalla legge penale, commesso per:

- negligenza;
- imprudenza;
- imperizia;
- inosservanza di norme;

ma senza volontà o intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto preterintenzionale: si ha Delitto preterintenzionale o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

Diaria giornaliera: è l'insieme dei costi fissi di gestione, ossia le spese abituali sostenute dal Contraente/Assicurato relative all'esercizio dell'Attività professionale dichiarata nella Scheda di Polizza.



ESEMPIO DI SPESE ABITUALI

- le utenze di acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, telefono;
- l'affitto e le spese dei locali;
- le retribuzioni e i contributi obbligatori dei dipendenti;
- gli interessi e le spese per i mutui di finanziamento per i locali e i macchinari e le attrezzature;
- gli interessi passivi bancari, i premi delle polizze assicurative

Esploidenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua danno luogo a Esplosione, in condizioni normali;
- per azione meccanica o termica esplodono; rientrano gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati al relativo allegato A del decreto stesso.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica e che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato:

- locali di proprietà o in locazione al Contraente/Assicurato destinati all'esercizio dichiarato nella Scheda di Polizza, costituenti l'intero Fabbricato o una sua porzione, esclusa l'area di pertinenza del Fabbricato stesso. Inoltre, sono comprese opere di fondazione o interrato nonché la quota delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune;
- insegne e tende frangisole stabilmente fissate al Fabbricato, sia interne che esterne;
- impianti elettrici, telefonici, video-citofonici, televisivi, idrici, igienici, di riscaldamento (anche autonomo), di condizionamento d'aria e di trasporto;
- ogni altro impianto od installazione considerati fissi per natura e destinazione (comprese le insegne);
- recinzioni fisse e cancelli;
- dipendenze, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata nella Scheda di Polizza;
- affreschi e statue non aventi valore artistico.

Fatto illecito: qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, con violazione di norme previste dall'ordinamento giuridico.

Fatturato: l'importo del volume d'affari relativo all'attività assicurata indicato nella dichiarazione IVA, al netto di IVA.

Fenomeni elettrici: sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- a) Corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- b) Variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori normali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- c) Sovratensioni:
 - improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
 - immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- d) Arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Franchigia:

- importo prestabilito o;
- percentuale o;
- giorni;

che restano a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Frattura ossea: rottura di un osso, generalmente conseguente ad una causa lesiva che agisce più o meno intensamente sul punto della frattura (diretta) o a distanza (indiretta).

Sono parificate alle fratture ossee:

- fratture ossee incomplete (incrinature o infrazioni);
- rotture dei legamenti crociati del ginocchio.

Furto: Reato previsto dal Codice Penale, commesso da chiunque sottragga una cosa mobile altrui per trarne profitto per sé o per altri.

I.M.Q.: Organismo notificato per le principali direttive UE che:

- effettua prove e;
- fornisce certificazioni CE;

per valutare la conformità dei prodotti ai requisiti richiesti per essere commercializzati sul mercato europeo.

Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. o NOBIS, che presta le garanzie previste nel Contratto.

Inabilità temporanea: incapacità:

- parziale o;
- totale;

di svolgere le ordinarie occupazioni.

Inabilità temporanea totale al lavoro: la totale incapacità fisica di svolgere l'Attività professionale dichiarata in conseguenza di:

- Infortunio o;
- Malattia.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali, capace di estendersi e propagarsi. **Non sono considerate come incendio le bruciature senza fiamma o l'atto doloso di terzi.**

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non provocano una manifestazione di fiamma né una reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato al Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo o Indennità/Risarcimento: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro coperto dalle garanzie di Polizza.

Infiammabili:

- sostanze o;
- prodotti;

non classificati "Esplosivi", che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno o sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- che sviluppano gas combustibili a contatto con acqua o aria umida;
- che si infiammano spontaneamente a contatto con l'aria e in condizioni normali, anche in piccole quantità.

Il punto di infiammabilità si determina in base alla normativa vigente. **Non sono considerate "Infiammabili" le soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali.**

Infortunio: evento dovuto a causa:

- fortuita;
- violenta;
- esterna;

che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali provocano:

- morte;
- Invalidità permanente;
- Inabilità temporanea totale o parziale.

Insorgenza del Sinistro: momento in cui inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto.

Intermediario: persona fisica o giuridica iscritta al R.U.I. che svolge intermediazione a titolo oneroso e tramite la quale è stato stipulato il Contratto.

Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità fisica valutata sulla base della tabella INAIL prevista della normativa vigente, indipendentemente dalla professione svolta.

Italia: il territorio:

- della Repubblica Italiana;
- dello Stato della Città del Vaticano;
- della Repubblica di San Marino;

Lesioni personali colpose: commette Reato di Lesioni personali colpose chi provoca lesioni ad altra persona, senza volontà ed intenzione.

Macchine mordenti: quelle macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da:

- trucioli;
- segatura o;
- polvere.

Per convenzione non sono considerate Macchine mordenti quelle:

- **dotate di un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW.**

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Malattia mentale: ogni patologia:

- mentale e;
- del comportamento;

che rientrano nella Classificazione Internazionale delle Malattie prevista dalla normativa vigente.

ESEMPI DI MALATTIE MENTALI E DEL COMPORTAMENTO

- psicosi;
- nevrosi;
- sindromi depressive;
- disturbi dello sviluppo psicologico;
- anoressia;
- bulimia.

Malattie professionali: si intendono le Malattie professionali in quanto tali, se la magistratura ne riconosce la causa di lavoro. Rientrano anche nella presente definizione le malattie indicate nelle tabelle vigenti al momento del contratto e allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

Massimale: rappresenta la somma massima che l'Impresa è tenuta a corrispondere al Contraente/Assicurato o a terzi in caso di Sinistro, a titolo di indennizzo o risarcimento.

Merci speciali: sono intese come tali:

- celluloidi (grezza o oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili. Fanno eccezione quelli racchiusi nella confezione delle merci.

Non sono Merci speciali, i materiali incorporati nel prodotto finito.

Omicidio colposo: commette Reato di Omicidio colposo chi provoca la morte di una persona, senza volontà ed intenzione.

Oneri fiscali (a carico del Contraente/Assicurato):

- spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione;
- tasse di registrazione di atti;
- contributo unificato per l'introduzione di un giudizio.



ESEMPI DI TASSE DI REGISTRAZIONE DI ATTI

- sentenze;
- decreti.

Opere provvisoriale: strutture provvisorie poste a protezione delle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione.

Parti:

- il Contraente;
- l'Assicurato;
- l'Impresa.

Polizza: l'insieme dei documenti che provano l'esistenza e l'operatività delle garanzie assicurative.

Premio: somma di denaro dovuta dall'Assicurato e/o dal Contraente all'Impresa come corrispettivo per la copertura assicurativa.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui il Contraente e/o l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza, incluse quelle:

- distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche se l'attività svolta è diversa da quella descritta nella Scheda di Polizza;
- per le quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'INAIL ricade su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato, come previsto dalla legge;
- i corsisti, i borsisti e gli stagisti.
- qualsiasi altro soggetto che partecipa all'attività oggetto dell'assicurazione, anche solo occasionalmente.

Dalla presente definizione si intendono escluse le persone che non sono qualificabili come:

- "collaboratori coordinati continuativi" del Contraente/Assicurato o che prestino la loro opera per conto di quest'ultimo nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro";

Resta altresì inteso che sono esclusi gli appaltatori/subappaltatori o comunque qualsiasi altra forma di prestazioni a partita IVA.

Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la "regola proporzionale" del Codice Civile

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene:

- l'indicazione della norma violata;
- il titolo del Reato ascritto.

Rapina: Reato previsto dal Codice Penale che si verifica quando una persona si impossessa della cosa mobile altrui mediante:

- violenza alla persona;
- minaccia;

per ottenere a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in:

- delitti;
- contravvenzioni;

le quali comportano pene detentive e/o pecuniarie.

Per i delitti, le pene sono:

- reclusione;
- multa;

e si dividono come segue, in base all'elemento soggettivo:

- dolosi;
- preterintenzionali;
- colposi.

Nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante. Le stesse presentano le seguenti pene:

- arresto;
- ammenda.

Reclamante: è il soggetto titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di Assicurazione.



ESEMPI DI SOGGETTI RECLAMANTI

- Contraente;
- Assicurato;
- Beneficiario;
- Danneggiato.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'Impresa di Assicurazione relativa a:

- contratto o;
- servizio assicurativo.

Non sono considerati reclami le richieste di:

- informazioni o chiarimenti;
- risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Ricovero: la degenza che comporta il pernottamento in Istituto di Cura, regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Tale istituto può essere pubblico o privato.

Rischio: la probabilità di accadimento del Sinistro.

Sanzione amministrativa: misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. La stessa può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche e può consistere in:

- pagamento di una somma di denaro o;
- sospensione o decadenza di licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici.

La determinazione della sanzione amministrativa generalmente spetta all'autorità amministrativa, ma in alcuni casi compete all'Autorità Giudiziaria.

Scheda di Polizza: il documento che prova l'esistenza e l'operatività delle garanzie assicurative.

Scippo: sottrazione ed impossessamento di un bene, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: importo espresso in percentuale sull'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, con un minimo espresso in cifra fissa.

Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di:

- contenitori;
- Tubazioni;

per eccesso o difetto di pressione.

Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati Scoppio o Implosione.

Serramento: manufatto per:

- la chiusura dei vani di transito;
- illuminazione e areazione delle costruzioni.

Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sinistro in serie: si intende una pluralità di eventi dannosi causati dalle Cose vendute e originati dalla stessa causa, anche se si manifestano in momenti diversi durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, **escluse pavimentazioni e soffittature.**

Spese di giustizia: sono le spese del processo che il condannato deve pagare allo Stato in un procedimento penale.

Nel giudizio civile le spese sono pagate dalle Parti durante lo svolgimento degli atti processuali. Tali spese sono rimborsate dal soccombente a conclusione del giudizio.

Struttura Organizzativa: la struttura dell'Impresa costituita da:

- tecnici;
- operatori;

in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che contatta l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza.

Tetto: l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

Sono comprese:

- orditure;
- tiranti;
- catene.

Terrorismo: atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi:

- politici;
- religiosi;
- ideologici;
- etnici e simili;

inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da:

- esponenti di gruppi clandestini;
- organizzazioni;
- movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.

Transazione: accordo con cui le parti definiscono un contenzioso anche giudiziale, con reciproche concessioni.

Tubazioni: insieme di tubi e/o condutture per il:

- convogliamento e;
- trasporto;

dei liquidi non Infiammabili.

Valore a nuovo: si intende:

- per la garanzia "Incendio" con riferimento al Fabbricato o al Rischio locativo: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per la garanzia "Incendio" con riferimento al Contenuto: il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove o uguali o equivalenti per uso e qualità. **Sono escluse le merci.**
- per la garanzia "Furto": il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate (**escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità**) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (**escluse le merci**).

Valore intero: forma di Assicurazione per la quale l'Impresa risponde dei danni in proporzione al valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro. L'Indennizzo si calcola rispetto alla somma assicurata in Polizza, applicando la regola proporzionale prevista dal Codice Civile.

Vertenza contrattuale: controversia inerente all'esistenza, la validità o l'esecuzione di:

- patti;
- accordi;
- contratti;

conclusi tra le Parti, anche verbalmente.


Tale controversia è relativa all'inadempimento delle obbligazioni dedotte dal Contratto.

Vetro antisfondamento: manufatto costituito da:

- più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici;
- uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.;
- un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
Dr. Pietro Cazzola



1. NORME COMUNI

In questa sezione sono indicate le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa e il Contraente e definiscono i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 1.1 - Decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati. In caso contrario, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta operante fino alle ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza stessa. Trascorso tale termine, l'Assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

La garanzia "Protezione del reddito" decorre dalle ore 24 della data di effetto della Polizza nei seguenti casi:

- Infortunio;
- varicella, rosolia, morbillo, scarlattina, difterite, pertosse, parotite, poliomielite, meningite cerebrospinale, dissenteria, febbre tifoide e paratifoide, colera, vaiolo, peste e tifo esantematico.

Per tutte le altre malattie, la garanzia decorre dalle ore 24 del 180° giorno successivo alla data di effetto della polizza. La copertura opera se la prima constatazione medica della Malattia avviene dopo tale termine.

Se la Polizza è emessa in sostituzione di altra Polizza che riguarda gli stessi Assicurati, i termini sopraindicati operano:

- dal giorno in cui ha effetto la Polizza sostituita, con le prestazioni ed i Massimali da quest'ultima previsti;
- dal giorno in cui ha effetto la presente Assicurazione, decorsi i termini di cui sopra. Il rimborso è riconosciuto limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni previste. Le disposizioni previste nella Sezione "Garanzia Protezione del reddito" operano anche in caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

La garanzia "Tutela Legale" decorre in ambito:

- penale: dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della Polizza;
- civile contrattuale: al termine di un periodo di carenza pari a 90 giorni;
- civile extracontrattuale: dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della Polizza.

Art. 1.2 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha durata annuale come risultante dalla Scheda di Polizza.

Se non viene esercitata la disdetta, l'Assicurazione di durata non inferiore a un anno si rinnova tacitamente per un ulteriore anno, e così successivamente per gli anni a seguire.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1.3 - Pagamento del Premio

Il Premio deve essere pagato all'Impresa o all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza e che è autorizzato dall'Impresa stessa alla riscossione dei premi.

Il Premio si riferisce sempre a un periodo di assicurazione di un anno, salvo i contratti di durata inferiore.

Il Premio è sempre dovuto per intero anche se è stato concesso al Contraente il frazionamento in più rate, secondo quanto previsto dal Contratto e dal Codice Civile. Quindi il Premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale.

Come previsto dalla normativa vigente, l'Impresa accetta il pagamento del Premio a mezzo:

- bonifico;
- assegno bancario/circolare;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge.

È inoltre ammesso ogni altro mezzo di pagamento conforme alla normativa vigente e accettato dall'eventuale Intermediario incaricato.

Art. 1.4 - Oneri fiscali

Sono a carico del Contraente/Assicurato gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione.



CHE OBBLIGHI HO E CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 1.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le reticenze o dichiarazioni inesatte del Contraente/Assicurato che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo;
- la cessazione dell'Assicurazione.

La dichiarazione sulla tipologia di attività esercitata è un elemento essenziale per la stipula del contratto. Se l'attività effettivamente svolta è diversa da quella indicata nella Scheda di Polizza, la garanzia non opera.

Se durante il contratto cambia qualcosa rispetto a quanto dichiarato, il Contraente o l'Assicurato deve comunicarlo subito.

Il Contraente o l'Assicurato comunica per iscritto tramite lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) all'Impresa ogni Aggravamento o diminuzione del Rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa, possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo;
- la cessazione dell'Assicurazione

Inoltre, nel caso di diminuzione del Rischio l'Impresa è tenuta a:

- ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato;
- rinunciare al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede per la garanzia “Incendio”

Le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della Polizza o la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di mutamenti aggravanti il Rischio:

- non comportano decadenza del diritto all'Indennizzo né riduzione dello stesso, se tali inesattezze od omissioni non riguardano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e;
- se il Contraente/Assicurato ha agito senza dolo o colpa grave.

L'Impresa ha il diritto di percepire la differenza di Premio che corrisponde al maggior Rischio a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 1.7 - Buona fede per la garanzia “Responsabilità Civile Danni a terzi e Prestatori di lavoro”

Al momento della stipulazione del Contratto o nel corso della sua validità:

- l'omissione di circostanze aggravanti il Rischio e;
 - le dichiarazioni incomplete o inesatte del Contraente/Assicurato;
- non pregiudicano il diritto al risarcimento se rese in buona fede. Fanno eccezione i precedenti sinistri.

L'Impresa può richiedere la modifica delle condizioni contrattuali in corso, quando viene a conoscenza di circostanze che aggravano il Rischio.

Art. 1.8 - Assicurazione a Primo Rischio Assoluto per la garanzia “Furto”

L'Assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale come previsto dal Codice Civile.

Art. 1.9 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche all'Assicurazione devono essere provate per iscritto

Art. 1.10 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato comunicano per iscritto tramite lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni. Tale comunicazione riguarda le coperture che assicurano le stesse persone e/o gli stessi rischi previsti dal presente Contratto, anche se stipulate da soggetti diversi.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono inoltre comunicare all'Impresa la successiva stipulazione di ulteriori assicurazioni per i medesimi rischi.

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

L'omissione dolosa di tali comunicazioni comporta per l'Assicurato la perdita del diritto all'Indennizzo.

L'Assicurato può richiedere a ciascun Assicuratore l'Indennizzo dovuto in base al rispettivo Contratto, purché l'importo complessivamente percepito non superi l'ammontare del danno.

Art. 1.11 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche all'Assicurazione devono essere provate per iscritto.



COME POSSO DISDIRE O RECEDERE DALLA POLIZZA?

Art. 1.12 - Disdetta

Il contratto può essere disdetto da entrambe le Parti inviando una raccomandata A/R o PEC entro 60 giorni dalla scadenza annuale.

Art. 1.13 - Facoltà di recesso

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo:

- l'Impresa e/o;
- il Contraente o;
- l'Assicurato;

possono recedere dall'Assicurazione relativa alla garanzia interessata o dall'intera Polizza.

Il recesso deve essere comunicato tramite lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) e ha effetto:

- nel caso di recesso del Contraente o dell'Assicurato: **dalla data di invio della comunicazione;**
- nel caso di recesso dell'Impresa: **dopo 30 giorni dalla ricezione della comunicazione** da parte del Contraente o dell'Assicurato.

Se il recesso è esercitato dall'Impresa, quest'ultima rimborsa entro 30 giorni dalla data di efficacia la parte di Premio imponible relativa al periodo di Rischio non corso.

Se il recesso è esercitato dal Contraente o dall'Assicurato e non risultano sinistri liquidati o riservati, l'Impresa rimborsa entro 30 giorni dalla data di efficacia la parte di Premio imponible relativa al periodo di Rischio non corso. Tale rimborso viene effettuato dall'Impresa al netto delle imposte.

Per le garanzie “Incendio – Eventi Sociopolitici” e “Incendio – Terremoto”, l'Impresa e il Contraente/Assicurato possono recedere in qualsiasi momento dalla garanzia prestata. Il recesso deve essere comunicato con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla spedizione della relativa comunicazione. Tale comunicazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R oppure tramite PEC. In caso di recesso da parte dell'Impresa, quest'ultima rimborsa la quota di Premio imponible (al netto delle imposte) relativa al periodo di Rischio non corso.

Solo per la garanzia “Incendio – Eventi Sociopolitici”, l'importo è calcolato sulla base del 5% del tasso imponible annuo, che rappresenta il costo della presente estensione di garanzia.

In tale ipotesi, resta inoltre convenuto che è fatta salva la facoltà del Contraente/Assicurato di recedere dall'intero contratto. **Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A/R oppure tramite PEC entro la data in cui il recesso diventa efficace.** In tal caso, l'Impresa rimborsa la quota di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.



DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 1.14 - Validità territoriale

Per le **garanzie**:

- "Incendio";
- "Furto";

l'Assicurazione è valida per i danni avvenuti solo in Italia.

Per la **garanzia "Responsabilità Civile danni a Terzi e Prestatori di lavoro"**, l'Assicurazione di RCT è valida per i danni che avvengono nei territori di tutti i paesi del mondo, **esclusi USA e Canada**. Limitatamente ad USA e Canada la garanzia viene estesa alle seguenti attività:

- partecipazione a convegni;
- fiere;
- mostre ed esposizioni;

ed è compreso il montaggio e lo smontaggio degli stands, purché direttamente effettuati dal Contraente/Assicurato.

La **garanzia "R.C.O."** è operante nel mondo intero.

Per la **garanzia "Protezione del reddito"**, l'Assicurazione è valida per gli Infortuni e le Malattie accaduti in tutto il mondo e la liquidazione dei Sinistri è eseguita in Italia e in euro.

Per la **garanzia "Tutela Legale"**, l'Assicurazione è valida per i casi assicurati che insorgono e devono essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nei Paesi dell'Unione Europea, per le vertenze relative a danni di responsabilità di natura extracontrattuale e di procedimenti penali;
- nei Paesi dell'Unione Europea (compresi: lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Svizzera), per le vertenze di natura contrattuale.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 1.15 - Caratteristiche del Contenuto

Sono compresi:

- addizioni e migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella voce "Fabbricato";
- valori (denaro, carte valori e titoli di credito in genere) inerenti all'attività, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500;**
- sostanze infiammabili per un quantitativo **non superiore a kg. 750;**
- Merci speciali per un quantitativo **non superiore a kg. 400;**
- effetti personali del Contraente/Assicurato e dei suoi dipendenti (**esclusi preziosi e valori**);
- quadri ed oggetti d'arte di valore singolo **non superiore a euro 3.000;**
- merci di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata **fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto;**
- veicoli di terzi.



ALTRE INFORMAZIONI

Art. 1.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto ciò che non è disciplinato nel Contratto valgono le norme di legge.

Art. 1.17 - Foro competente

Per le controversie derivanti dal presente Contratto e relative a un consumatore, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria nel luogo di:

- Residenza;
- domicilio;

del consumatore, come previsto dalla normativa vigente.

Negli altri casi, la parte attrice può scegliere l'Autorità Giudiziaria del luogo di Residenza o la sede legale del convenuto.

Art. 1.18 - Misure restrittive

In nessun caso gli assicuratori o i riassicuratori sono obbligati a:

- fornire copertura assicurativa;
- pagare indennizzi o risarcimenti;
- garantire l'Indennità;

se ciò comporta:

- violazione di divieti;
- sanzioni economiche;
- restrizioni;

imposte da risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o da sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 1.19 - Variazione dell'ubicazione e dell'attività

L'Assicurazione opera solo per:

- l'attività e;
- l'ubicazione;

identificate nella Scheda di Polizza.

In caso di mutamenti di:

- attività dell'esercizio assicurato;
- ubicazione dell'esercizio assicurato.

l'Assicurazione rimane sospesa fino a quando il Contraente/Assicurato ne dà avviso scritto all'Impresa, secondo quanto previsto dal Codice Civile in caso di aggravamento del Rischio.

2. GARANZIA INCENDIO

Questa sezione è suddivisa in 2 capitoli principali (*Garanzie Base – Garanzie Opzionali*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



CHE COSA È ASSICURATO?

GARANZIE BASE

(*Garanzie Base, le quali operano se risulta dalla Scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio*)

Art. 2.1 - Oggetto della garanzia “Incendio”

Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate dagli eventi riportati di seguito, anche se di proprietà di terzi e purché inerenti all'attività assicurata. A tal riguardo, sono coperti:

- a) Incendio;
- b) azione del fulmine;
- c) Scoppio, Implosione ed Esplosione non causati da ordigni esplosivi;
- d) caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o Cose da essi trasportate;
- e) onda sonora, provocata dal superamento della velocità del suono da parte:
 - di aeromobili o;
 - altri oggetti volanti;
- f) rovina di:
 - ascensori;
 - montacarichi e;
 - altri impianti;

installati all'interno del Fabbricato e destinati al sollevamento dei beni funzionali all'attività dichiarata in Polizza, a seguito di rottura dei relativi congegni;

g) urto di veicoli stradali;

- h) effetto di:
- correnti;
 - scariche;
 - altri Fenomeni elettrici da qualunque causa provocati;
- che si manifestano:
- nelle macchine;
 - negli impianti elettrici;
 - negli apparecchi e circuiti compresi;

sono inoltre compresi i danni a macchine e impianti aventi componentistica elettronica e/o di comando.

- i) sviluppo di fumi, gas, vapori purché conseguenti agli eventi previsti in Polizza, che hanno colpito le Cose assicurate o enti posti nell'ambito di 20 m da esse. Restano ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- j) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica purché conseguenti agli eventi previsti in Polizza, che hanno colpito le Cose assicurate o enti posti nell'ambito di 20 m da esse. Restano ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- k) mancato o anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o condizionamento purché conseguenti agli eventi previsti in Polizza, che hanno colpito le Cose assicurate o enti posti nell'ambito di 20 m da esse. Restano ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- l) colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi previsti in Polizza, che hanno colpito le Cose assicurate o enti posti nell'ambito di 20 m da esse. Restano ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- m) acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di Tubazioni, stabilmente installate nel Fabbricato indicato nella Scheda di Polizza e di sua esclusiva pertinenza.
Se il Fabbricato è assicurato, sono coperte le spese per la rottura che provoca la fuoriuscita di liquidi non Infiammabili dalle relative Tubazioni.
Tali spese comprendono:
 - ricerca e riparazione della rottura;
 - ripristino delle parti danneggiate del Fabbricato.
- n) i danni ad enti assicurati per ordine delle Autorità e quelli prodotti dal Contraente/Assicurato o da terzi, se in entrambi i casi gli stessi sono resi necessari allo scopo di:
 - impedire;
 - limitare o;
 - arrestare;i danni provocati dagli eventi coperti.
- o) i danni ad enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto:
 - improvviso;
 - accidentale;agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti stessi e purché detti impianti sono collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Che cosa non è assicurato?

Con riferimento a:

- lettera c), sono esclusi i danni a macchine o impianti se provocati da:
 - o usura;
 - o corrosione o;

- o difetto del materiale.
- lettera g), è escluso l'urto del veicolo del Contraente/Assicurato.
- lettera h), sono esclusi i danni:
 - o da usura;
 - o da mancata o difettosa manutenzione;
 - o che si sono verificati in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
 - o che si sono verificati durante le operazioni di collaudo o prova;
 - o dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto di stipula della Polizza;
 - o per i quali deve rispondere il costruttore o il fornitore per legge o contratto;
 - o indiretti o consequenziali;

Restano ferme le esclusioni previste dall'art. 2.2.1 "Elettronica (Forma a primo rischio)"

- lettera m), sono esclusi i danni alle merci poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo nonché i danni causati da:
 - o gelo;
 - o traboccamenti;
 - o rigurgito;
 - o rigurgito di fognature;
 - o rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del Fabbricato e le relative spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;

In caso di rottura che provoca la fuoriuscita di liquidi non infiammabili dalle Tubazioni, sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di pannelli radianti.

Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento a:

- lettera h), è previsto un massimale di euro 5.000 per anno assicurativo. Fa eccezione quanto previsto nella Scheda di Polizza. Inoltre, per ogni Sinistro è prevista una Franchigia pari a euro 200;
- lettera m), è previsto un massimale di euro 5.000 per anno assicurativo. Inoltre, per ogni Sinistro è prevista una Franchigia pari a euro 200;
- lettera o), è prevista una Franchigia pari a euro 200.

Art. 2.1.1 - Eventi sociopolitici

Che cosa è assicurato?

L'Impresa copre i danni materiali e diretti:

- a) causati alle Cose assicurate da:
 - Incendio;
 - Esplosione;
 - Scoppio;
 - caduta di aeromobili, loro parti o Cose da essi trasportate.
- b) Causati alle Cose assicurate da tutti gli altri danni non esplicitamente esclusi;

che si sono verificati in occasione di:

- tumulti popolari;
- scioperi;
- sommosse;
- atti vandalici o dolosi;
- terrorismo;
- sabotaggio organizzato.

Inoltre, sono coperti i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:

- di inondazione o frana;
- di Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- che si sono verificati nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Relativamente all'evento "Terrorismo" l'assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione:

- nucleare;
- biologica;
- chimica;
- radiologica

dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.

Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.

Nel caso di danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, se:

- l'occupazione è protratta per oltre 5 giorni consecutivi,

l'Impresa non risponde dei danni di cui all'art. 2.1.1 "Eventi sociopolitici", lettera b). Tale esclusione vale anche se si verifica durante il suddetto periodo.

Ci sono limiti di copertura?

È prevista una Franchigia pari a euro 500 per Sinistro. Inoltre, l'Impresa indennizza il Contraente/Assicurato fino al limite del 70% della somma assicurata, per uno o più sinistri che avvengono nel periodo di assicurazione pattuito, per l'estensione "Eventi Sociopolitici".

Art. 2.1.2 Eventi atmosferici

Che cosa è assicurato?

L'Impresa copre i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:

- uragano;
- bufera;
- tempesta;
- vento e Cose da esso trascinate;
- tromba d'aria;
- grandine;

quando i suddetti eventi atmosferici sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:

a) che si verificano all'interno dei fabbricati e al loro Contenuto. Fanno eccezione i casi in cui tali danni derivano da rotture, brecce o lesioni a:

- tetto;
- pareti;
- serramenti

causate dalla violenza degli eventi atmosferici coperti;

b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché si verificano a seguito di eventi atmosferici coperti;

c) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto. Fanno eccezione i serbatoi e gli impianti fissi nonché altre apparecchiature che per loro natura o destinazione, devono trovarsi all'esterno del Fabbricato;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se temporaneamente aperti per lavori di ripristino conseguenti o meno a un Sinistro;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi Contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere. Fa eccezione se tali danni derivano da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Ci sono limiti di copertura?

È prevista una Franchigia pari a euro 1.000 per Sinistro. Inoltre, l'Impresa indennizza il Contraente/Assicurato fino al limite del 70% della somma assicurata, per singolo Sinistro.

Art. 2.1.3 - Grandine

Che cosa è assicurato?

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "Eventi Atmosferici" e ad integrazione della stessa, l'Impresa copre i danni materiali e diretti causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica;

anche se fanno parte di:

- fabbricati o;
- tettoie aperte da uno o più lati.

Ci sono limiti di copertura?

È prevista una Franchigia pari a euro 1.000 per Sinistro. Inoltre, l'Impresa indennizza il Contraente/Assicurato fino al limite di euro 15.000, per singolo Sinistro.

Art. 2.1.4 - Intasamento grondaie e pluviali

Che cosa è assicurato?

L'Impresa copre i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua penetrata nel Fabbricato per intasamento di:

- grondaie e;
- pluviali;

causato esclusivamente da grandine o neve.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni causati da umidità e stitlicidio.

Ci sono limiti di copertura?

È prevista una Franchigia pari a euro 1.000. Inoltre, l'Impresa indennizza il Contraente/Assicurato fino al limite di euro 10.000 per anno assicurativo.

Art. 2.1.5 - Sovraccarico di neve

Che cosa è assicurato?

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "Eventi Atmosferici" ed a integrazione della stessa, l'Impresa copre i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto.

Sono compresi anche i danni subiti da tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, anche se conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia integrativa;
- c) ai fabbricati non conformi alle norme vigenti e/o eventuali disposizioni locali relative ai sovraccarichi di neve ed al loro Contenuto;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro Contenuto, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa;
- e) ai capannoni pressostatici ed al loro Contenuto;
- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere o all'impermeabilizzazione. Fa eccezione il loro danneggiamento derivante dal crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti causato dal sovraccarico di neve.

Ci sono limiti di copertura?

È previsto uno Scoperto pari al 10%, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 15.000 per Sinistro. Inoltre, l'Impresa indennizza il Contraente/Assicurato fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata, per uno o più sinistri che avvengono nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione.

Art. 2.1.6 - Allagamento

Che cosa è assicurato?

L'Impresa copre i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da Allagamento che si è verificato all'interno dei Fabbricati a seguito di:

- formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
- fuoriuscita d'acqua da Impianti idrici, igienici e tecnici, non dovuta a rottura.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:

- a) alle Cose contenute nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo. Fanno eccezione i danni derivanti dalla rottura dell'impianto di estinzione incendi;
- b) causati da:
 - fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, se l'evento è caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di Cose assicurate o non, poste nelle vicinanze;
 - mareggiate, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
 - gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione anche se conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
 - franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- c) avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti causate dal vento o dalla grandine;
- d) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

Ci sono limiti di copertura?

È prevista una Franchigia pari a euro 1.000 per Sinistro. Inoltre, l'Impresa indennizza il Contraente/Assicurato fino al limite di euro 10.000 per anno assicurativo.

Art. 2.1.7 - Rottura lastre

Che cosa è assicurato?

L'Impresa copre i danni materiali e diretti causati da rottura di:

- lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro;
- insegne di cristallo e non;

di pertinenza del Fabbricato e/o delle parti di Fabbricato di uso comune.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:

- che si sono verificati in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
- ai lucernari;
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione;
- dovuti a rigature o scheggiature;
- da Furto e tentato Furto.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza di euro 5.000 per Sinistro. Inoltre, per ogni Sinistro è prevista una Franchigia pari a euro 200.

La garanzia è operante solo se è assicurata la partita "Rischio locativo" o la partita "Fabbricato".

Art. 2.1.8 - Merci e Attrezzature presso terzi

Che cosa è assicurato?

L'Impresa copre i danni arrecati alle merci e alle Attrezzature in:

- deposito e/o;
- lavorazione;

presso terzi in Italia, se il Sinistro è indennizzabile a termini di Polizza.

Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza il Contraente/Assicurato fino alla concorrenza del 10% della partita "Contenuto". Tale copertura opera solo quando il Fabbricato rispetta le norme previste dall'art. 2.5 "Caratteristiche del Fabbricato".

Art. 2.1.9 - Spese di demolizione e sgombero

Che cosa è assicurato?

L'impresa copre le spese necessarie per:

- demolire;
- sgomberare;
- trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza il Contraente/Assicurato fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza.

Se l'Indennizzo è inferiore a euro 2.500, il rimborso delle spese documentate è comunque riconosciuto fino a un massimo di euro 250. Resta fermo quanto previsto all'art. 8.9 "Limite massimo di Indennizzo".

Art. 2.1.10 - Indennità aggiuntiva

Che cosa è assicurato?

L'Impresa copre le seguenti spese, se le stesse sono effettivamente sostenute e documentate:

- a) mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- b) onorari dei consulenti e periti incaricati dell'esecuzione di:
 - stime;
 - piante;
 - descrizioni;
 - misurazioni;
 - ispezioni;

necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita, in caso di danno alle Cose assicurate;

- c) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- d) ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- e) rimozione e ricollocamento del Contenuto;
- f) altri obblighi contrattualmente incombenti sul Contraente/Assicurato.

Che cosa non è assicurato?

Sono escluse le chiusure/serrate obbligatorie derivanti da disposizioni delle Autorità, indipendentemente dalla causa.



ESEMPI DI CHIUSURE/SERRATE OBBLIGATORIE

- Epidemie;
- pandemie;
- emergenze sanitarie.

Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa riconosce una somma forfettaria sino al 10% dell'Indennizzo liquidato per le partite "Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto" con il massimo di euro 100.000 per anno assicurativo.

Inoltre, le spese relative agli onorari dei consulenti e dei periti incaricati dell'esecuzione di cui alla lettera b), sono coperte fino a un massimo di euro 10.000. Resta fermo quanto previsto all'art. 8.9 "Limite massimo di Indennizzo".

Art. 2.1.11 - Danni indiretti

Che cosa è assicurato?

L'Impresa riconosce al Contraente/Assicurato nei limiti e alle condizioni che seguono, un determinato indennizzo per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività. Il rimborso è dovuto se la forzata inattività dell'esercizio assicurato è causata da un Sinistro indennizzabile ai termini della Polizza.

Che cosa non è assicurato?

Sono escluse le chiusure/serrate obbligatorie derivanti da disposizioni delle Autorità, indipendentemente dalla causa.



ESEMPI DI CHIUSURE/SERRATE OBBLIGATORIE

- Epidemie;
- pandemie;
- emergenze sanitarie.

Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa riconosce al Contraente/Assicurato un importo di euro 400 a primo Rischio Assoluto per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività. Se la forzata inattività riguarda solo una parte dell'esercizio assicurato (inattività parziale), l'importo forfettario giornaliero sopracitato è ridotto della metà. La garanzia è operante solo se il periodo di inattività sia di durata superiore a 7 giorni lavorativi e fino a un massimo di 45 giorni per Sinistro. Inoltre, l'Impresa indennizza il Contraente/Assicurato fino ad un massimo di euro 10.000 per annualità assicurativa. Resta fermo quanto previsto all'art. 8.9 "Limite massimo di Indennizzo".

Art. 2.1.12- Colpa grave

Che cosa è assicurato?

L'Impresa copre i danni derivanti dagli eventi previsti dall'art. 2.1 "Oggetto della garanzia "Incendio", dalla lettera a) alla lettera l), anche se causati da colpa grave di:

- Contraente/Assicurato e/o dei loro familiari conviventi;
- persone di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere a termini di legge.

GARANZIE OPZIONALI

(Garanzie facoltative, le quali operano se risulta dalla Scheda di Polizza e se è stata indicata la somma da assicurare)

Art. 2.2 - Garanzie Aggiuntive

Art. 2.2.1 - Elettronica (forma a primo Rischio Assoluto)

Che cosa è assicurato?

L'Impresa copre i danni materiali e diretti alle Attrezzature causati dai seguenti eventi:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- sabotaggio dei dipendenti;
- traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere;
- alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.

Inoltre, la garanzia "Elettronica" prevede:

a) supporti di dati – maggiori costi: in caso di Sinistro indennizzabile che colpisce:

- sistemi di elaborazione dati;
- nastri o dischi magnetici;

L'Impresa copre le spese effettivamente sostenute e documentate, per la ricostituzione delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati. Tali spese comprendono il valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente.

b) Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati: per gli elaboratori elettronici, la copertura copre anche i programmi operativi con regolare licenza unicamente se rientrano nella somma assicurata.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo del Contraente/Assicurato;
- da eventi previsti dalle sezioni Incendio e Furto;
- che derivano da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- che si sono verificati in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- per cause delle quali deve rispondere per legge o Contratto il:
 - fornitore;
 - venditore o;
 - locatore dei beni assicurati;

f) per mancata o inadeguata manutenzione;

g) a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;

h) di natura estetica che non compromettono la funzionalità dei beni assicurati;

Per i supporti di dati sono esclusi i costi dovuti a:

- errata registrazione;
- cancellazione per errore;
- cestinature per svista;
- smagnetizzazione.

Inoltre, per i programmi operativi per sistemi di elaborazione dati sono esclusi i programmi applicativi e/o personalizzati.

Relativamente ai sistemi elettronici di elaborazione dati e computers sono esclusi i guasti:

- meccanici e;
- elettrici;

che si sono originati all'interno dell'apparecchiatura assicurata, se non opera un contratto di assistenza tecnica.

Ci sono limiti di copertura?

Per ogni Sinistro è prevista una Franchigia pari a euro 400.

Per i supporti di dati, l'Impresa indennizza il Contraente/Assicurato fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla relativa partita Elettronica. Inoltre, le spese sostenute per la ricostruzione delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati devono essere effettuate entro 120 giorni dal giorno del Sinistro.

Art. 2.2.2 Terremoto

Che cosa è assicurato?

L'Impresa copre i danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate per effetto del Terremoto.

Le scosse registrate nelle **72 ore successive ad ogni evento** che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico. I relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro", se avvenuti nel Periodo di Assicurazione.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni che non rientrano nella forma di Assicurazione a Valore totale.

Ci sono limiti di copertura?

In riferimento a quanto indicato all'art. 8.10 "Trasloco delle cose assicurate", la presente copertura vale solo per l'Ubicazione indicata nella Scheda di Polizza e non per la nuova sede.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.3 "Esclusioni relative alle "Garanzie Base". Il limite applicato singolarmente e senza compensazioni alle voci Fabbriato e Contenuto se assicurate, nonché lo Scoperto e la Franchigia applicati sono riportati nella Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente/Assicurato.

Art. 2.2.3 - Merci in refrigerazione

Che cosa è assicurato?

A parziale deroga dell'articolo 2.3 "Esclusioni relative alle "Garanzie Base" lettera e), l'Impresa copre i danni subiti dalle merci in refrigerazione custodite in:

- banchi;
- armadi;
- celle;
- magazzini frigoriferi;

causati da:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita di fluido frigorifero;

conseguenti:

a) a sinistro indennizzabile, come previsto dalla presente sezione;

b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture:

- nell'impianto frigorifero o;
- nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza o;
- nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

L'Assicurazione opera anche quando gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone che prendono parte a:

- tumulti popolari;
- scioperi;
- sommosse;

o che compiono atti vandalici o dolosi, in maniera individuale o in associazione.

Inoltre, l'Assicurazione opera a Primo Rischio Assoluto.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni alle merci causati da interruzioni di energia annunciate o programmate dall'ente fornitore dell'energia stessa.

Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa indennizza il Contraente/Assicurato fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza, applicando uno Scoperto del 15% con un minimo di euro 100 per ciascun Sinistro.

Art. 2.2.4 - Rischio locativo

Che cosa è assicurato?

L'Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato come da normativa prevista dal Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza.

Ci sono limiti di copertura?

L'Indennizzo è corrisposto entro i limiti della somma assicurata.

Art. 2.2.5 - Ricorso terzi

Che cosa è assicurato?

L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato delle somme che deve pagare a titolo di:

- capitale;
- interessi e;
- spese;

fino alla concorrenza del massimale convenuto, quando la legge lo ritiene civilmente responsabile per danni materiali e diretti alle Cose di terzi causati da un Sinistro indennizzabile dalla Polizza.

Solo per la presente garanzia, il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave del Contraente/Assicurato.

L'Assicurazione si estende ai danni che derivano da interruzioni o sospensioni:

- totali o;
- parziali;

dell'utilizzo di beni nonché di attività:

- industriali;
- commerciali;
- agricole;
- di servizi;

entro il massimale stabilito.

Il Contraente/Assicurato deve informare subito l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui. Inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa può assumere la conduzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato. **Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.**

Per le spese giudiziali si applica quanto previsto dal Codice Civile.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:

- a) a Cose che il Contraente/Assicurato ha in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Fanno eccezione i veicoli dei dipendenti del Contraente/Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito di tali operazioni nonché le Cose trasportate sui mezzi di trasporto;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Ci sono limiti di copertura?

Per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, l'Impresa indennizza l'Assicurato fino alla concorrenza del 10% del Massimale.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.3 - Esclusioni relative alle “Garanzie Base” e alle “Garanzie Opzionali”

Sono esclusi i danni:

- a) da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni, mareggiate, penetrazione di acqua marina ed eruzioni vulcaniche;
- b) da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- c) causati con dolo:
 - del Contraente/Assicurato;
 - di terzi. Fa eccezione quanto previsto dall'art. 2.1.1 “Eventi sociopolitici”;
- d) causati da:
 - gelo;
 - colpo d'ariete;
 - umidità;
 - stillicidio;
 - infiltrazioni di acqua piovana. Fa eccezione quanto previsto dall'art. 2.1 “Oggetto della garanzia “Incendio””;
 - cedimenti del terreno;
 - valanghe;
 - slavine;
- e) subiti dalle merci in refrigerazione:
 - per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se sono conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- f) indiretti quali:
 - cambiamento di costruzione o;
 - qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle Cose assicurate. Fa eccezione quanto previsto dall'art. 2.1.11 “Danni indiretti” e dall'art. 2.1.10 “Indennità aggiuntiva”;
- g) di smarrimento, Furto o Rapina delle Cose assicurate in occasione degli eventi dall'art. 2.1 “Oggetto della garanzia “Incendio””. Fa eccezione quanto previsto alla garanzia opzionale “Elettronica”.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

L'Assicurazione è prestata nei limiti e alle condizioni previsti per ciascuna delle garanzie sopra indicate.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 2.4 - Persone non considerate terzi

Per la garanzia “Riscorso Terzi”, non sono considerati terzi:

- il coniuge, il convivente di fatto (c.d. convivente more uxorio), i genitori (anche del coniuge), i figli del Contraente/Assicurato o ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- se il Contraente/Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società controllanti, controllate o collegate secondo il Codice Civile rispetto al Contraente/Assicurato non persona fisica, compresi i loro amministratori.

Art. 2.5 - Caratteristiche del Fabbricato

Le garanzie operano se il Fabbricato è costruito con:

- strutture portanti verticali;
- pareti esterne;
- copertura del tetto;

in materiali Incombustibili, anche con Solai e strutture portanti del Tetto in materiali combustibili.

Per quanto riguarda:

- le pareti esterne e;
- la copertura del tetto;

è tollerata la presenza di materiali combustibili su non oltre il 20% delle rispettive superfici.

Sono ammessi i rivestimenti e le coibentazioni in materiali combustibili.

Art. 2.6 - Tolleranza Infiammabili e Merci speciali

Non costituisce aggravamento di Rischio la presenza:

- di materiali Infiammabili, se il quantitativo non supera i 750 kg;
- di Merci speciali, se il quantitativo non supera i 400 kg;
- di Esplosivi, se il quantitativo non supera 1 kg.

Art. 2.7 - Leasing

Per la voce "Contenuto" le garanzie non operano per gli enti detenuti in Leasing, se non diversamente convenuto.

Art. 2.8 - Valore a nuovo

L'Assicurazione è prestata a "Valore a nuovo".

3. GARANZIA FURTO

Questa sezione è suddivisa in 2 capitoli principali (*Garanzie Base – Garanzie Opzionali*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



CHE COSA È ASSICURATO?

GARANZIE BASE

(*Garanzie Base, le quali operano se risulta dalla Scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio*)

Art. 3.1 - Oggetto della garanzia “Furto”

Art. 3.1.1 - Furto commesso con rottura o scasso

Che cosa è assicurato?

La garanzia prevede il pagamento di un Indennizzo per il Furto commesso con rottura o scasso di:

- difese esterne dei locali e;
- relativi mezzi di protezione e di chiusura.

Oppure, Furto commesso con:

- uso fraudolento di chiavi;
- uso di grimaldelli o arnesi simili;

ovvero praticando un'apertura o breccia nei:

- soffitti;
 - pavimenti;
 - muri;
- dei locali stessi.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia opera se:

- le difese esterne dei locali;
- i relativi mezzi di protezione e di chiusura;

hanno almeno le caratteristiche di cui all'articolo 3.5.1 “Limiti relativi ai Mezzi di chiusura”.

Art. 3.1.2 - Furto commesso con introduzione clandestina

Che cosa è assicurato?

La garanzia prevede il pagamento di un Indennizzo per il reato commesso dal soggetto che si nasconde nei locali dopo esservi entrato clandestinamente e asporta la refurtiva dopo la chiusura dell'attività.

Art. 3.1.3 - Furto commesso con scalata

Che cosa è assicurato?

La garanzia prevede il pagamento di un Indennizzo per il Furto commesso con scalata mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, superando ostacoli o ripari mediante:

- impiego di mezzi artificiali o;
- particolare agilità personale.

Art. 3.1.4 - Rapina

Che cosa è assicurato?

La garanzia prevede il pagamento di un Indennizzo per la Rapina avvenuta nei locali, anche quando le persone sulle quali viene fatta:

- violenza o;
- minaccia;

vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. 3.1.5 Guasti e atti vandalici causati dai ladri in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina

Che cosa è assicurato?

La garanzia prevede il pagamento di un Indennizzo per i Guasti e atti vandalici causati dai ladri in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina a:

- Cose assicurate;
- locali e relativi serramenti.

Sono inoltre compresi sino alla concorrenza dei limiti sotto riportati, i guasti causati dall'intervento delle Forze dell'Ordine in seguito a Furto, tentato Furto, Rapina.

Che cosa non è assicurato?

Per le Cose assicurate, sono esclusi dalla copertura denaro e valori.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia opera per:

- le Cose assicurate fino alla concorrenza della somma assicurata per il Contenuto;
- i locali e i relativi serramenti fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il minimo di euro 2.000, senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto. Resta fermo quanto previsto all'art. 8.9 "Limite massimo di Indennizzo".

Art. 3.1.6 - Ulteriori modalità di commissione del Furto

Che cosa è assicurato?

La garanzia prevede il pagamento di un Indennizzo per il Furto commesso:

- a) durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), quando le:
 - vetrine fisse e;
 - porte-vetrate;rimangono protette da solo vetro fisso, unicamente se le stesse sono efficacemente chiuse;
- b) attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di Addetti all'esercizio.

Art. 3.1.7 - Furto commesso dai dipendenti Addetti all'esercizio fuori dalle ore di lavoro

Che cosa è assicurato?

La garanzia prevede il pagamento di un Indennizzo per il Furto commesso dai dipendenti Addetti all'esercizio fuori dalle ore di lavoro se:

- a) l'autore del Furto non è incaricato di:
 - sorveglianza dei locali né;
 - custodia delle chiavi dei locali o delle chiavi di particolari mezzi di difesa interni o delle chiavi dei contenitori di sicurezza;
- b) il Furto è commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente svolge le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 3.1.8 - Furto, Rapina e atti vandalici a archivi e documenti, attestati, registri, disegni e simili, schede, dischi, nastri per elaboratori e calcolatori elettronici

Che cosa è assicurato?

La garanzia prevede il pagamento delle spese necessarie alla ricostruzione di:

- archivi e documenti;
- attestati;
- registri;
- disegni e simili;
- schede;
- dischi;
- nastri per elaboratori;
- calcolatori elettronici.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia opera fino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto, senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto.

Art. 3.1.9 - Furto, Scippo, Rapina di denaro, carte valori e titoli di credito

Che cosa è assicurato?

La garanzia prevede il pagamento di un Indennizzo per Furto, Scippo, Rapina di denaro, carte valori e titoli di credito in genere commessi:

- sulla persona del Contraente/Assicurato o dei suoi familiari o;
 - sui dipendenti a libro paga/Addetti all'esercizio;
- mentre sono in servizio fuori dai locali dell'azienda e nello svolgimento delle loro funzioni.

La copertura vale quando queste persone trasportano i valori durante il loro servizio dal domicilio del Contraente/Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti e viceversa.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia opera fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 2.500, senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto.

Il Furto è indennizzato se è avvenuto:

- in seguito ad Infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- con destrezza; limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha i valori indosso o a portata di mano;
- strappando i valori di mano o di dosso.

Art. 3.1.10 - Furto, Rapina di merci e Attrezzature presso terzi

Che cosa è assicurato?

La garanzia prevede il pagamento di un Indennizzo per Furto, Rapina di merci e Attrezzature presso terzi a cui sono state affidate:

- in custodia;
- in lavorazione;
- per confezionamento;
- per imballaggio;
- per vendita.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli:

- 3.3.1 "Esclusioni relative ai "Mezzi di chiusura";
- 3.5.1 "Limiti relativi ai "Mezzi di chiusura".

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia opera fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto ferma l'applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto.

Art. 3.1.11 - Spese documentate

Che cosa è assicurato?

La garanzia prevede il pagamento di un Indennizzo per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti le Cose assicurate. La copertura si applica se le chiavi sono state sottratte al Contraente/Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia opera con il limite massimo di euro 500 per singolo Sinistro.

Art. 3.1.12 - Indennità aggiuntiva

Che cosa è assicurato?

L'Impresa copre le seguenti spese, se le stesse sono effettivamente sostenute e documentate:

a) le spese per gli onorari dei consulenti e periti incaricati dell'esecuzione di:

- stime;
- piante;
- descrizioni;
- misurazioni;
- ispezioni;

necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle Cose assicurate;

b) costi sostenuti per la documentazione del danno;

c) spese sostenute per la procedura di ammortamento di titoli di credito, se prevista;

d) potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati;

e) altri obblighi contrattualmente incombenti sul Contraente/Assicurato.

Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa riconosce al Contraente/Assicurato una somma forfettaria fino al 10% dell'Indennizzo liquidato a termini di Polizza.

La garanzia copre le spese per gli onorari dei consulenti e periti fino alla concorrenza di euro 10.000.

Resta fermo quanto previsto all'art. 8.9 "Limite massimo di Indennizzo".

CONDIZIONI PARTICOLARI

(Tali condizioni operano solo se richiamate nella Scheda di Polizza)

Art. 3.1.13 - Mezzi di chiusura (24/A)

Che cosa è assicurato?

A deroga degli articoli:

- 3.3.1 "Esclusioni relative ai "Mezzi di chiusura";
- 3.5.1 "Limiti relativi ai "Mezzi di chiusura";

L'Assicurazione è prestata se ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m da:

- suolo;
- superfici acquee;
- ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

sia difesa per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

a) serramenti di:

- legno pieno dello spessore minimo di 15 mm.;
- Acciaio o di ferro dello spessore minimo di 8/10 mm;

senza luci di sorta, chiusi con:

- serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza;
- lucchetti di sicurezza;
- robusti catenacci manovrabili solo dall'interno;

b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro con luci:

- se rettangolari, con lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. Oppure;
- se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi dalla copertura i danni da Furto, avvenuti quando non esistono i mezzi di chiusura previsti all'art. 3.1.13 "Mezzi di chiusura (24/A)" e quelli commessi attraverso:

- le luci di serramenti;
- inferriate;
- intelaiature fisse;

senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

Art. 3.1.14 - Impianto d'allarme (installato da ditte registrate presso l'I.M.Q.)

Che cosa è assicurato?

Il Contraente/Assicurato dichiara che:

a) i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI:

- munito di registratore di funzione (di controllo);
- installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.;

- b) si impegna a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme sopra descritto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi è presenza di persone;
- c) ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l'I.M.Q., che prevede:
- ispezioni almeno semestrali;
 - rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- d) fa effettuare solo alla ditta cui è affidata la manutenzione, tutte le:
- operazioni;
 - sostituzioni;
 - modifiche;

e prende tutti i provvedimenti che si rendono necessari per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile, in caso di guasto.

Ci sono limiti di copertura?

Se in caso di Sinistro risulta che l'impianto di allarme è:

- inefficiente, anche parzialmente o;
- non attivato;

l'Impresa corrisponde l'80% dell'importo liquidabile a termini di Polizza. Il restante 20% rimane a carico del Contraente/Assicurato stesso che non può farlo assicurare da altri, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo. In caso di applicabilità di più scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.

Art. 3.1.15 - Impianto d'allarme (di diverso tipo)

Che cosa è assicurato?

Il Contraente/Assicurato:

- dichiara che i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto, essenziale per l'efficacia del contratto;
- si impegna a mantenere l'impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi è presenza di persone.

Ci sono limiti di copertura?

Se in caso di Sinistro risulta che l'impianto di allarme è:

- inefficiente, anche parzialmente o;
- non attivato;

l'Impresa corrisponde l'80% dell'importo liquidabile a termini di Polizza. Il restante 20% rimane a carico del Contraente/Assicurato stesso che non può farlo assicurare da altri, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo. In caso di applicabilità di più scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.

Art. 3.1.16- Merci di natura più grave

Che cosa è assicurato?

La presenza di merci afferenti a categorie di Rischio superiori fino a un massimo del 10% della somma assicurata totale non è considerata aggravamento.

GARANZIA OPZIONALE

(Garanzia facoltativa, la quale opera se risulta dalla Scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio)

Art. 3.2 - Garanzia Aggiuntiva

Art. 3.2.1 - Merci e Attrezzature trasportate

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione copre il Furto e la Rapina di:

- merci e/o;
- Attrezzature trasportate;

pertinenti all'attività dichiarata, su autoveicoli in uso al Contraente/Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi familiari o dipendenti Addetti all'esercizio.

L'Assicurazione opera solo durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21. La garanzia opera anche nel caso in cui il veicolo è lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza

Per questa garanzia l'ammontare dell'Indennizzo è stabilito applicando uno Scoperto del 20%, che rimane a carico del Contraente/Assicurato stesso. Il Contraente/Assicurato non può far assicurare lo Scoperto da altri, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo.

Nel caso di Assicurazione presso diversi Assicuratori, l'Indennizzo è determinato:

- secondo la Sezione "Cosa fare in caso di Sinistro", "Incendio e Furto";
- senza tenere conto dello Scoperto che è detratto successivamente dall'importo così calcolato.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.3 - Esclusioni relative alle "Garanzie Base"

Sono esclusi i danni:

- a) a Cose all'aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata in Polizza;
- b) verificatisi in occasione di:
- incendi;

- esplosioni anche nucleari;
- scoppi;
- contaminazioni radioattive;
- trombe d'aria;
- uragani;
- terremoti;
- eruzioni vulcaniche;
- inondazioni;
- alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
- atti di guerra anche civile;
- invasione;
- occupazione militare;
- ostilità (con o senza dichiarazione di guerra);
- terrorismo o sabotaggio organizzato;
- rivolta;
- insurrezione;
- esercizio di potere usurpato;
- scioperi;
- tumulti popolari;
- sommosse;
- confische;
- requisizioni;
- distruzioni;
- danneggiamenti;

per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi;

c) agevolati dal Contraente/Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:

- persone che con il Contraente/Assicurato occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a termini di legge;
- incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
- persone legate al Contraente/Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrano nella previsione del Codice Penale, anche se non coabitanti. Sono inoltre esclusi i soci a responsabilità illimitata del Contraente/Assicurato, se questo è una società.

Fa eccezione quanto previsto dall'art. 3.1.7 "Furto commesso dai dipendenti Addetti all'esercizio fuori dalle ore di lavoro";

d) causati alle Cose assicurate da:

- incendi;
- esplosioni;
- scoppi;

provocati dall'autore del Sinistro, anche se il Reato non è stato consumato;

e) di Furto avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i "valori" e per più di 45 giorni per il "Contenuto".

Restano inoltre esclusi i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle Cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.

Art. 3.3.1 - Esclusioni relative ai Mezzi di chiusura

Sono esclusi dalla copertura i danni di Furto, avvenuti quando non esistono i mezzi di chiusura indicati all'art. 3.5.1 "Limiti relativi ai "Mezzi di chiusura"" e quelli commessi attraverso:

- le luci di serramenti;
- inferriate;
- intelaiature fisse;

senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.4 - Merci classificate nella categoria Furto di Rischio "A" – Scoperto 10% per la garanzia "Furto"

In caso di Sinistro relativo a merci classificate con la lettera "A" nella Scheda Polizza per la garanzia Furto, l'Impresa applica uno Scoperto del 10%.

Art. 3.5 - Limiti relativi alle "Garanzie Base"

Art. 3.5.1 - Limiti relativi ai Mezzi di chiusura

Limitatamente agli eventi da Furto di cui alla voce 3.1 "Oggetto della garanzia "Furto"", la garanzia opera se:

- le pareti ed i solai dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura;
- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 m da:
 - suolo;
 - superfici acquee;
 - ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale; deve essere difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
 - robusti serramenti di legno;
 - materia plastica rigida;
 - Vetro antisfondamento;
 - metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia;

il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni oppure chiuso con serrature o lucchetti;



ESEMPIO DI IDONEI CONGEGNI

- barre;
 - catenacci;
 - simili;
- manovrabili esclusivamente dall'interno.

- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Se in caso di Sinistro, risulta che l'introduzione nei locali è avvenuta forzando i mezzi di:

- protezione;
- chiusura;

non conformi a quelli indicati, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20%.

Nel caso di Assicurazione presso diversi Assicuratori, l'Indennizzo è determinato:

- secondo quanto previsto dalla Sezione "Cosa fare in caso di Sinistro", "Incendio e Furto";
- senza tenere conto dello Scoperto che è detratto successivamente dall'importo calcolato.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 3.6 - Valore a nuovo

L'Assicurazione è prestata a "Valore a nuovo".

4. GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Questa sezione è suddivisa in 2 capitoli principali (Garanzie Base – Garanzie Opzionali) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



CHE COSA È ASSICURATO?

GARANZIE BASE

(Garanzie Base, le quali operano se risulta dalla Scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio)

Art. 4.1 - Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)

Che cosa è assicurato?

L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto è tenuto a pagare a titolo di Risarcimento di danni involontariamente causati a terzi, quale civilmente responsabile secondo la legge.

La garanzia copre capitale, interessi e spese per:

- morte;
- lesioni personali;
- danni materiali a Cose;

in conseguenza di un Sinistro, verificatosi in relazione all'attività descritta nella Scheda di Polizza.

Sono compresi i rischi derivanti dalle attività:

- preliminari;
- complementari;
- accessorie;
- commerciali;
- assistenziali;
- sportive;
- ricreative.

L'Assicurazione opera anche per la responsabilità civile che può derivare al Contraente/Assicurato per:

- fatto doloso di persone delle quali deve rispondere;
- le azioni di rivalsa esperite dall'INPS secondo la normativa vigente;
- fatto delle persone di cui all'art. 4.12 "**Persone considerate terze**", dalla lettera a) alla lettera c).

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

a) da Furto ed a Cose altrui derivanti da:

- Incendio;
- Esplosione;
- Scoppio;

di Cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute;

b) da circolazione su:

- strade di uso pubblico o;
 - aree ad esse equiparate;
- di veicoli a motore;

c) da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili;

d) dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;

e) da impiego di:

- veicoli a motore;
- macchinari;
- impianti;

che sono condotti o azionati da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni di Legge in vigore;

f) a Cose:

- rimorchiate;
- movimentate;
- trasportate;
- sollevate;
- caricate;
- scaricate;

g) alle Cose sulle quali si eseguono i lavori ed alle Cose e/o opere in costruzione;

h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora si tratti di:

- riparazione;
- manutenzione;
- posa in opera;

quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate;

i) causati da:

- merci;
- prodotti;
- Cose in genere;

dopo la consegna a terzi.

Resta fermo che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/Cose risulta trasferito dal Contraente/Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto alla precedente lett. h) nel caso in cui i prodotti o le Cose vengano anche installate presso terzi a cura del Contraente/Assicurato e l'attività dichiarata nel Modulo di Polizza lo preveda;

j) a condutture e impianti sotterranei in genere;

k) a fabbricati ed a Cose in genere dovuti a:

- assestamento;
- cedimento;
- franamento;
- vibrazioni;

del terreno, da qualsiasi causa determinati;

l) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;

m) provocati da:

- acqua piovana o agenti atmosferici in genere, in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati;

n) provocati da persone non qualificabili come "Prestatori di lavoro" del Contraente/Assicurato e della cui opera questi si avvale nell'esercizio della propria attività. Fa eccezione quanto previsto dagli artt. 4.1 "Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)" e 4.3 "Attività complementari";

o) conseguenti a inquinamento:

- dell'aria;
- dell'acqua;
- del suolo;

p) conseguenti a:

- interruzione;
- impoverimento;
- deviazione;

di sorgenti o corsi d'acqua;

q) conseguenti ad alterazioni o impoverimento di:

- falde acquifere;
- giacimenti minerari;
- quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

r) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente/Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;

s) di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere come previsto dagli artt. 1783, 1784, 1785-bis e 1786 del Codice civile.

Sono inoltre esclusi gli importi che il Contraente/Assicurato è tenuto a pagare a titolo di:

- multe;
- ammende;
- penali;

e, comunque a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.

Art. 4.2 - Responsabilità Civile verso Prestatori Di Lavoro (R.C.O.)

Che cosa è assicurato?

L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare a titolo di Risarcimento, quale civilmente responsabile secondo la legge.

La garanzia copre capitale, interessi e spese di danni per:

- morte;
- lesioni personali;

derivanti da infortuni sul lavoro sofferti dai Prestatori di lavoro di cui si avvale.

I Prestatori di lavoro devono essere adibiti alle attività per le quali l'Assicurazione è prevista in Polizza.

Fa eccezione quanto previsto dalla definizione di Prestatori di lavoro per le persone dislocate temporaneamente presso altre aziende.

L'Assicurazione opera anche per le azioni di rivalsa esperite da:

- INAIL;
- INPS;

secondo la normativa vigente.

Se il Contraente è una persona giuridica, resta inteso che la presente garanzia opera anche per gli infortuni patiti da:

- rappresentante legale;
- amministratore;
- socio a responsabilità illimitata.

L'Assicurazione è efficace, se al momento del Sinistro:

- l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'INAIL ricade in tutto o in parte sul Contraente/Assicurato e lo stesso è in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge. Se l'irregolarità deriva da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti, l'Assicurazione conserva la propria validità;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avviene nel rispetto della vigente legislazione. Se l'irregolarità deriva da errate interpretazioni delle norme vigenti, l'Assicurazione conserva la propria validità.

Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da INAIL e/o INPS:

- i titolari;
- i familiari coadiuvanti;
- gli associati in partecipazione;
- i soci del Contraente/Assicurato;

sono equiparati ai Prestatori di lavoro.

L'Assicurazione di cui al presente articolo è prestata:

a) per i "Prestatori di lavoro", per i quali:

- sussiste un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Contraente/Assicurato;
- l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo INAIL ricade come previsto dalla legge sul Contraente/Assicurato stesso,

per:

- i titolari;
- i familiari coadiuvanti;
- gli associati in partecipazione;
- i soci del Contraente/Assicurato;

b) per tutti gli altri "Prestatori di lavoro".

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia opera fino al Massimale per Sinistro indicato nella Scheda di Polizza, con un limite di euro 750.000 per ciascun infortunato.

Se il Contraente è una persona giuridica, la garanzia opera:

- nel limite del 10% della somma assicurata per la garanzia R.C.T.;
- con una Franchigia assoluta pari a euro 5.000, sempre operante.

Per i "Prestatori di lavoro" di cui alla sopracitata lettera a) "Che cosa è assicurato?" per i quali sussista:

- un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Contraente/Assicurato;
- l'obbligo da parte del Contraente/Assicurato di corrispondere il Premio assicurativo INAIL per i titolari, per i familiari coadiuvanti, per gli associati in partecipazione e per i soci del Contraente/Assicurato;

è applicata una Franchigia pari ad euro 2.500 per ciascun danneggiato;

La Franchigia di cui sopra si applica anche a tutti gli altri "Prestatori di lavoro" di cui alla sopracitata lettera b).

Tali franchigie non si applicano per quanto previsto all'art. 8.18 "Gestione delle vertenze di danno".

Art. 4.3 - Attività Complementari

Che cosa è assicurato?

Se le attività e i servizi citati successivamente sono:

- affidati in appalto o;
- commissionate a terzi (persone fisiche o aziende);

l'Assicurazione opera a favore del Contraente/Assicurato in qualità di Committente.

Che cosa non è assicurato?

Si intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende, compresi:

- i loro titolari;
- Prestatori di lavoro;
- Addetti;

che eseguono i lavori o i servizi per conto del Contraente/Assicurato stesso.

Art. 4.3.1 - Partecipazione a esposizioni, fiere, mostre mercati

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dalla partecipazione a:

- esposizioni;
- fiere;
- mostre e mercati;

compreso il Rischio derivante da:

- allestimento;
- proprietà;
- montaggio e smontaggio

degli stand.

Art. 4.3.2 - Esistenza della mensa aziendale o posto di ristoro

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dall'esistenza:

- della mensa aziendale o;
- posto di ristoro con scaldavivande;

con accesso occasionale anche di terzi estranei.

Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i Prestatori di lavoro di cui al precedente articolo 4.2 "Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)" sono considerati "terzi". L'Assicurazione opera se la somministrazione e il danno avvengono durante il periodo di validità della garanzia.

Ci sono limiti di copertura?

Il Massimale indicato nella Scheda di Polizza rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Art. 4.3.3 - Proprietà e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti. Per i Prestatori di lavoro di cui all'art. 4.2 "Responsabilità Civile verso Prestatori Di Lavoro (R.C.O.)", voce "Cosa è assicurato?", lettere a) e b), opera quanto previsto per "Esistenza della mensa aziendale o posto di ristoro".

Art. 4.3.4 - Erogazione dei servizi sanitari aziendali

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in:

- ambulatorio;
- infermerie;
- pronto soccorso;

situati all'interno dell'Azienda, anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio.

Art. 4.3.5 - Servizio di vigilanza

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e dalla detenzione di cani.

Art. 4.3.6 - Proprietà, uso, installazione e manutenzione

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà, uso, installazione e manutenzione di:

- insegne luminose e non;
- cartelli pubblicitari e striscioni;

ovunque installati in Italia.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicate:

- le insegne;
- i cartelli;
- gli striscioni.

Art. 4.3.7 - Circolazione e uso di velocipedi e ciclo-furgoncini

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dalla circolazione e uso, anche all'esterno dei complessi aziendali di:

- velocipedi;
- ciclo-furgoncini;

senza motore.

Art. 4.3.8 - Servizio antincendio interno o intervento diretto di Prestatori di lavoro

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di Prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato per tale scopo.

Art. 4.3.9 - Proprietà, manutenzione ed esercizio

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di:

- cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione;
- serbatoi di carburante;
- i relativi impianti e reti di distribuzione;

all'interno dell'azienda.

Art. 4.3.10 - Organizzazione di visite all'azienda, presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dall'organizzazione di visite all'azienda e dalla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell'azienda stessa, anche presso terzi.

Art. 4.3.11 - Effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dall'effettuazione di operazioni di:

- prelievo;
- consegna;
- rifornimento merce.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi:

a) i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;

b) i danni ai veicoli prelevati e/o consegnati per:

- le officine meccaniche;
- le carrozzerie;
- i gommisti;
- gli elettrauti.

Art. 4.3.12 - Mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito di esecuzione delle sopracitate operazioni.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso per i natanti.

Art. 4.3.13 - Veicoli di terzi e Prestatori di lavoro in sosta

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende i danni a veicoli di terzi e Prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento nel quale si svolgono le attività assicurate o che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni da:

- Furto;
- Incendio;
- atti dolosi in genere.

Art. 4.3.14 - Servizio di pulizia dei locali

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dal servizio di pulizia dei locali occupati dal Contraente/Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in Polizza, comprese le aree esterne di pertinenza del Fabbricato.

Art. 4.3.15 - Pulizia, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dalla pulizia, riparazione e dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto necessario all'attività dichiarata nella Scheda di Polizza, compresi:

- veicoli;
- macchinari;
- impianti;
- Attrezzature;

utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni derivanti dalla pulizia, riparazione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di fabbricati.

Art. 4.3.16 - Esecuzione di lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino e/o parco

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino e/o parco di pertinenza del Fabbricato nel quale si svolge l'attività assicurata, compresi lavori di:

- giardinaggio;
- potatura;
- abbattimento di piante.

Art. 4.3.17 Proprietà e/o esercizio di magazzini, uffici e depositi

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o esercizio di:

- magazzini;
- uffici;
- depositi;

ubicati in Italia, purché inerenti all'attività dichiarata nella Scheda di Polizza.

Per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di tali Fabbricati opera quanto previsto dalla Condizione Integrativa "Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività".

Art. 4.3.18 - Gestione di spacci aziendali

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dalla gestione di spacci aziendali.

Art. 4.3.19 - Esecuzione di lavori

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori:

- complementari;
- accessori;

necessari per l'esecuzione dell'attività assicurata.

CONDIZIONI INTEGRATIVE

(Tali garanzie sono sempre operanti in relazione all'attività assicurata)

Art. 4.3.20 - Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione opera per la responsabilità civile del Contraente/Assicurato nella sua qualità di:

- proprietario e/o;
- conduttore;

dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta nella Scheda di Polizza, compresi:

- Impianti fissi destinati alla conduzione dei predetti fabbricati e/o terreni;
- ascensori;
- montacarichi;
- antenne radiotelevisive;
- gli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, Attrezzature sportive e giochi);
- strade private.

Inoltre, l'Assicurazione comprende:

- i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni;
- la responsabilità civile del Contraente/Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Se tali lavori rientrano fra quelli previsti dal D.Lgs. 81/08 (già 494/96) e successive modifiche e/o integrazioni), la garanzia opera quando il Contraente/Assicurato designa, ove richiesto:

- il responsabile dei lavori;
- il coordinatore per la progettazione;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La garanzia comprende i danni derivanti da:

- a) spargimento di acqua o;
- b) rigurgito di fogne;

conseguenti a rotture accidentali di Tubazioni o condutture;

c) caduta di:

- neve;
- ghiaccio;

dai tetti e dalle coperture in genere, nonché dagli alberi.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni da:

- umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- attività di qualunque genere esercitate nei fabbricati e/o terreni. Fanno eccezione quelle per le quali è prestata la presente Assicurazione.

Art. 4.3.21 - Proprietà di civili abitazioni

Che cosa è assicurato?

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4.1 "Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.), alla voce "Cosa non è assicurato", lettera I), la Condizione Integrativa "Proprietà di civili abitazioni" opera anche per:

- la proprietà di civili abitazioni situate nel perimetro aziendale;
- spacci aziendali esercitati anche da terzi;

limitatamente alla sola proprietà del Fabbricato.

Se opera un'altra Assicurazione, la presente Condizione Integrativa è prestata a secondo Rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra Assicurazione.



ESEMPIO DI ALTRA ASSICURAZIONE

Polizza Responsabilità civile della famiglia

Art. 4.3.21 - Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro

Che cosa è assicurato?

L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare a titolo di Risarcimento, quale civilmente responsabile secondo la legge nella sua qualità di Committente.

La garanzia copre capitale, interessi e spese per danni causati a terzi dai propri Prestatori di lavoro durante la guida di:

- autovetture;
- ciclomotori;
- motocicli.

La copertura opera solo se i veicoli non sono di proprietà del Contraente/Assicurato e non sono:

- in usufrutto;
- intestati al PRA;
- locati;

al Contraente/Assicurato.

Questa garanzia opera se il proprietario o il conducente del veicolo è in possesso della "Carta Verde" e per i danni che si sono verificati nei Paesi per i quali la stessa opera.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni provocati da Prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

Art. 4.3.22 - Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione opera anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività:

- industriali;
- commerciali;
- artigianali;
- agricole;
- di servizi;

se conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata:

- con un massimo risarcimento di euro 100.000 per Sinistro e per anno assicurativo;
- con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo di euro 500 per ciascun Sinistro.

Art. 4.3.23 - Danni da Incendio, Esplosione o Scoppio

Che cosa è assicurato?

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4.1 "Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)", alla voce "Cosa non è assicurato?", lettera a), la garanzia comprende i danni a Cose altrui derivanti da:

- Incendio;
- Esplosione;
- Scoppio;

di Cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute.

La presente garanzia opera anche per i danni avvenuti in occasione di lavori presso terzi.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni alle Cose che il Contraente/Assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata:

- con un massimo risarcimento di euro 100.000 per Sinistro e per anno assicurativo;
- con applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo di euro 500 per ciascun Sinistro.

Resta inteso che, se il Contraente/Assicurato è già coperto da Polizza Incendio con garanzia:

- "Ricorso dei vicini";
- "Ricorso terzi";

la garanzia opera in secondo Rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta Polizza Incendio.

Art. 4.3.24 - Lavori presso terzi

Che cosa è assicurato?

Se il Contraente/Assicurato svolge lavori di vario genere presso terzi, comprese le operazioni di:

- prelievo;
- consegna;
- rifornimento;

di merce;

sono compresi i danni a:

- locali dove si eseguono tali operazioni;
- infissi;
- Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:

a) a Cose che il Contraente/Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

b) a Cose altrui derivanti da:

- Incendio;
- Esplosione o;
- Scoppio;

c) di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata:

- con un massimo risarcimento di euro 100.000 per uno o più sinistri che si sono verificati nello stesso periodo assicurativo annuo.

Art. 4.3.25 - Responsabilità civile personale

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun:

- Prestatore di lavoro (compresi quadri e dirigenti);
- titolare;
- familiare coadiuvante;
- associato in partecipazione;
- socio del Contraente/Assicurato;

per danni conseguenti a fatti colposi che si sono verificati durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

- alle persone considerate "terzi" in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale R.C.T.;

- agli altri Prestatori di lavoro limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O.

Nel caso in cui le persone sopra citate siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti della normativa vigente, la garanzia è estesa limitatamente ai danni per:

- morte;
- lesioni personali;

anche alla responsabilità civile personale delle predette persone nella loro qualità di responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 (già 626/94).

Che cosa non è assicurato?

Ai fini della presente garanzia non è considerato Terzo il Contraente/Assicurato.

Art. 4.3.26 - Leasing

Che cosa è assicurato?

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile delle società di leasing nella loro qualità di proprietari di beni:

- immobili o;
- mobili;

concessi in locazione al Contraente/Assicurato.

Sono tuttavia considerati terzi i "Prestatori di lavoro" del Contraente/Assicurato nel limite del Massimale previsto per la garanzia R.C.O.

Che cosa non è assicurato?

È escluso il Contraente/Assicurato, in quanto considerato soggetto non terzo.

Art. 4.3.27 - Cose in consegna e custodia

Che cosa è assicurato?

La garanzia comprende i danni alle Cose in:

- custodia o;
- consegna;

detenute a qualsiasi titolo dal Contraente/Assicurato.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:

- alle Cose e/o macchinari e/o Attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione;
- alle Cose che sono oggetto di lavorazione, in tutto o in parte;
- necessari per l'esecuzione dei lavori;
- da:
 - Furto;
 - Incendio;
 - smarrimento;
- da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
- a veicoli a motore e natanti;
- derivanti da attività di:
 - lavanderia o;
 - tintoria;
- alle Cose:
 - trasportate;
 - movimentate;
 - rimorchiate;
 - sollevate;
 - caricate;
 - scaricate;
- da mancato uso delle Cose danneggiate.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata:

- con un massimo risarcimento di euro 15.000 per uno o più sinistri che si sono verificati nello stesso periodo assicurativo annuo;
- con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo di euro 250 per ciascun Sinistro.

Art. 4.3.28 - Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate

Che cosa è assicurato?

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4.1 "Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)", alla voce "Cosa non è assicurato?", lettera f), la garanzia comprende i danni alle Cose di terzi:

- sollevate per esigenze di:
 - carico;
 - scarico;
 se i danni in questione sono conseguenza della caduta delle Cose sollevate;
- movimentate nell'ambito delle sedi aziendali:
 - del Contraente/Assicurato;
 - di terzi;
- alle Cose:
 - trasportate o;
 - rimorchiate.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- da mancato uso delle Cose danneggiate;
- a veicoli a motore e natanti;
- da Furto e Incendio.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata:

- con un massimo risarcimento di euro 15.000 per uno o più sinistri che si sono verificati nello stesso periodo assicurativo annuo;
- con l'applicazione di una Franchigia di euro 1.000, per ogni Sinistro.

Art. 4.3.29 - Mezzi meccanici di sollevamento

Che cosa è assicurato?

La garanzia è estesa ai rischi derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento per l'esecuzione di operazione di carico e/o scarico anche all'esterno dell'azienda.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 4.1 "Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)", alla voce "Cosa non è assicurato?", lettera b).

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i rischi soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969, n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 4.3.30 - Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti

Che cosa è assicurato?

A parziale deroga dall'art. 4.1 "Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)", alla voce "Cosa non è assicurato?", lettere f) e g), l'Assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità del Contraente/Assicurato anche per i danni materiali e diretti causati ai veicoli in:

- consegna o;
- custodia o;
- detenuti a qualsiasi titolo;

per l'esecuzione dei lavori di riparazione o manutenzione e durante l'esecuzione dei predetti lavori, compresa l'installazione di accessori e la sostituzione di pneumatici.

Sono inoltre compresi i danni subiti dai veicoli a seguito delle operazioni di:

- movimentazione;
- sistemazione e/o caduta dal ponte sollevatore e/o buche;
- sollevamento o viceversa.

La garanzia è prestata solo per i danni che si sono verificati nell'ambito dell'area di pertinenza dell'azienda del Contraente/Assicurato.

Inoltre, sono compresi i danni materiali e diretti ai veicoli avvenuti durante l'esecuzione di:

- a) lavori di manutenzione o riparazione degli stessi eseguiti presso terzi;
- b) interventi di riparazione di emergenza su strada;
- c) prova e/o collaudo del veicolo sul quale sono stati effettuati i lavori oggetto dell'Assicurazione. Ciò si applica quando l'Assicurato o le persone di cui egli risponde sono responsabili secondo la legge.

Agli effetti della presente garanzia sono equiparati ai veicoli anche cicli e motocicli.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:

- da circolazione avvenuti durante l'esecuzione di manutenzione o riparazione del veicolo presso terzi o durante gli interventi di riparazione di emergenza su strada;
- necessari dall'esecuzione dei lavori;
- alle parti oggetto di riparazione o manutenzione. Fa eccezione se si tratta di danni conseguenti ad Incendio e/o Scoppio;
- alle Cose che si trovano sui veicoli stessi;
- da Furto e da Incendio;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato;
- alle Cose trasportate e rimorchiate.

Inoltre, sono esclusi:

- recupero;
- trasporto o;
- traino;

del veicolo.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata con:

- l'applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000;
- il limite di risarcimento di euro 5.000 per Sinistro ed euro 15.000 per anno assicurativo.

Relativamente alle lettere a), b) e c) della Condizione Integrativa "Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti", la garanzia è prestata:

- con il limite di risarcimento di euro 20.000 per Sinistro e di euro 40.000 per anno assicurativo;
- con l'applicazione di uno Scoperto del 10% per ogni veicolo danneggiato, con il minimo di euro 250.

Per i soli danni a veicoli conseguenti a caduta da ponti sollevatori e simili, la garanzia è prestata con:

- l'applicazione di uno Scoperto del 20% per ogni veicolo danneggiato con il minimo di euro 500;
- il limite di risarcimento di euro 20.000 per Sinistro ed euro 40.000 per anno assicurativo.

Art. 4.3.31 - Responsabilità per danni ai capi in consegna e custodia per tintorie e lavanderie

Che cosa è assicurato?

A parziale deroga dell'art. 4.1 "Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)", alla voce "Cosa non è assicurato?", lettera g), la garanzia comprende i danni ai capi che il Contraente/Assicurato ha in consegna e custodia per:

- lavaggio;
- smacchiatura;
- stiratura;
- simili.

Inoltre, sono compresi i danni alle Cose in lavorazione.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni da Furto.

Ci sono limiti di copertura?

La presente garanzia è prestata:

- con un massimo risarcimento di euro 3.000 per Sinistro e per anno assicurativo;
- con l'applicazione di una Franchigia assoluta di euro 250 per ogni Sinistro.

Art. 4.3.32 - Condizione integrativa valida per i soli distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico

Che cosa è assicurato?

La garanzia comprende i danni subiti dai veicoli di terzi in custodia o consegna al Contraente/Assicurato ossia sottoposti a:

- rifornimento;
- manutenzione;
- lavaggio.

L'Assicurazione comprende inoltre il Rischio relativo alla proprietà di:

- impianti;
- Attrezzature;
- manufatti.

Inoltre, sono compresi:

- a) i danni subiti dai veicoli derivanti da operazioni di erogazione carburante e/o lubrificante:
- in conseguenza di difettosa esecuzione delle operazioni stesse;
 - avariato;

che si sono verificati entro 48 ore dalla data della loro esecuzione;

- b) i danni ai veicoli in:
- consegna o;
 - custodia;

derivanti da movimentazioni effettuate nell'ambito dell'area di pertinenza dell'azienda.

Se esiste un:

- officina meccanica;
- elettrauto;
- gommista;

i danni causati ai veicoli in consegna e/o custodia al Contraente/Assicurato in relazione allo svolgimento di dette attività, sono regolati dalla Condizione Integrativa "Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti".

La garanzia comprende, inoltre:

- esercizio di bar;
- tavola calda;
- negozio.

Limitatamente a tale Rischio, a parziale deroga dell'art. 4.1 "Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)", alla voce "Cosa non è assicurato?", lettera i), l'Assicurazione comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per i danni causati a terzi, ivi compreso l'acquirente, per:

- morte;
- lesioni personali;
- danni a Cose;

causati dalle Cose vendute e somministrate.

Per i generi alimentari di produzione propria:

- somministrati o;
- venduti;

nello stesso esercizio, l'Assicurazione opera anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

L'Assicurazione riguarda i danni che si sono verificati:

- entro un anno dalla consegna;
- non oltre la data di scadenza della Polizza;

da Cose vendute o somministrate durante il periodo di validità della garanzia.

La garanzia è inoltre valida se il danno causato a terzi è riconducibile a vendita di:

- prodotti;
- Cose;
- merci;
- sostanze;

diverse nella tipologia da quelle commissionate.

Se un Sinistro risarcibile secondo la presente estensione causa anche danni previsti dalla Condizione Integrativa "Danni da interruzione e/o sospensione di attività di terzi", i limiti di seguito riportati comprendono anche tali danni.

I limiti sotto riportati rappresentano anche il massimo esborso dell'Impresa per "sinistro in serie".

Se la garanzia coesiste in un contratto separato con l'Impresa, in caso di Sinistro le garanzie non si cumulano e si applica solo quella più favorevole al Contraente/Assicurato.

Si intende abrogata e priva di effetto la Condizione Integrativa "Responsabilità civile per smercio al dettaglio di generi alimentari".

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:

- derivanti da difetto originario dei prodotti erogati per i veicoli su cui vengono eseguite le operazioni di erogazione carburante e/o lubrificante;
- da Furto e Incendio;
- i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

L'Assicurazione non comprende per le Cose vendute o somministrate:

- i danni dovuti a vizio originario del prodotto;
- i danneggiamenti delle cose stesse;
- le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;

Inoltre, l'Assicurazione non opera se il Contraente/Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata, per i danni a veicoli a motore:

- con un massimo risarcimento di euro 30.000 per Sinistro e per anno assicurativo;
- con l'applicazione di una Franchigia assoluta di euro 500 per ogni Sinistro.

Per i danni derivanti dalla somministrazione e/o vendita di generi alimentari, compresi quelli di produzione propria, la garanzia è prestata:

- fino al Massimale indicato nella Scheda di Polizza, con un massimo risarcimento di euro 1.000.000 per uno o più sinistri che si sono verificati nello stesso periodo assicurativo annuo.

Se il danno causato a terzi è riconducibile a vendita di:

- prodotti;
- Cose;
- merci;
- sostanze;

diverse nella tipologia da quelle commissionate;

la garanzia è prestata:

- con un massimo risarcimento di euro 50.000 per uno o più sinistri che si sono verificati nello stesso periodo assicurativo annuo;
- con l'applicazione di una Franchigia di euro 2.500 per ciascun danneggiato.

Art. 4.3.33 - Lavori di edilizia e di scavo

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende il Rischio relativo all'esecuzione dei lavori di:

- edilizia;
 - scavo in genere;
- purché accessori e complementari all'attività principale descritta nella Scheda di Polizza.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non è valida per le imprese edili.

Art. 4.3.34 - Mancato o insufficiente servizio di vigilanza

Che cosa è assicurato?

L'Assicurazione comprende i danni per mancato e insufficiente servizio di vigilanza o di intervento su:

- segnaletica;
- ripari;
- recinzioni;

posti a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza di:

- opere o lavori;
- macchine, impianti e attrezzi;
- depositi di materiali;

presenti in luoghi aperti al pubblico.

La copertura opera se la vigilanza e l'intervento avvengono in necessaria connessione diretta con l'attività dichiarata nella Scheda di Polizza e non derivano da un contratto limitato alla fornitura dei predetti servizi.

Art. 4.3.35 - Responsabilità civile per smercio al dettaglio di generi alimentari

Che cosa è assicurato?

A parziale deroga del dell'art. 4.1 "Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)", alla voce "Cosa non è assicurato?", lettera i), l'Assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato, come previsto dalla legge.

La garanzia copre i danni involontariamente causati a terzi (compreso l'acquirente) per:

- morte;
- lesioni personali;
- danni a Cose;

causati dai generi alimentari prodotti dal Contraente/Assicurato, direttamente somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso.

L'Assicurazione riguarda i danni che si sono verificati:

- entro un anno dalla consegna;
- non oltre la data di scadenza della Polizza;

da Cose vendute o somministrate durante il periodo di validità della garanzia.

La garanzia è inoltre valida se il danno causato a terzi è riconducibile a vendita di:

- prodotti;
- Cose;

- merci;
- sostanze;

diverse nella tipologia da quelle commissionate.

Se un Sinistro risarcibile secondo la presente estensione causa anche danni previsti dalla Condizione Integrativa “Danni da interruzione e/o sospensione di attività di terzi”, i limiti di seguito riportati comprendono anche tali danni.

I limiti sotto riportati rappresentano anche il massimo esborso dell'Impresa per “sinistro in serie”.

Se la garanzia coesiste in un contratto separato con l'Impresa, in caso di Sinistro le garanzie non si cumulano e si applica solo quella più favorevole al Contraente/Assicurato.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende:

- i danneggiamenti delle cose stesse;
- le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;
- i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Inoltre, l'Assicurazione non opera se il Contraente/Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Ci sono limiti di copertura?

Per i danni derivanti dalla somministrazione e/o vendita di generi alimentari:

- di produzione propria;
- direttamente somministrati;
- venduti al dettaglio dallo stesso;

la garanzia è prestata con un massimo risarcimento di euro 500.000 per uno o più sinistri che si sono verificati nello stesso periodo assicurativo annuo.

Se il danno causato a terzi è riconducibile a vendita di:

- prodotti;
- Cose;
- merci;
- sostanze;

diverse nella tipologia da quelle commissionate;

la garanzia è prestata:

- con un massimo risarcimento di euro 50.000 per uno o più sinistri che si sono verificati nello stesso periodo assicurativo annuo;
- con l'applicazione di una Franchigia di euro 2.500 per ciascun danneggiato.

Art. 4.3.36 - Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione (durata annuale)

Che cosa è assicurato?

A parziale deroga dell'art. 4.1 “Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)”, alla voce “Cosa non è assicurato?”, lettera h), la garanzia R.C.T. opera anche per la responsabilità civile del Contraente/Assicurato, nella sua qualità di:

- installatore;
 - manutentore;
 - riparatore di impianti, Attrezzature e Cose in genere anche non installati dal Contraente/Assicurato;
- come previsto dalla Legge.

La garanzia copre i danni causati a terzi, compresi i committenti da:

- impianti;
- Attrezzature;
- Cose in genere;

dopo l'ultimazione dei lavori.

L'Assicurazione è prestata anche per le attività di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 solo se il Contraente/Assicurato è in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del D. M. stesso.

Questa estensione di garanzia è prestata per:

- i lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Assicurazione;
- i danni verificatisi **entro 12 mesi dalla data del loro compimento**, purché denunciati all'Impresa durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa.

Se la Polizza viene sostituita da un'altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Impresa senza soluzione di continuità, a condizione che rimanga operante la presente garanzia postuma, l'Assicurazione copre anche i danni:

- verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della Polizza sostituita, conseguenti a lavori eseguiti nel periodo di validità della presente Polizza.

Resta fermo il limite temporale dalla data di compimento dei lavori previsto dal comma precedente.

In caso di cessazione della presente Polizza:

- con altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Impresa che non preveda la garanzia postuma, oppure;
- senza sostituzione con altra Polizza R.C.T.;

la garanzia copre i danni verificatisi e denunciati **entro 12 mesi dalla data di cessazione della Polizza**, purché conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Polizza.

Resta fermo il limite temporale di **12 mesi dalla data di compimento dei lavori**.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:

a) agli impianti, Attrezzature o Cose:

- installate;
 - riparate;
 - mantenute;
- e alle spese relative alla loro sostituzione o riparazione;

b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;

c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso a cui sono destinati;

- gli impianti;
- le Attrezzature;
- le Cose in genere;

d) da mancato intervento manutentivo;

e) a veicoli a motore, natanti e loro parti;

f) da lavori edili in genere.

Si specifica che i lavori stradali sono equiparati ai lavori edili.

Ci sono limiti di copertura?

Questa estensione di garanzia, per i danni a Cose, è prestata:

- con uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di euro 500;
- con un risarcimento di euro 100.000 per uno o più sinistri che si sono verificati nello stesso periodo assicurativo annuo;
- con l'applicazione di uno Scoperto di euro 500 per ogni Sinistro.

Limitatamente ai danni da interruzione o sospensione di attività, la presente condizione particolare è prestata con:

- l'applicazione dello Scoperto e del minimo sopra indicati;
- il massimo risarcimento di euro 25.000 per ogni anno assicurativo.

Art. 4.3.37 Danni da Furto

Che cosa è assicurato?

A parziale deroga del dell'art. 4.1 "Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)", alla voce "Cosa non è assicurato?", lettera a), la garanzia opera per la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per i danni da Furto causati a terzi da persone che per compiere l'azione delittuosa, si sono avvalse di impalcature e ponteggi:

- eretti o fatti erigere dal Contraente/Assicurato e dallo stesso utilizzati;
- da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività stessa.

Se i predetti lavori sono appaltabili a terzi, la garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di Committente.

Ci sono limiti di copertura?

Il Risarcimento dei danni è effettuato:

- con un massimo risarcimento di euro 50.000 per uno o più sinistri che si sono verificati nello stesso periodo assicurativo annuo;
- con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo assoluto di euro 500 per singolo Sinistro.

GARANZIE OPZIONALI

(Garanzie facoltative, le quali operano se risulta dalla Scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo premio)

Art. 4.4 - Garanzie Aggiuntive

Art. 4.4.1 - Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale

Che cosa è assicurato?

A parziale deroga del dell'art. 4.1 "Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)", alla voce "Cosa non è assicurato?", lettera b), preso atto che il Contraente/Assicurato utilizza:

- carrelli elevatori;
- macchine operatrici;
- trattori;
- veicoli a motore,

non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti Autorità, la garanzia comprende i danni:

- a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi;

che si verificano all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in Polizza.

Che cosa non è assicurato?

La presente estensione di garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- per i danni subiti da terzi trasportati.

Ci sono limiti di copertura?

La presente estensione di garanzia è prestata:

- con un massimo risarcimento di euro 500.000 per uno o più sinistri che si sono verificati nello stesso periodo assicurativo annuo.

Art. 4.4.2 - Cessione di lavori in appalto/subappalto

Che cosa è assicurato?

Il Contraente/Assicurato può cedere ad appaltatori/subappaltatori lavori o servizi, relativi o attinenti all'attività per la quale è prestata l'Assicurazione.

La garanzia comprende la responsabilità civile che ricade sul Contraente/Assicurato per:

a) i danni causati a terzi da:

- appaltatori;
- subappaltatori;
- loro Prestatori di lavoro o Addetti.

La garanzia è valida se tali soggetti operano nel rispetto della normativa vigente in materia di rapporto o prestazione di lavoro, in deroga all'art.

4.1 "Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)", alla voce "Cosa non è assicurato?", lettera n). La garanzia opera quando i danni si verificano durante l'esecuzione di lavori o servizi per conto del Contraente/Assicurato;

b) i danni subiti da:

- appaltatori;
- subappaltatori;
- loro Prestatori di lavoro o Addetti.

La garanzia è valida se tali soggetti operano nel rispetto della normativa vigente in materia di rapporto o prestazione di lavoro, a parziale deroga dell'art. 4.13 "Persone non considerate terzi", lettera d).

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile imputabile al Contraente/Assicurato quale Committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/08 (ex 494/96) e successive e/o integrazioni.

La garanzia opera se il Contraente/Assicurato designa il:

- responsabile dei lavori;
- coordinatore per la progettazione;
- coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/08 (ex 494/96) e successive modifiche e/o integrazioni.

Che cosa non è assicurato?

Sono escluse le:

- multe;
- sanzioni;
- ammende;

inflitte al Contraente/Assicurato e/o a terzi.

Ci sono limiti di copertura?

La presente garanzia è prestata se l'importo complessivo dei lavori e/o servizi ceduti in appalto/subappalto non supera il 30% del Fatturato annuo del Contraente/Assicurato.

Art. 4.4.3 - Danni a condutture e impianti sotterranei

Che cosa è assicurato?

A parziale deroga all'art. 4.1 "Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)", alla voce "Cosa non è assicurato?", lettera j), la garanzia comprende i danni a:

- condutture;
- impianti sotterranei.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata:

- con un massimo risarcimento di euro 50.000 per uno o più sinistri che si sono verificati nello stesso periodo assicurativo annuo;
- con l'applicazione di una Franchigia assoluta di euro 500 per ogni Sinistro.

Art. 4.4.4 - Danni da cedimento o franamento del terreno

Che cosa è assicurato?

A parziale deroga all'art. 4.1 "Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)", alla voce "Cosa non è assicurato?", lettera k), la garanzia comprende i danni a Cose dovuti a:

- cedimento o;
- franamento;

del terreno;

se tali danni non derivano da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata:

- con un massimo risarcimento di euro 50.000 per uno o più sinistri che si sono verificati nello stesso periodo assicurativo annuo;
- con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.500 per singolo Sinistro.

Art. 4.4.5 - Malattie professionali

Che cosa è assicurato?

A parziale deroga all'art. 4.5.1 "Esclusioni relative alle garanzie "Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso Prestatori Di Lavoro (R.C.O.)", lettera c), l'Assicurazione della Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro è estesa al Rischio delle Malattie professionali.

L'estensione si applica se le malattie si manifestano durante la validità:

- della presente Polizza;
- di polizze precedenti in vigore con l'Impresa senza soluzione di continuità che derivano da fatti colposi che si sono verificati per la prima volta nello stesso periodo.

L'Impresa può effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verificare lo stato degli stabilimenti del Contraente/Assicurato che deve:

- consentire l'accesso libero;
- fornire le informazioni e la documentazione necessarie.

Resta valido l'art. 8.17 "Obblighi in caso in Sinistro", se compatibile.

Come previsto dal Codice Civile, il Contraente/Assicurato dichiara di:

a) non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazioni di:

- leggi;
- regolamenti o;
- norme;

concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;

b) non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di Risarcimento a seguito di:

- malattie professionali o rivalse da parte dell'INAIL e/o INPS;

c) non essere a conoscenza alla data di effetto della presente garanzia di:

- circostanze o;
- situazioni;

che possono determinare richieste di Risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

Che cosa non è assicurato?

La garanzia non opera per:

- a) i Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) le Malattie professionali conseguenti a:

- intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- intenzionale mancata prevenzione del danno, per:
 - omesse riparazioni o;
 - adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;
 da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

L'esclusione b) cessa di avere effetto per i danni che si verificano dopo che sono stati adottati accorgimenti ritenuti ragionevolmente idonei in relazione alle circostanze.

- c) asbestosi e silicosi.

In caso di manifestazione di una Malattia professionale, non sono comprese le malattie provocate da soprusi o comportamenti vessatori in genere causati da colleghi e/o superiori al fine di:

- emarginare;
- allontanare;

singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").



ESEMPIO DI MALATTIE PROVOCATE DA SOPRUSI O COMPORTAMENTI VESSATORI

- discriminazioni;
- demansionamenti;
- molestie di varia natura (incluse quelle a sfondo sessuale)

Restano valide tutte le esclusioni indicate all' art. 4.5.1 Esclusioni relative alle garanzie "Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)" e "Responsabilità Civile verso Prestatori Di Lavoro (R.C.O.)"

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata:

- nell'ambito del Massimale previsto per la "Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro R.C.O", ma con il limite di euro 500.000 per Sinistro e per ciascun danneggiato;
- con un sottolimito di euro 150.000 per Sinistro e per ciascun danneggiato, per i "Prestatori di lavoro" il cui Premio assicurativo all'INAIL è dovuto da soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.

Tali limiti/sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione dell'Impresa:

- per più danni originati dal medesimo tipo di Malattia professionale, anche se si manifestano in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di Assicurazione.

Art. 4.4.6 Danni da bagnamento

Che cosa è assicurato?

A parziale deroga all'art. 4.1 "Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)", alla voce "Cosa non è assicurato?", lettera m), la garanzia è estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni causati:

- alle Cose di terzi contenute all'interno dei fabbricati e;
- alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi;

in conseguenza di bagnamento da acqua piovana o da precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di:

- ristrutturazione;
- sopraelevazione;
- manutenzione;

di fabbricati.

La garanzia è valida se il Contraente/Assicurato ha realizzato Opere provvisorie e che le stesse sono state deteriorate a seguito della violenza degli eventi atmosferici.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni subiti dalla porzione di Fabbricato e relativo Contenuto direttamente interessata dai lavori sopra citati.

Ci sono limiti di copertura?

La presente estensione di garanzia è prestata:

- con un massimo risarcimento di euro 15.000 per anno assicurativo;
- con l'applicazione di una Franchigia di euro 1.500 per ogni Sinistro.

Art. 4.4.7 - Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all'art. 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22/01/2008

La Condizione Integrativa all'art. 4.3.36 "Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione" si intende integralmente annullata e sostituita dalla seguente

Che cosa è assicurato?

A parziale deroga all'art. 4.1 "Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)", alla voce "Cosa non è assicurato?", lettera h), la garanzia R.C.T. opera anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di:

- installatore;
- manutentore;
- riparatore

di impianti, Attrezzature e Cose in genere anche non installati dal Contraente/Assicurato;

La garanzia copre i danni causati a terzi compresi i committenti, da:

- impianti;
- Attrezzature;
- Cose in genere;

dopo l'ultimazione dei lavori.

L'Assicurazione è prestata esclusivamente per le attività di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008, purché il Contraente/Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del D.M. stesso.

Questa estensione di garanzia è prestata per:

- lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Assicurazione;
- danni verificatisi **entro 5 anni dalla data del loro compimento**, purché denunciati all'Impresa durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa.

Se la Polizza viene sostituita da un'altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Impresa senza soluzione di continuità, a condizione che rimanga operante la presente garanzia postuma, l'Assicurazione copre anche i danni:

- verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della Polizza sostituita, conseguenti a lavori eseguiti nel periodo di validità della presente Polizza.

Resta fermo il limite temporale di 5 anni dalla data di compimento dei lavori.

In caso di cessazione della presente Polizza:

- con altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Impresa che non preveda la garanzia postuma, oppure;
- senza sostituzione con altra Polizza R.C.T.;

la garanzia copre i danni verificatisi e denunciati **entro 12 mesi dalla data di cessazione della Polizza**, se conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della stessa.

Resta fermo il limite temporale di **5 anni dalla data di compimento dei lavori**.

Che cosa non è assicurato?

Sono escluse le attività di installazione, manutenzione e riparazione di:

- ascensori;
- montacarichi;
- scale mobili;
- assimilabili.

L'Assicurazione non comprende i danni:

a) agli impianti, Attrezzature o Cose:

- installate;
- riparate;
- mantenute;

e alle spese relative alla loro sostituzione o riparazione;

b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;

c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso a cui sono destinati:

- gli impianti;
- le Attrezzature;
- le Cose in genere;

d) da mancato intervento manutentivo;

e) a veicoli a motore, natanti e loro parti.

Ci sono limiti di copertura?

Per i danni a Cose, l'estensione di garanzia è prestata:

- con un massimo risarcimento di euro 100.000 per uno o più sinistri che si sono verificati nello stesso periodo assicurativo annuo.
- con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo di euro 500 per singolo Sinistro.

Limitatamente ai danni da interruzione o sospensione di attività, la presente condizione particolare è prestata con:

- l'applicazione dello Scoperto e del minimo sopra indicati;
- il massimo risarcimento di euro 25.000 per ogni anno assicurativo.

Art. 4.4.8 - Garanzia postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti

Che cosa è assicurato?

A parziale deroga all'art. 4.1 "Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)", alla voce "Cosa non è assicurato?", lettera h), la garanzia R.C.T. opera anche per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore:

- riparati;
- revisionati;
- sottoposti a manutenzione;

da parte del Contraente/Assicurato, durante il periodo di validità della presente Assicurazione.

Inoltre, sono compresi i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di:

- montaggio;
- riparazione;

di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali il Contraente/Assicurato è responsabile secondo la legge se il danno si manifesta **entro 12 mesi dalla data di riconsegna ai clienti**.

Agli effetti della presente garanzia sono equiparati ai veicoli anche cicli e motocicli.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni:

a) per i quali il risarcimento deriva dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, come previsto dalla Legge n. 990/69;

b) da mancato uso o disponibilità del veicolo;

c) alle Cose:

- installate;
- riparate;
- mantenute;

e qualsiasi spesa relative alla loro sostituzione;

d) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;

e) da Incendio e da Furto anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto.

Ci sono limiti di copertura?

Per i danni a Cose, questa estensione di garanzia è prestata:

- con un massimo risarcimento di euro 20.000 per ogni Sinistro e di euro 40.000 per anno assicurativo;
- con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo di euro 500 per ogni Sinistro.

Art. 4.4.9 - Aumento limite della garanzia “Responsabilità Civile verso Prestatori Di Lavoro (R.C.O.)”

(acquistabile solo con Massimale RCT pari o superiore ad euro 1.500.000 od oltre)

A parziale deroga di quanto sopra esposto, il limite per ogni infortunato è elevato ad euro 1.500.000.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4.5 - Esclusioni relative alla garanzia responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro

Art. 4.5.1 - Esclusioni relative alle garanzie “Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)” e “Responsabilità Civile verso Prestatori Di Lavoro (R.C.O.)”

L'Assicurazione non comprende i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi;
 - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
 - derivanti da Malattie professionali;
 - provocati da:
 - prodotti anticoncezionali e RU 486;
 - fenfluramina e dexfenfluramina e fentermina;
 - emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana;
 - vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri;
 - vaccini contro la peste suina;
 - fluoxetina;
 - fenilpropanolamina (PPA);
 - metilfenidato;
 - troglitazone;
 - thimerosal;
 - prodotti a base di statine;
 - prodotti a base di fibrati;
 - urea formaldeide;
 - DES dietilstilbestrolo;
 - oxichinolina;
 - cloranfenicolo;
 - prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone;
 - prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex);
 - prodotti dietetici a base di ephedra;
 - derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
 - derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
 - conseguenti ad atti di:
 - terrorismo e/o sabotaggio;
 - guerra in genere;
 - derivanti da amianto;
 - derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
 - provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
 - risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
 - derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
 - derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
 - direttamente o indirettamente derivanti da atti terroristici, guerra dichiarata e non, guerra civile, operazioni militari, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
 - derivanti da tutte le attività svolte a bordo di aerei, nel perimetro a stretto contatto con aerei, sulla pista di atterraggio/decollo, nelle torri di controllo; sono esclusi anche i danni agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate.
- Sono inoltre esclusi gli importi che il Contraente/Assicurato è tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.



ESEMPIO DI IMPORTI CHE IL CONTRAENTE/ASSICURATO È TENUTO A PAGARE

Punitive or exemplary damage.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4.6 - Franchigia per danni a Cose

Relativamente a ogni danno a Cose, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia pari a **euro 500**. Fanno eccezione eventuali fattispecie diversamente regolate.

Art. 4.7 - Franchigia per danni a Cose (aumento)

(Operante se risulta dalla scheda di polizza)

Quanto previsto dall'art. 4.6 "**Franchigia per danni a Cose**" si intende integralmente annullato e sostituito dal seguente.

Relativamente a ogni danno a Cose, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una Franchigia pari a **euro 500**.

Le eventuali franchigie o scoperti minimi di importo inferiore previsti dalle Condizioni Integrative o Aggiuntive della presente Assicurazione, si intendono elevati a tale misura. Restano invece valide le franchigie o scoperti minimi di importo superiore eventualmente previsti.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 4.8 - Pluralità di assicurati

Nel caso in cui la garanzia è prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta unico a ogni effetto.

Anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 4.9 - Numero Addetti

Se il numero degli Addetti indicato nella Scheda di polizza aumenta, il **Contraente/Assicurato deve immediatamente comunicarlo all'Impresa che adegua il Premio alla prima scadenza annuale di rata**.

Se il Contraente/Assicurato omette di segnalare gli aumenti, l'Impresa risarcisce il danno in proporzione tra:

- Addetti dichiarati;
- Addetti accertati.

L'Impresa rinuncia alla regola proporzionale se gli Addetti accertati **non superano del 20% quelli dichiarati nella Scheda di Polizza**, arrotondati all'unità superiore con minimo di una unità.

Fa eccezione quanto previsto dall'art. 4.10 "**Prestatori di lavoro non iscritti nel libro paga dell'Assicurato – tolleranza e comunicazione del loro numero**".

Art. 4.10 - Prestatori di lavoro non iscritti nel libro paga dell'assicurato – tolleranza e comunicazione del loro numero

Relativamente ai "Prestatori di lavoro" non iscritti a libro paga del Contraente/Assicurato dei quali il Contraente/Assicurato si avvale nell'esercizio della propria attività, si conviene quanto segue:

- a) il Contraente/Assicurato non deve dichiarare nella Scheda di Polizza il loro numero se il totale **non supera il 20% degli Addetti dichiarati nella Scheda di Polizza**, arrotondato all'unità superiore;
- b) i predetti Prestatori di lavoro si considerano in eccedenza al numero degli "Addetti" riportato nella Scheda di Polizza;
- c) se il numero dei predetti Prestatori di lavoro è superiore alla percentuale prevista dalla precedente lettera a), il Contraente/Assicurato deve considerare nel numero degli "Addetti" riportato nella Scheda di Polizza solo il numero di Prestatori di lavoro eccedenti la predetta percentuale.

Relativamente ai "Prestatori di lavoro" non iscritti a libro paga del Contraente/Assicurato, si intendono esclusi:

- i soci;
- i titolari;
- i familiari coadiuvanti;
- gli associati in partecipazione.

Rimangono fermi gli obblighi per il Contraente/Assicurato di cui al precedente art. 4.9 "Numero Addetti".

Art. 4.11 - Validità temporale

L'Assicurazione opera per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione. Fa eccezione quanto diversamente regolato.

Art. 4.12 - Persone considerate terze

Fermo restando quanto previsto dalla definizione di "Prestatori di lavoro" sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T. anche:

- a) i titolari ed i Prestatori di lavoro o Addetti di ditte terze, le persone fisiche, che partecipano a lavori complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione;
- b) gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere, anche se con funzione di Sindaco o Revisore del Contraente/Assicurato. Sono anche considerati terzi i loro Prestatori di lavoro o Addetti;
- c) i titolari e Prestatori di lavoro o Addetti di ditte terze, nonché tutte le persone fisiche addette al servizio di:
 - manutenzione;
 - riparazione;
 - montaggio;
 - smontaggio;
 - collaudo;

presso il Contraente/Assicurato, di tutto quanto necessario all'attività dichiarata nella Scheda di Polizza.

Nel caso di danni alla persona e se il Contraente è una persona giuridica, vengono considerati terzi:

- il rappresentante legale;
- l'amministratore;
- il socio a responsabilità illimitata.

Art. 4.13 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente di fatto (c.d. convivente more uxorio) i genitori (anche del coniuge), i figli del Contraente/Assicurato o ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) i "Prestatori di lavoro" del Contraente/Assicurato limitatamente ai rischi di cui all'art. **4.2 "Responsabilità Civile verso Prestatori Di Lavoro (R.C.O.)"**
- d) altre persone non qualificate come Prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato che subiscono danni in conseguenza della loro partecipazione alle attività coperte dall'Assicurazione, indipendentemente dal loro rapporto con il Contraente/Assicurato. Fa eccezione quanto previsto dall'art. **4.12 "Persone considerate terze"**

Gli appaltatori/subappaltatori non sono considerati terzi.

Art. 4.14 - Ditta individuale

L'Assicurato/Contraente dichiara che l'attività coperta della presente Assicurazione è svolta esclusivamente dal Titolare, senza l'impiego di altre persone.

5. GARANZIA PROTEZIONE DEL REDDITO

Questa sezione presenta un unico capitolo (*Garanzia Base*) che disciplina la garanzia, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



CHE COSA È ASSICURATO?

GARANZIA BASE

(*Garanzie Base, la quali operano se risulta dalla Scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio*)

Art. 5.1 - Oggetto della garanzia “Protezione del Reddito”

Che cosa è assicurato?

L'Impresa rimborsa alla società Contraente nei limiti e alle condizioni che seguono, una Diaria giornaliera in conseguenza di Infortunio o Malattia subiti da:

- titolare;
- soci;

identificati nella Scheda di Polizza.

La diaria è corrisposta dal primo giorno di accertata Inabilità Temporanea totale, a svolgere l'Attività professionale.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 5.2 - Esclusioni relative alla garanzia “Protezione del Reddito”

La garanzia non opera per l'Inabilità temporanea a seguito di:

a) Infortuni che:

- insorgono prima della stipula della Polizza;
- si sono verificati nei primi 3 anni dalla stipula della Polizza;

b) Infortuni che insorgono nella pratica di sport aerei in genere (compreso deltaplani e ultraleggeri) e nelle partecipazioni a corse o gare motoristiche/nautiche ed alle relative prove ed allenamenti;

c) Infortuni che insorgono durante la partecipazione a:

- allenamenti;
- corse;
- gare e relative prove;

quando l'Assicurato svolge tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;

d) Infortuni che insorgono nell'esercizio delle seguenti discipline sportive, anche se a carattere ricreativo:

- alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai;
- pugilato;
- lotta e arti marziali nelle loro forme;
- football americano;
- freeclimbing;
- discesa di rapide;
- atletica pesante;
- salti dal trampolino con sci o idrosci;
- sci acrobatico e sci estremo;
- discesa con skeleton bob o slittino da gara;
- rugby;
- hockey;
- immersione con autorespiratore;
- speleologia;
- paracadutismo;
- parapendio;

e) Infortuni che insorgono in stato di ebbrezza quando l'Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore, con un tasso alcolemico che supera del doppio i limiti previsti dalla legge;

f) Infortuni che insorgono a causa di uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;

g) Infortuni che insorgono nel compimento di delitti dolosi dell'Assicurato o del/dei Beneficiario/i;

h) Infortuni che insorgono durante:

- Inondazioni;
- Alluvioni;
- eruzioni vulcaniche;
- insurrezioni;
- fatti di guerra;
- Terremoti;

se avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino;

i) Infortuni che insorgono durante uno stato di guerra, quando l'Assicurato si trova già all'estero e gli Infortuni si sono verificati dopo 14 giorni dallo Scoppio degli eventi bellici;

- j) Infortuni che insorgono a causa di fenomeni connessi a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o artificiali;
- k) Malattie, malformazioni e stati patologici che hanno dato origine a cure, esami o diagnosi anteriori alla stipula della presente Polizza;
- l) Pandemie;
- m) Epidemie;
- n) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipula della Polizza;
- o) Malattie mentali, disturbi psichici, comportamenti nevrotici, sindromi organico cerebrali, schizofrenie, forme maniaco depressive, stati paranoidi;
- p) cura dell'A.I.D.S. e della sieropositività;
- q) Ricovero allo scopo di effettuare check-up clinici;
- r) prestazioni con finalità estetiche. Fanno eccezione gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da Infortunio;
- s) Malattie tropicali;
- t) intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, psicofarmaci e all'uso di stupefacenti o allucinogeni.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 5.3 - Limiti di età

Non sono assicurabili i soggetti che hanno già compiuto il 70° anno di età.

Per i soggetti già assicurati al momento del raggiungimento di tale limite di età, la garanzia cessa alla prima scadenza naturale.

Art. 5.4 - Limiti relativi alla “Garanzia Base”

La diaria viene corrisposta se l'Inabilità Temporanea totale ha una durata superiore a **30 giorni continuativi**. Se l'Inabilità accertata è uguale o inferiore a **30 giorni**, non è previsto alcun Indennizzo.

Il numero massimo di giorni indennizzabili è 100 per ciascun evento e per anno assicurativo.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 5.5 - Determinazione del valore della Diaria

Il valore della Diaria è:

- scelto dal Contraente;
- indicato nella Scheda di Polizza, per ogni Assicurato.

Art. 5.6 - Persone non assicurabili

Sono considerate non assicurabili le persone affette da:

- alcolismo;
- insulinodipendenza;
- tossicodipendenza;
- sieropositività HIV;
- A.I.D.S.;
- sindromi organiche cerebrali;
- schizofrenia;
- forme maniaco depressive;
- stati paranoidi.

L'Impresa non stipula la Polizza se è a conoscenza che l'Assicurato si trova in una delle sopracitate condizioni. Di conseguenza la garanzia cessa alla prima scadenza annuale successiva alla data in cui le patologie sono state diagnosticate, se la diagnosi avviene nel corso del contratto.

Nel periodo che intercorre tra la diagnosi e la prima scadenza annuale vengono indennizzati solo gli Infortuni non connessi alle patologie che sono causa di inassicurabilità. Ciò avviene indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. L'incasso dei Premi scaduti non costituisce requisito di operatività della garanzia, in quest'ultimo caso i Premi vengono restituiti al Contraente al netto delle imposte.

Art. 5.7 - Assicurazione in caso di Studio Associato

Nel caso di Studio Associato, tutti gli Associati devono essere indicati nella Scheda di Polizza e conseguentemente assicurati.

Non è ammessa la differenziazione degli importi delle Diarie assicurate tra gli Associati.

6. GARANZIA TUTELA LEGALE

Questa sezione è suddivisa in 2 capitoli principali (*Garanzie Base – Garanzie Opzionali*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



CHE COSA È ASSICURATO?

GARANZIA BASE

(*Garanzie Base, la quali operano se risulta dalla Scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio*)

Art. 6.1 - Oggetto della garanzia “Tutela Legale”

Che cosa è assicurato?

Nei limiti del Massimale pattuito e delle condizioni previste in Polizza, l'Impresa assume a proprio carico il Rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale. Tale assistenza si rende necessaria per tutelare i diritti del Contraente/Assicurato e delle Persone Assicurate nell'ambito dell'attività commerciale dichiarata nel Modulo di polizza.

La tutela comprende le spese per Difesa Legale:

- 1) se il Contraente/Assicurato è sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per contravvenzione;
- 2) se il Contraente/Assicurato è sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato.

In tali ipotesi, l'Impresa rimborsa le spese di difesa sostenute nel momento in cui la sentenza è passata in giudicato;

- 3) per la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato, se deve presentare opposizione avanti l'Autorità competente contro una sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.

In conseguenza delle fattispecie di cui ai numeri 1), 2) e 3), la garanzia copre le spese:

- a) di assistenza in sede stragiudiziale;
- b) per l'intervento dei legali che sono incaricati alla gestione del Sinistro;
- c) per l'intervento dei:
 - periti/consulenti tecnici d'ufficio;
 - consulenti tecnici di parte;nella misura liquidata dal Giudice;
- d) di giustizia nel processo penale, come previsto dal Codice di Procedura Penale;
- e) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- f) conseguenti ad una Transazione autorizzata dall'Impresa, comprese le spese della controparte, se autorizzate dall'impresa;
- g) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- h) per la redazione di:
 - denunce;
 - querele;
 - istanze all'Autorità Giudiziaria;
- i) degli arbitri e del legale intervenuti, se la controversia rientra nella garanzia e deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- j) per l'Indennità dovuta agli Organismi di Mediazione, a carico esclusivo del Contraente/Assicurato. L'importo è rimborsabile solo se non viene corrisposto dalla controparte a qualsiasi titolo e nei limiti previsti dalle tabelle delle Indennità spettanti agli Organismi pubblici.

ESEMPIO DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia opera nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti come previsto dalle seguenti disposizioni normative:

- D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);
- D. Lgs. n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

Che cosa non è assicurato?

Sono escluse le spese:

- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza se derivano da vincoli di solidarietà;
- per l'indennità derivanti da vincoli di solidarietà spettanti agli Organismi di Mediazione;
- per la Difesa Legale nei casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa diversa da quelle previste all'art. 6.1 “Oggetto della garanzia Tutela Legale”;
- per la materia fiscale e tributaria in caso di tutela dei diritti del Contraente/Assicurato, se deve presentare opposizione avanti l'Autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.

Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento:

- al punto numero 1), sono coperte le spese solo se superiori a euro 1.000;
- al punto numero 3), la garanzia opera per ogni singola violazione solo se l'importo della somma da pagare è pari o superiore a euro 1.000.

GARANZIA OPZIONALE

(Garanzia facoltativa, la quale opera se risulta dalla Scheda di Polizza ed è stata indicata la somma da assicurare. La Garanzia Opzionale opera unicamente quale estensione della Garanzia Base)

Art. 6.2 - Garanzia Aggiuntiva

Art. 6.2.1 - Tutela legale forma plus

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione della "Garanzia Base", la copertura è estesa alla Difesa Legale:

- a) se il Contraente/Assicurato deve sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per Fatto illecito di terzi;
- b) se il Contraente/Assicurato deve sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. La garanzia opera se il caso assicurativo è coperto da apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e interviene in via integrativa dopo l'esaurimento di quanto da questa dovuto per spese di:
 - resistenza;
 - soccombenza;come previsto dalla normativa vigente;
- c) del Contraente/Assicurato nell'ambito dell'attività dichiarata nella Scheda di Polizza, se deve sostenere vertenze relative a controversie:
 - contrattuali con i fornitori per inadempienze relative a forniture di beni o prestazioni di servizi. La copertura copre le inadempienze proprie o di controparte;
 - individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro, in regola con ogni adempimento di legge;
 - che riguardano gli immobili identificati in Polizza nei quali viene svolta l'attività. A tal riguardo sono incluse le controversie relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali.

Che cosa non è assicurato?

Sono escluse le spese per ogni attività relativa al recupero crediti se il Contraente/Assicurato riveste la qualifica di:

- debitore o;
- creditore.

Ci sono limiti di copertura?

Per la Difesa Legale del Contraente/Assicurato nell'ambito dell'attività dichiarata nella Scheda di Polizza (punto c), la garanzia opera solo se il valore delle spese necessarie per sostenere la Vertenza è superiore a euro 1.000. Con riferimento alle controversie contrattuali con i fornitori dovute a inadempienze relative a:

- forniture di beni o;
- prestazioni di servizi;

la Difesa Legale del Contraente/Assicurato nell'ambito dell'attività dichiarata nella Scheda di Polizza opera con il limite di 3 casi nel corso del medesimo anno assicurativo.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 6.3 - Esclusioni valide per tutte le garanzie

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, guerra civile, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) materia fiscale e/o tributaria e/o amministrativa;
- d) controversie e procedimenti penali che derivano dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni e aerei;
- e) spese, competenze ed onorari per controversie che derivano da fatti dolosi del Contraente/Assicurato;
- f) spese, competenze e onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni o ogni altra fattispecie afferente al c.d. "diritto di famiglia";
- g) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli dove viene svolta l'attività indicata nella Scheda di Polizza;
- h) operazioni di acquisto, di vendita, di permuta, di locazione, di ristrutturazione, di trasformazione e di costruzione di beni immobili;
- i) acquisto, vendita, permuta, locazione di beni mobili registrati;
- j) pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere. Fanno eccezione le multe o le ammende per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati se il Contraente/Assicurato non può detrarre;
- k) fatti relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a:
 - fusioni;
 - trasformazioni;
 - ogni altra operazione inerente a modifiche societarie;
- l) pagamento di Oneri fiscali in genere, che possono presentarsi nel corso o alla fine della vertenza;
- m) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- n) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- o) tasse di registro;
- p) spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso contratto);
- q) controversie nei confronti dell'Impresa.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

L'Assicurazione è prestata nei limiti e alle condizioni previsti per ciascuna delle garanzie sopra indicate.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 6.4 - Persone assicurate

La garanzia opera a favore di:

- Contraente/Assicurato;
- persone che collaborano nell'attività d'Impresa, come gli amministratori e i legali rappresentati nonché i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e in regola con ogni adempimento di legge.

7. GARANZIA ASSISTENZA

Questa sezione presenta un unico capitolo (*Garanzia Base*) che disciplina la garanzia, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



CHE COSA È ASSICURATO?

GARANZIA BASE

(*Garanzia Base, la quale opera se risulta dalla Scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio*)

Art. 7.1 - Oggetto della garanzia “Assistenza”

Che cosa è assicurato?

L'Impresa eroga in favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza riportate di seguito, a:

- condizioni e;
 - limiti
- sotto riportati,

Art. 7.1.1 - Protezione Belfor (per le prestazioni vedere l'allegato “P.I.A.” della Polizza sottoscritta)

Art. 7.1.2 - Invio di un idraulico in caso di emergenza

Che cosa è assicurato?

Se presso l'azienda è necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un idraulico. L'Impresa tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione opera nei seguenti casi relativi all'impianto idraulico:

a) allagamento o infiltrazione nell'azienda provocato da:

- rottura;
- otturazione;
- guasto;

di tubature fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato;

b) mancanza d'acqua nell'azienda provocata da:

- rottura;
- otturazione;
- guasto;

di tubature fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato, se non deriva da una interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;

c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'azienda, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi per i casi a) e b) i sinistri dovuti:

- a guasti e otturazioni di rubinetti o Tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;



ESEMPIO DI APPARECCHIATURA

- lavatrice

- a rottura delle tubature esterne dell'azienda;
- a negligenza del Contraente/Assicurato;
- da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore.

Inoltre, per il caso c) sono esclusi i danni di tracimazione dovuti a:

- rigurgiti di fogna;
- otturazioni delle Tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

Ci sono limiti di copertura?

Le spese di uscita e di manodopera sono coperte fino ad un massimo di 3 ore.

Restano comunque a carico del Contraente/Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 7.1.3 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato?

Se il Contraente/Assicurato necessita di un elettricista a causa della mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'azienda, dovuta a guasti a:

- interruttori di accensione;
- impianti di distribuzione interna;
- prese di corrente;

o in caso di:

- guasto;
- scasso;

dell'impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano. L'Impresa tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

Che cosa non è assicurato?

La prestazione non opera per:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo del Contraente/Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'esercizio a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura?

Le spese di uscita e di manodopera sono coperte fino ad un massimo di 3 ore.

Restano comunque a carico del Contraente/Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 7.1.4 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza:

Se il Contraente/Assicurato necessita di un fabbro presso la propria azienda, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano. L'Impresa tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione opera per i seguenti casi:

a) furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendono impossibile l'accesso ai locali dell'azienda;

b) scasso di fissi ed infissi, a seguito di:

- Furto tentato o consumato;
- Incendio;
- fulmine;
- Scoppio;
- Esplosione;
- atti vandalici o allagamento;

se viene compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'azienda.

Ci sono limiti di copertura?

Le spese di uscita e di manodopera sono coperte fino ad un massimo di 3 ore.

Restano comunque a carico del Contraente/Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 7.1.5 - Invio di un sorvegliante

Che cosa è assicurato?

Se, a seguito di:

- Incendio;
- Esplosione;
- Scoppio;
- danni causati dall'acqua;
- atti di vandalismo;
- Furto o tentato furto;

che colpiscono l'azienda, si rende necessaria la vigilanza dell'azienda stessa, la Struttura Organizzativa interviene. Su richiesta scritta del Contraente/Assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a contattare una società di vigilanza che invia una persona addetta alla custodia. L'Impresa tiene a proprio carico le relative spese.

Ci sono limiti di copertura?

Le spese sono coperte fino ad un massimo di euro 500, l'eventuale eccedenza rimane a carico del Contraente/Assicurato.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 7.2 - Esclusioni relative alla "Garanzia Base"

Tutte le prestazioni di Assistenza non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo e di vandalismo;
- dolo del Contraente/Assicurato.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 7.3 - Limiti relativi alla "Garanzia Base"

Ogni prestazione è garantita entro il limite di 2 eventi per anno assicurativo.

Inoltre, restano a carico del Contraente/Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell'esercizio interessate dall'intervento di assistenza.



Art. 7.4 - Effetti giuridici

- a) se il Contraente/Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni relative al Servizio, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- b) l'Impresa non assume responsabilità per danni derivanti dall'intervento delle Autorità del paese in cui è prestata l'assistenza, né per danni conseguenti a qualsiasi altra circostanza fortuita o imprevedibile;
- c) ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di **2 anni dalla data del Sinistro** che ha dato origine al diritto alla prestazione, come previsto dal Codice Civile;
- d) se il Contraente/Assicurato ha sottoscritto contratti di Assicurazione con un'altra Impresa e gode di prestazioni analoghe a quelle presenti, ha l'obbligo di avvisare ogni Impresa assicuratrice del Sinistro.
Tale obbligo si applica a parziale deroga di quanto previsto dal Codice Civile, anche se opera a mero titolo di risarcimento. L'avviso deve essere dato specificatamente all'Impresa entro 3 giorni, a pena di decadenza.
Se il Contraente/Assicurato attiva un'altra Impresa, le presenti prestazioni di assistenza operano nei limiti e alle condizioni previste. Tali condizioni si applicano esclusivamente come rimborso al Contraente/Assicurato degli eventuali maggiori costi addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di Assistenza;
- e) il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade se il Contraente/Assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa al momento del Sinistro;
- f) per qualsiasi:
- richiesta di informazione;
 - lamentela;
 - contestazione;
- il Contraente/Assicurato si deve rivolgere direttamente alla Struttura Organizzativa. Resta fermo che l'Impresa è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'Assicurazione.
- g) il servizio è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al Servizio sono soggette alla giurisdizione italiana.
- h) per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.

8. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

SEZIONE: INCENDIO E FURTO

Art. 8.1 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il **Contraente o l'Assicurato** deve:

- a) **rispettare l'obbligo di salvataggio**, come previsto dal Codice Civile;
- b) **denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria entro 72 ore da quando ne è a conoscenza**, indicando circostanze, modalità e importo approssimativo del danno. Inoltre, deve trasmettere copia della denuncia all'Impresa **entro i 3 giorni successivi**;
- c) **trasmettere all'Impresa entro 5 giorni un elenco dei danni subiti**, con indicazione di:
 - qualità;
 - quantità;
 - valore;

delle Cose perdute o danneggiate. Inoltre, **deve**:

- **mettere a disposizione la documentazione probatoria in suo possesso**;
- **su richiesta, adottare le stesse modalità per le Cose illese**.

L'inadempimento anche di uno solo di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, come previsto dal Codice Civile.

Art. 8.2 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- dalle Parti direttamente o;
- su richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa e uno dal Contraente con atto unico.

Se i due Periti non raggiungono l'accordo, devono nominare un terzo Perito. Il terzo interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone. Tali persone possono intervenire nelle operazioni peritali, ma non hanno diritto di voto.

Se una Parte non nomina il proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto, anche su istanza di una sola Parte.

Ciascuna Parte sostiene le spese del proprio Perito.

Le spese del terzo Perito sono ripartite a metà tra le Parti.

Art. 8.3 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze, la natura, la causa e le modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali. Inoltre, devono riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate. Inoltre, devono accertare se il Contraente o l'Assicurato ha rispettato agli obblighi previsti dall'art. 8.1 "**Obblighi in caso di Sinistro**";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate. Inoltre, devono determinare il valore che le Cose avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno" del presente capitolo;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) e redatti in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di:

- dolo;
- errore;
- violenza;
- violazione dei patti contrattuali.

Rimangono comunque impregiudicate eventuali azioni od eccezioni riguardanti l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. In tal caso, gli altri Periti devono attestare il rifiuto nel verbale definitivo. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 8.4 - Determinazione del danno

La determinazione del danno è effettuata, separatamente per ogni singola partita o Sezione di Polizza, secondo i seguenti criteri:

❖ **Fabbricato**

Si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;
- b) il deprezzamento subito in relazione a:
 - grado di vetustà;
 - stato di conservazione;
 - modo di costruzione;
 - ubicazione;
 - destinazione;
 - ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

❖ **Macchinario – Attrezzatura – Arredamento**

Si stima:

- c) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;

d) il deprezzamento subito in relazione a:

- tipo;
- qualità;
- funzionalità;
- rendimento;
- stato di manutenzione;
- ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli Oneri fiscali non dovuti all'erario. Il calcolo è effettuato al netto del deprezzamento di cui alla stima d).

❖ **Merci**

Si stima il valore in relazione a:

- natura;
- qualità;
- eventuale svalutazione commerciale, compresi gli Oneri fiscali.

Se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli Oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse **non opera il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.**

❖ **Supplemento di Indennità**

Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per:

- "Fabbricato";
- "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento";

determina l'ammontare del danno calcolato in base al "Valore a nuovo".

Solo per la forma a "Valore Totale" il supplemento di Indennità è riconosciuto secondo le seguenti condizioni:

- se la somma assicurata è superiore o uguale al "Valore a nuovo", il supplemento di Indennità è riconosciuto integralmente;
- se la somma assicurata è inferiore al "Valore a nuovo" ma superiore al valore al "momento del Sinistro", l'Impresa proporzionalmente riduce il supplemento di Indennità. La riduzione si calcola con il rapporto tra la somma assicurata meno il valore al momento del Sinistro e la differenza tra il Valore a nuovo e il valore al momento del Sinistro;
- se la somma assicurata è uguale o inferiore al "valore al momento del Sinistro", il supplemento di Indennità non è riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di Indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:

- in caso di rimpiazzo, **entro 30 giorni dal completamento del rimpiazzo. Il rimpiazzo deve avvenire entro 12 mesi dalla liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia.**
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori. **Lo stato deve essere documentato ogni 6 mesi dal Contraente o Assicurato. I lavori devono iniziare entro 12 mesi dalla liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia**, salvo cause non imputabili al Contraente o Assicurato.

La ricostruzione del Fabbricato avviene su un'altra area del territorio italiano, se ciò non comporta aggravio per l'Impresa.

❖ **Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- il loro valore è dato dalla somma dagli stessi portata;
- l'Impresa non paga l'importo liquidato prima della scadenza, se prevista;
- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento, l'Assicurazione copre solo le spese relative.

Per gli effetti cambiari, l'Assicurazione opera solo per quelli per i quali è possibile esercitare l'azione cambiaria.

Art. 8.5 - Assicurazione parziale – Tolleranza

Se al momento del Sinistro dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita supera la rispettiva somma assicurata, il Contraente o Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno.

La regola proporzionale si applica per ciascuna partita con eccedenza, senza compensazione con le somme assicurate di altre partite.

Se i valori stimati al momento del Sinistro non superano di **oltre il 10% la somma assicurata**, non si applica la regola proporzionale. **Se il limite del 10% viene superato**, la regola proporzionale si applica solo all'eccedenza.

Le disposizioni della presente clausola non si applicano se **l'ammontare liquidabile del danno è uguale o inferiore a euro 10.000** al lordo di franchigie e scoperti.

Art. 8.6 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o Assicurato perde il diritto all'Indennizzo se:

- esagera dolosamente il danno;
- dichiara distrutte Cose inesistenti;
- occulta, sottrae o manomette beni salvati;
- usa documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce o i residui del Sinistro;
- facilita il progresso del Sinistro.

Art. 8.7 - Raccolta e collezioni

Se una raccolta o una collezione viene:

- asportata o;
- danneggiata parzialmente;

l'Impresa risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati. Non si indennizza il deprezzamento della raccolta o collezione o delle singole parti.

Art. 8.7.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti derivanti dalla Polizza possono essere esercitati solo dal Contraente o Assicurato e dall'Impresa. **Il Contraente o Assicurato deve compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.**

L'accertamento e la liquidazione dei danni effettuati vincolano il Contraente o Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza può essere pagato solo ai titolari dell'interesse assicurato o con il loro consenso.

Art. 8.8 - Pagamento dell'Indennizzo

L'Impresa paga l'Indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Il pagamento avviene solo se:

- non è stata presentata opposizione o dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;
- risulta dalla procedura che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.3 "Esclusioni relative alle Garanzie Base", dalla lettera a) alla lettera g) e dall'art. 3.3 "Esclusioni relative alle "Garanzie Base"", dalla lettera a) alla lettera e), se è aperta una procedura giudiziaria relativa al Sinistro.

Art. 8.9 - Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo "Obbligo di salvataggio" del Codice civile, l'Impresa non può in alcun caso pagare una somma superiore a quella assicurata.

Art. 8.10 - Trasloco delle Cose assicurate

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.19 "Variazione dell'ubicazione e dell'attività", in caso di trasloco l'Assicurazione opera previa comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A/R o PEC all'Impresa anche nella nuova ubicazione fino alle ore 24 del 15° giorno successivo. Scaduto tale termine, l'Assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

Resta valido quanto previsto dal Codice Civile in caso di aggravamento di Rischio.

Art. 8.11 - Recupero delle Cose asportate

Se le Cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato comunica all'Impresa tramite lettera raccomandata A/R o PEC tale circostanza non appena ne viene a conoscenza.

Se l'Impresa ha indennizzato il danno:

- integralmente, le Cose recuperate diventano di sua proprietà;
- solo in parte, il valore del recupero spetta al Contraente o Assicurato fino alla copertura residua. Il resto spetta all'Impresa.

Art. 8.12 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Se per lo stesso Rischio esistono più assicurazioni, il Contraente o Assicurato deve comunicare a ciascun Assicuratore l'esistenza degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro, il Contraente o Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori e può richiedere a ciascuno l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto.

Se la somma di tali indennizzi supera l'ammontare del danno, l'Impresa paga solo la propria quota proporzionale calcolata secondo il proprio contratto. L'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente è escluso.

L'Impresa non ha obbligazioni solidali con gli altri Assicuratori.

Art. 8.13 - Anticipo indennizzi per la garanzia "Incendio"

L'Impresa anticipa un importo pari al 50% del presumibile Danno indennizzabile. Ciò avviene se ricorrono tutte le seguenti circostanze:

- il Contraente o l'Assicurato ha rispettato gli obblighi previsti dalle condizioni di Polizza;
- il Contraente o l'Assicurato presenta una richiesta espressa e sono trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della denuncia circostanziata dei beni danneggiati o distrutti dal Sinistro;
- in presenza di una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il Contraente o l'Assicurato dimostra che i danni non derivano da dolo proprio;
- non ricorrono le condizioni previste all'art. 8.6 "Esagerazione dolosa del danno";
- il presumibile Indennizzo supera il 20% della somma assicurata oppure è superiore a euro 52.000;
- non esistono contestazioni sull'indennizzabilità del danno.

Art. 8.14 - Rinuncia al diritto di surrogazione per la garanzia "Incendio"

Salvo il caso di dolo, l'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione derivante dal Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le società:

- controllate;
- consociate;
- collegate;

come previsto dal Codice Civile.

Tale rinuncia opera se il Contraente/Assicurato non esercita l'azione di regresso nei confronti del medesimo responsabile.

Art. 8.15 - Operazioni peritali per la garanzia "Incendio"

Se il Sinistro colpisce uno o più reparti, le operazioni peritali sono svolte nelle:

- aree non direttamente interessate dal Sinistro;
- stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Inoltre, tali operazioni sono impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività anche se ridotta.

Art. 8.16 - Riduzione - Reintegro della somma assicurata per la garanzia "Furto"

Se in caso di Sinistro il danno supera il 20% della somma assicurata, la somma assicurata e i limiti di Indennizzo si riducono immediatamente di un importo uguale a quello indennizzabile. Tale riduzione ha:

- effetto immediato ed;
- è valida fino al termine del periodo di assicurazione in corso.

Ciò avviene al netto di franchigie e scoperti.

L'importo può essere reintegrato, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato e previa conferma dell'Impresa, mediante il pagamento del corrispondente rateo di Premio.

SEZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Art. 8.17 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il **Contraente o l'Assicurato deve avvisare per iscritto (tramite lettera raccomandata A/R o PEC) l'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza o l'Impresa. L'avviso deve essere fornito entro 10 da quando ne ha avuto conoscenza.**

Per i sinistri mortali il termine per la denuncia è ridotto a 3 giorni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

Ai fini dell'Assicurazione di responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente o l'Assicurato deve denunciare solo i sinistri mortali. In caso di lesioni, devono essere denunciati solo i sinistri per i quali è stata avviata un'inchiesta da parte delle Autorità competenti. Inoltre, devono essere denunciati anche i sinistri per i quali è stata ricevuta una richiesta di risarcimento.

Art. 8.18 - Gestione delle vertenze di danno

L'Impresa assume la gestione delle vertenze in sede:

- stragiudiziale e giudiziale;
- civile;
- penale;
- amministrativa;

finché ne ha interesse, operando a nome del Contraente o Assicurato.

L'Impresa sceglie, quando necessario:

- legali o;
- tecnici;

e si avvale di tutti i diritti e delle azioni spettanti al Contraente o Assicurato.

In caso di Procedimento penale, l'Impresa assume la difesa del Contraente o Assicurato fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico dell'Impresa le spese per resistere ad azioni promosse contro il Contraente o Assicurato, entro il limite di un **quarto del Massimale** previsto in Polizza per il danno a cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese sono ripartite tra Impresa e Contraente o Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

L'Impresa non riconosce spese sostenute per legali o tecnici non da essa designati e non risponde di:

- multe;
- ammende;
- Spese di giustizia penale.

L'Impresa paga le parcelle dei legali e tecnici da essa scelti ai quali sia stato conferito mandato dagli interessati.

Le spese di difesa sostenute direttamente dal Contraente o Assicurato sono a carico dell'Impresa solo se previamente autorizzate.

Art. 8.19 - Cessione di lavori in appalto/subappalto

Per il calcolo della percentuale si considera il Fatturato (escluso quello riguardante le "Attività Complementari" di cui all'art. 4.3 "Attività complementari"):

- complessivo;
 - quello dei lavori e servizi ceduti in appalto/subappalto;
- il tutto relativo all'anno solare precedente quello in cui si verifica il Sinistro.

Se in caso di Sinistro l'importo dei:

- lavori o;
- servizi;

ceduti in appalto o subappalto supera la percentuale prevista con tolleranza di cinque punti, il danno è ammesso a Risarcimento in proporzione.

La proporzione è determinata dal rapporto tra la percentuale:

- prevista, come sopra indicato;
- effettiva di cessione di lavori o servizi.

Art. 8.20 - Malattie professionali

Il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Impresa la manifestazione di una Malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

SEZIONE: PROTEZIONE DEL REDDITO

Art. 8.21 - Obblighi in caso di Sinistro

La denuncia di Malattia o Infortunio deve essere presentata per iscritto (tramite lettera raccomandata A/R o PEC) alla Sede dell'Impresa o all'Intermediario a cui è assegnata la Polizza.

La denuncia deve indicare le cause dell'evento e allegare il certificato medico. La stessa deve essere trasmessa tramite lettera raccomandata A/R o PEC entro 10 giorni dall'evento o dal momento in cui il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Il Contraente/Assicurato o i familiari devono:

- consentire la visita dei medici dell'Impresa e ogni indagine ritenuta necessaria;
- liberare dal segreto professionale i medici che li hanno visitati o curati;

- fornire copia della cartella clinica (se richiesto).

Art. 8.22 - Criteri di indennizzabilità

L'Impresa paga a termini di Polizza quanto dovuto alla società Contraente/Assicurata una volta cessato l'evento.

Art. 8.23 - Calcolo dell'Indennizzo

In caso di Sinistro, l'Indennizzo è calcolato moltiplicando l'importo della Diaria assicurata indicato in Polizza per il numero dei giorni di totale inabilità al lavoro accertata.



ESEMPIO DI CALCOLO DELLA DIARIA

- Esempio Giorni di totale inabilità al lavoro accertata: 38 - Importo Diaria: 150 Euro – Indennizzo: (150,00 Euro x 38) = 5.700,00 Euro.

L'eventuale prima ricaduta è considerata come unico Sinistro. Ciò avviene se si verifica entro un intervallo di tempo inferiore a **30 giorni dalla cessazione dell'Inabilità temporanea totale** determinata dalla medesima patologia.

Tutte le eventuali successive ricadute sono considerate come nuovi Sinistri. L'Indennizzo è corrisposto per un massimo di **100 giorni per ciascun evento e per anno assicurativo**. In ogni caso, l'Indennizzo non è più dovuto dalla data in cui cessa l'Attività professionale dichiarata.

Art. 8.24 - Controversie - Arbitrato irrituale

Prima verifica dell'Impresa sulla fondatezza del diritto del Contraente o dell'Assicurato all'Indennizzo, le controversie mediche sulle conseguenze invalidanti del Sinistro sono demandate per iscritto a un Collegio di tre medici.

Ogni Parte nomina un medico e il terzo è scelto di comune accordo o in mancanza, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici competente nel luogo in cui deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico risiede nella città dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al domicilio del Contraente o dell'Assicurato. In alternativa può riunirsi presso la sede dell'Impresa o dell'Intermediario a cui è assegnata la Polizza, se più favorevole per il Contraente o l'Assicurato.

Ciascuna Parte sostiene le spese del medico da essa nominato e contribuisce per metà delle spese e competenze del terzo medico.

Il Collegio prende decisioni a maggioranza di voti e le Parti vi sono obbligate, senza formalità di legge.

Le Parti rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di:

- violenza;
- dolo;
- errore;
- violazione contrattuale.

I risultati delle operazioni arbitrali sono raccolti in verbale redatto in doppio esemplare, uno per Parte.

Le decisioni vincolano le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare; il rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Art. 8.25 - Pagamento dell'Indennizzo

L'Impresa si impegna a disporre il pagamento dell'Indennizzo **entro 15 giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente** sottoscritta dal Contraente/Assicurato, dopo aver:

a) ricevuto la necessaria documentazione:

- cartelle cliniche;
- esami specialistici;
- certificazioni mediche;

b) espletato tutte le indagini richieste dall'Impresa;

c) verificato la validità delle garanzie.

Se non c'è immediato accordo fra le Parti sull'ammontare dell'Indennizzo, l'Impresa provvede al pagamento dell'importo da essa stimato nell'attesa che l'indennizzo venga determinato dal Collegio medico. Eventuali conguagli sono effettuati dopo la decisione del Collegio.

Art. 8.26 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete verso i terzi responsabili del Sinistro, come previsto dal Codice Civile.

SEZIONE: TUTELA LEGALE

Art. 8.27 - Insorgenza del Sinistro

Ai fini dell'operatività della presente garanzia, il momento di insorgenza del Sinistro si intende come segue:

- ambito penale: giorno di commissione del Reato;
- ambito civile contrattuale: momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme ai patti contrattuali;
- ambito civile extracontrattuale: giorno in cui si verifica l'evento dannoso.

Art. 8.28 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il **Contraente o l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza o all'Impresa**.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, come previsto dal Codice Civile.

L'Assicurato deve fornire all'Impresa, insieme alla denuncia:

- **tutti gli atti e i documenti necessari;**
- **una descrizione completa del fatto che ha originato il Sinistro;**
- **tutti gli altri elementi necessari.**

In caso di incarico a un proprio legale di fiducia, deve essere trasmesso il preventivo di spese redatto dal legale stesso.

In ogni caso, il **Contraente o l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa gli atti giudiziari**. Tale trasmissione deve avvenire con la massima urgenza.

Tutte le comunicazioni relative al Sinistro devono essere trasmesse al seguente indirizzo:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Centro Direzionale Colleoni

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – 20864 Agrate Brianza (MB)

Inoltre, è necessario contattare l'Impresa a uno dei seguenti recapiti:

- numero: 039.9890.001 o;
- numero verde: 800.894153 o;
- per posta elettronica all'indirizzo e-mail: tutela@nobis.it.



ESEMPIO DI DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

Art. 8.29 - Gestione del Sinistro

Dopo aver comunicato all'Impresa la denuncia del Sinistro, il Contraente/Assicurato segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto. Tale professionista deve essere scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l'Impresa comunica il proprio benessere e il Contraente/Assicurato procede alla nomina.

L'Impresa paga le spese fino alla concorrenza del Massimale assicurato, nei limiti delle condizioni previste dalla presente Polizza e del Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni.

Il Contraente/Assicurato non può:

- **dare corso ad azioni di natura giudiziaria;**
- **raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa;**

senza preventivo benessere dell'Impresa.

Tale autorizzazione deve pervenire al Contraente/Assicurato **entro 30 giorni dalla richiesta. In mancanza del benessere dell'Impresa, il Contraente/Assicurato è tenuto a rimborsare le spese sostenute dall'Impresa e a restituire quelle eventualmente anticipate dalla stessa.** Se il benessere viene rifiutato, l'Impresa comunica il rifiuto **entro 30 giorni dalla richiesta** con adeguata motivazione.

Il Contraente/Assicurato deve trasmettere con la massima urgenza al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria relativi al Sinistro. Tali atti devono essere regolarizzati a sue spese secondo le norme fiscali vigenti. **La copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmesse all'Impresa.**

In caso di controversia tra il Contraente/Assicurato e altre persone assicurate, la garanzia opera a favore del Contraente/Assicurato.

In caso di disaccordo tra il Contraente/Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione è demandata a un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno è scelto dal Contraente/Assicurato;
- uno è nominato dall'Impresa;
- il terzo è designato di comune accordo dalle Parti.

In mancanza di accordo, quest'ultimo è nominato dal Presidente del Tribunale competente, come previsto dalla legge.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, indifferentemente dall'esito dell'Arbitrato.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, sono considerate a tutti gli effetti un unico Sinistro.

In caso di:

- imputazione e/o;
- procedimento;

anche di natura diversa, dovuta al medesimo evento o fatto nei quali sono coinvolti uno o più assicurati, il Sinistro è considerato unico a tutti gli effetti.

Art. 8.30 - Scelta del legale

Se la controversia non è stata definita in sede stragiudiziale o sussiste un conflitto di interessi, il Contraente/Assicurato ha diritto di scegliere un legale di fiducia.

Il legale deve esercitare nel circondario del Tribunale di domicilio dell'Contraente/Assicurato o nel luogo in cui hanno sede gli uffici giudiziari competenti.

Il Contraente/Assicurato deve comunicare all'Impresa il nominativo del legale prescelto prima del conferimento dell'incarico.

La procura al Legale scelto deve essere rilasciata direttamente dal Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato deve fornire al legale tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti.

Art. 8.31 - Recupero somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi spettano solo al Contraente/Assicurato.

All'Impresa spettano invece le somme liquidate a favore dello stesso Contraente/Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per:

- spese;
- competenze;
- onorari.

SEZIONE: ASSISTENZA

Art. 8.32 - Modalità di accesso alla Struttura Organizzativa

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, **il Contraente/Assicurato può telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24,**

facente capo al numero verde:

- 800.894148;
- +39.039.9890.721, se dall'estero;

In ogni caso deve comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvede a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può richiedere al Contraente/Assicurato, ogni documentazione integrale, necessaria alla conclusione dell'assistenza. Il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire integralmente la documentazione richiesta. In ogni caso è necessario inviare gli originali dei giustificativi delle spese, non le fotocopie.



ESEMPIO DI GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE

- fatture;
- ricevute.

L'intervento deve essere sempre richiesto alla Struttura Organizzativa, che interviene direttamente o autorizza espressamente l'effettuazione dell'intervento.

Se il Contraente o l'Assicurato non prende contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro, il diritto alle prestazioni fornite dall'Impresa decade.

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – MB – reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

Art. 8.33 - Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente può registrarsi per accedere ai propri rapporti assicurativi online:

- selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it, la voce "Area riservata";
- scaricando l'App Nobis CON TE disponibile negli store.

L'accesso all'area riservata consente di consultare la propria posizione assicurativa rispetto a:

- le coperture assicurative in corso;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso, è possibile contattare il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714. Tale Call Center è attivo 24 ore su 24.

Per garantire una più rapida gestione dei sinistri è necessario indicare correttamente il danno subito e allegare alla Denuncia tutta la documentazione richiesta dalle singole prestazioni assicurative.

Art. 8.34 - Comunicazione estremi Conto Corrente

In ogni caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato invia all'Impresa:

- a) la documentazione relativa al Sinistro;
- b) gli estremi del conto corrente indicando:
 - numero di conto corrente;
 - codice IBAN;su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'Indennizzo.

9. ARTICOLI DI LEGGE

CODICE CIVILE

Art. 1341 – Condizioni generali di Contratto

Le condizioni generali di Contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del Contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal Contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del Contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 – Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 – Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 – Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del Contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il Contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il Contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del Contratto, ma l'assicuratore può recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 – Diminuzione del Rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 – Aggravamento del Rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del Contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal Contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Il Recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di Recesso. Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del Recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del Contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel Contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del Contratto stesso.

Art. 1900 – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'Assicurato o dei dipendenti

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Art. 1901 – Mancato pagamento del Premio

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal Contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il Contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al Periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1908 – Valore della cosa assicurata

Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.

Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro

L'assicurato deve dare avviso del Sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il Contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del Contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 – Obbligo di salvataggio

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'Indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'Indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'Indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 – Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'Assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2359 – Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione e dal Contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del Contratto di Assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'Indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 – Criteri di redazione

- 1. Il Contratto e ogni altro documento consegnato dall'Impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.*
- 2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.*

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in viale Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MB).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'Art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'Art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di Risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la Prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 42 del Regolamento IVASS 41/2018 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'Art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti Addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'Art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'Art. 16 (diritto di rettifica), dall'Art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'Art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'Art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi privacy@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 giugno 2026